



Parchi e Riserve
dell' Emilia Romagna

**Parco Regionale
Gessi Bolognesi e
Calanchi dell' Abbadessa**



Provincia di Bologna
Servizio Pianificazione Paesistica

**PIANO TERRITORIALE
del
PARCO REGIONALE DEI GESSI BOLOGNESI
E CALANCHI DELL' ABBADESSA**

(legge regionale 2 aprile 1988 n. 11)

1996

*approvato con Delibera Giunta Regionale n. 2283 del 02.12.1997
come modificato dalla Delibera Giunta Regionale n. 348 del 31.03.1998*

NORME DI ATTUAZIONE

Elaborato N

**versione integrata con le modifiche introdotte dalla
VARIANTE NORMATIVA e CARTOGRAFICA**

(legge regionale 17 febbraio 2005 n. 6)

2005

approvata con Delibera Consiglio Provinciale n. del

<i>Enti interessati:</i>	
Comuni di Bologna, Ozzano dell' Emilia, Pianoro, S. Lazzaro di Savena, Comunità Montana Cinque Valli Bolognesi - Zona 11	
<p><i>PTP 1996</i></p> <p><i>Direzione e Coordinamento:</i> arch. Paola Altobelli</p> <p><i>Gruppo di lavoro:</i> arch. Francesco Evangelisti, arch. Lucia Montagni, dott. G. Franco Pelleri</p> <p><i>Collaborazione:</i> dott. Nevio Agostini, geom. Enrico Angelini, dott. David Bianco, geom. Antonio Landini</p> <p><i>Elaborazione Grafica:</i> Carla Leonelli</p>	<p><i>VARIANTE 2005</i></p> <p><i>Redazione</i> arch. Piergiorgio Rocchi, coll.: ing. Barbara Nerozzi</p> <p><i>per il Parco:</i> arch. Lucia Montagni, dott. David Bianco</p> <p><i>Controdeduzione</i></p> <p><i>Direzione e Coordinamento:</i> arch. Paola Altobelli</p> <p><i>Gruppo di lavoro:</i> arch. Mariangela Corrado, arch. Marina Terranova, dott.ssa Rosella Ghedini, Dott.ssa Daniela Zara</p>

Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa

PIANO TERRITORIALE DEL PARCO

ELABORATO N - Norme di attuazione

Sommario

TITOLO I NORME GENERALI	4
capo I Disposizioni generali	4
art. 1 Finalità del Parco e obiettivi del Piano Territoriale del Parco	4
art. 2 Effetti ed ambito di applicazione del PTP	5
art. 3 Contenuti, struttura ed elaborati costitutivi del PTP	6
art. 4 Direttive e criteri metodologici per la redazione e la revisione degli strumenti di pianificazione sottordinati	8
capo II Strumenti di attuazione e gestione - procedure	10
art. 5 Progetti di intervento particolareggiato (PdIP)	10
art. 6 Parere di conformità	10
art. 6 bis Nulla Osta del Parco	11
art. 7 Programma di Sviluppo del Parco	12
art. 8 Regolamento del Parco	12
art. 9 Monitoraggio ambientale	13
TITOLO II NORME TERRITORIALI	14
capo I Disposizioni generali per la salvaguardia dei beni ambientali, naturali, paesistici e culturali nel Parco e nel Pre-Parco	14
art. 10 Tutela degli ambienti ipogei	14
art. 10 bis Conservazione degli habitat naturali	15
art. 11 Tutela della flora e della vegetazione	16
art. 12 Tutela e gestione delle aree forestali	18
art. 13 Tutela faunistica	19
art. 14 Tutela delle acque	21
art. 15 Tutela del paesaggio agrario	24
art. 16 Tutela archeologica	26
art. 17 Tutela dei nuclei, degli insediamenti isolati e dei percorsi di interesse storico-paesistico	27
art. 17-bis Direttive alla pianificazione comunale per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.	28
capo II Articolazione del territorio in zone	29
art. 18 Zona delle emergenze ambientali dei gessi e dei calanchi (zona A)	29
art. 19 Zona di protezione generale delle emergenze ambientali dei gessi e dei calanchi (zona B)	29
art. 20 Zona di protezione ambientale e valorizzazione compatibile (zona C)	35
art. 21 Aree di riqualificazione ambientale (aree da sottoporre a Progetto di Intervento Particolareggiato o a Piano Particolareggiato, zona C)	42
art. 22 Zona di Pre-Parco.	45
art. 23 Direttive per la pianificazione delle zone urbanizzate ricomprese nel perimetro dell'area protetta	49
capo III Sistema della accessibilità e della fruizione del Parco	51
art. 24 Aree ed infrastrutture da destinare all'uso pubblico	51
art. 25 Strutture del Parco	51
art. 26 Aree attrezzate per la fruizione del Parco	53
art. 27 Sistema delle infrastrutture per l'accesso al Parco	57

TITOLO III NORME FINALI E TRANSITORIE **59**

art. 28 Immobili e beni da acquisire in proprietà pubblica	59
art. 29 Vigilanza	59
art. 30 Sanzioni amministrative	59
art. 31 Indennizzi	60
art. 32 Misure di salvaguardia	60
Appendice 1	61
Appendice 2	66
Appendice 3	67
Allegato 1	69

Glossario

CTS =	Comitato Tecnico Scientifico
EdG =	Ente di Gestione
PTP =	Piano Territoriale del Parco
RP =	Regolamento del Parco
PdIP =	Progetto di intervento particolareggiato
PP =	Piano Particolareggiati
MO =	Manutenzione Ordinaria
MS =	Manutenzione Straordinaria
RS =	Restauro Scientifico
RRC =	Restauro e Risanamento Conservativo
RE =	Ristrutturazione Edilizia
CD =	Cambio d'uso
A =	Ampliamento
NC =	Nuova Costruzione
RT =	Ripristino Tipologico
D =	Demolizione

Titolo I NORME GENERALI

capo I Disposizioni generali

art. 1 Finalità del Parco e obiettivi del Piano Territoriale del Parco

1 (finalità generali del Parco)

Il Parco Regionale Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa, istituito con legge regionale 2 aprile 1988 n. 11, ha la finalità di garantire e promuovere in forma unitaria e coordinata la conservazione e la riqualificazione dell'ambiente naturale e del patrimonio storico per scopi culturali, scientifici, didattici e sociali. Il territorio interessato è ricompreso nei comuni di Pianoro, Bologna, San Lazzaro di Savena e Ozzano nell'Emilia.

In particolare le finalità del Parco possono essere considerate così articolate:

- tutela, risanamento, restauro e valorizzazione dell'ecosistema, dei siti e dei paesaggi, di specie e associazioni vegetali, di comunità biologiche e dei loro habitat, di biotopi, di formazioni geologiche, geomorfologiche, speleologiche, di habitat e di luoghi di sosta per la fauna selvatica;
- realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica, con particolare riguardo alla evoluzione della natura, della vita, e della attività dell'uomo nel suo sviluppo storico;
- qualificazione e promozione delle attività economiche e dell'occupazione locale;
- recupero di aree marginali e degradate nonché ricostituzione e difesa degli equilibri ecologici;
- incentivazione di attività culturali, educative, del tempo libero collegate alla fruizione ambientale.

2 (finalità specifiche del Parco)

Le specificità dell'area protetta comportano l'assunzione delle seguenti finalità fondamentali:

- la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale caratterizzante il territorio, nonché il mantenimento del valore di biodiversità in esso presente;
 - in particolare attraverso la tutela degli habitat e delle specie di interesse conservazionistico comunitario, nazionale e regionale, tra cui:
 - gli habitat degli affioramenti gessosi messiniani denominati Gessi Bolognesi, con i relativi sistemi carsici, fenomeni e manifestazioni carsiche, sia ipogee che epigee, ivi compresi habitat di rilevanza comunitaria quali "grotte non ancora sfruttate a livello turistico" (Direttiva CEE 92/43, Codice Corine n.65), e di tutte le specie animali e vegetali in essi presenti;
 - gli habitat delle formazioni calanchive, in particolare quelle denominate Calanchi dell'Abbadessa, e di tutte le specie animali e vegetali in essi presenti;
 - le specie animali di interesse comunitario presenti nel territorio protetto, ovvero tutte le specie di chiroterteri tra cui, in particolare, le specie legate agli ambienti carsici (*Rhinolophus euryale*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Myotis bluthi*, *Myotis myotis*) alcune specie di rettili (*Emys orbicularis*) e di anfibi (*Triturus cristatus*, *Bombina variegata*);
- la conoscenza e la divulgazione degli ambienti sopra descritti;
- la tutela del paesaggio agrario e delle testimonianze storiche dell'insediamento umano;
- la riqualificazione della presenza antropica nel contesto dell'area protetta, intesa sia come presenza costante che utilizza il territorio per le diverse attività, sia come presenza occasionale di visitatori.

3 (obiettivi del piano territoriale)

Il Piano Territoriale del Parco, di seguito denominato PTP, elaborato ai sensi dell'art.6 della l.r.11/88, assume le finalità di cui al comma 2 come obiettivi specifici da raggiungere, nel quadro degli obiettivi generali assegnati dal PTR ai Parchi regionali, consistenti nel coordinamento delle azioni di tutela delle aree di valore naturalistico con le azioni di valorizzazione del territorio del Parco, nonché di svolgimento di attività umane compatibili, in una visione di equilibrio tra uso delle risorse e protezione dei valori ambientali.

art. 2 Effetti ed ambito di applicazione del PTP

1 (definizione)

Il PTP costituisce il progetto generale e definisce il quadro dell'assetto del territorio ricompreso nel suo perimetro, indicando gli obiettivi generali e di settore, le priorità e precisando, mediante azionamenti, norme, vincoli, incentivazioni e indirizzi, le destinazioni da osservare in relazione ai diversi usi.

2 (efficacia)

Il PTP costituisce stralcio per la parte di territori cui inerisce del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di cui all'art. 26 della LR 27/03/2000 n.20 e ha l'efficacia di piano paesistico regionale previsto al primo comma dell'art. 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431.

3 (effetti)

Il PTP determina il perimetro definitivo del Parco, sulla base del perimetro indicato nella legge istitutiva. Le indicazioni normative del PTP sono espresse sotto forma di indirizzi, direttive e prescrizioni:

- gli indirizzi costituiscono norme di orientamento per l'attività di pianificazione e programmazione dell'Ente di Gestione (di qui denominato EdG) e degli altri enti interessati al Parco; gli strumenti di pianificazione e programmazione provvederanno ad una loro adeguata interpretazione ed applicazione per quanto di rispettiva competenza;
- le direttive costituiscono norme di orientamento che debbono essere osservate nell'attività di pianificazione e programmazione, nonché negli atti amministrativi regolamentari: sono in particolare rivolte ai Comuni per la loro attività di pianificazione e regolamentazione;
- le prescrizioni costituiscono norme vincolanti, relative ad oggetti ed aree specificamente individuate dalla cartografia di piano, sono immediatamente precettive e prevalgono sulle eventuali diverse destinazioni previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale.

I Comuni territorialmente interessati al Parco adeguano i propri strumenti urbanistici alle previsioni del PTP entro dodici mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del relativo avviso di deposito. L'approvazione del PTP equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza degli interventi pubblici ivi previsti.

Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più restrittive, riguardanti gli ambiti o parti degli ambiti individuati nelle presenti norme, contenute nella legislazione e nella normativa statale e regionale nonché negli strumenti di pianificazione territoriale vigenti.

Per i temi relativi al territorio del Parco e Pre-Parco non trattati dal PTP si rimanda alle disposizioni normative e alle individuazioni cartografiche del PTCP della Provincia di Bologna.

art. 3 Contenuti, struttura ed elaborati costitutivi del PTP

1 (contenuti)

Il PTP:

- detta disposizioni generali per la salvaguardia dei beni ambientali, naturali, paesistici e culturali (titolo II, capo I delle presenti Norme);
- precisa l'articolazione di zone territoriali omogenee in relazione agli usi funzionali e produttivi, individuando le zone "A", "B", "C" e "pre-Parco" di cui all'art. 7 della l.r. 11/88, precisando quali siano le aree da sottoporre a piani urbanistici attuativi da realizzarsi da parte delle Amministrazioni comunali interessate, ai sensi della LR 27 marzo 2000 n.20, e quali siano le aree da sottoporre a progetti di intervento particolareggiati ai sensi dell'art. 18 della l.r. 11/88 (titolo II, capo II);
- determina gli interventi conservativi, di restauro e di riqualificazione da operarsi nel territorio del Parco in relazione alle specifiche zone (titolo II, capo II);
- individua le aree da destinare ad uso pubblico e le infrastrutture, nonché il sistema di accessibilità, definendone le modalità di realizzazione, (titolo II, capo III).
- stabilisce le direttive e i criteri metodologici da osservarsi nella redazione degli strumenti di pianificazione urbanistica sottordinati concernenti le aree del Parco (art. 4 e art. 23);
- individua gli immobili e i beni da acquisire in proprietà pubblica (art. 28).

2 (struttura)

Il presente PTP organizza i contenuti di cui al comma 1 del presente articolo in una struttura composta da:

- una serie di elaborati che costituisce il PTP nella sua ultima formulazione:
 - una suddivisione del territorio in zone in relazione alla natura, stato di conservazione e qualità dei luoghi, alle modalità di fruizione degli stessi, e alle regole di uso e di intervento; l'individuazione del sistema di luoghi e attrezzature destinate alla fruizione pubblica dell'area; l'individuazione di beni di interesse ambientale, naturale, paesistico e culturale da sottoporre a specifiche disposizioni di tutela e salvaguardia; tali contenuti ed elementi sono descritti in specifiche rappresentazioni grafiche atte a definire sul territorio le scelte di piano;
 - una serie di indicazioni normative per l'attuazione del PTP, che assolve alla funzione di fornire definizioni, indirizzi, direttive e prescrizioni per l'utilizzazione del territorio ricompreso all'interno dell'area protetta; le norme di attuazione specificano i vincoli e le limitazioni nonché la regolamentazione delle attività consentite e di quelle incompatibili all'interno dell'area protetta; esse disciplinano tipi e modalità quantitative e qualitative degli interventi in relazione alle caratteristiche delle diverse zone;
 - una relazione illustrativa degli obiettivi da conseguirsi, dei criteri adottati per la redazione del piano e da adottarsi per l'attuazione dello stesso, delle caratteristiche dei territori compresi nell'ambito del Parco, dei contenuti delle scelte compiute;
 - il programma finanziario di massima e l'individuazione degli interventi ritenuti prioritari.
- una serie di tre gruppi di elaborati che testimoniano il processo evolutivo della formazione del piano:
 - la sezione n. 1, *"Il processo preparatorio del Piano (1982-1988)"*, documenta le analisi tematiche volte a descrivere gli aspetti ambientali, naturali, paesistici, scientifici e storici dell'area e documenta altresì l'iter istitutivo del Parco, dal 1982 al 1988;
 - la sezione n. 2, *"Il processo di costruzione del Piano (1989-1990)"*, raggruppa i contenuti intermedi per la definizione rappresentati da approfondimenti di analisi finalizzate ad una più completa conoscenza dell'area, nonché da prime ipotesi progettuali e gestionali, sulle quali è stata avviata la collaborazione con gli enti interessati al Parco;

- la sezione n. 3, "*Il Piano Territoriale del Parco adottato e il suo iter di approvazione (1989-1996)*" è costituita dagli elaborati previsti dall'art. 8 della l.r. 11/88, e dai documenti che attestano l'iter che ha condotto alla definitiva approvazione del Piano.

L'insieme di tutti gli elaborati deve essere considerato una unica struttura di piano complessa, integrata e relazionata al suo interno, che dà origine a un unico corpo pianificatorio e normativo omogeneo.

3 (elenco degli elaborati costitutivi)

Il PTP è costituito dai seguenti elaborati:

R. Relazione illustrativa e programma finanziario di massima, cui sono allegati:

- Allegato 1 "Individuazione di ambiti di omogeneità morfologica" scala 1:10.000
- Allegato 2 "Tavola di confronto tra la zonizzazione adottata e quella modificata a seguito delle deduzioni" scala 1:10.000
- Allegato 3 "Proposta di deduzione in merito alle riserve regionali e alle osservazioni pervenute"

RV. Relazione illustrativa della Variante normativa e cartografica 2005

N. Norme di attuazione – versione integrata con le modifiche introdotte dalla Variante normativa e cartografica 2005

T. Elaborati grafici:

T1. Zone di piano – versione integrata con le modifiche introdotte dalla Variante normativa e cartografica 2005

T2. Sistema della accessibilità e della fruizione – versione integrata con le modifiche introdotte dalla Variante normativa e cartografica 2005

T3. Tutela di specifici beni di interesse ambientale, naturale e storico

- T3.1 beni di interesse ambientale e naturale
- T3.2 beni di interesse storico

V. Val.S.A.T. – elaborato introdotto dalla Variante normativa e cartografica 2005

4 (elenco degli allegati)

Sono inoltre da considerare parte integrante del PTP, secondo quanto affermato al comma 2 del presente articolo, i seguenti elaborati:

- **sezione n. 1, "*Il processo preparatorio del Piano (1982-1988)*"**

1.1 Analisi preliminari alla redazione del piano. Relazioni tematiche.

1.2 Analisi preliminari alla redazione del piano. Carte tematiche (fotoridotte a scala 1:20.000)

1.3 Iter istitutivo del Parco

- **sezione n. 2, "*Il processo di costruzione del Piano (1989-1990)*"**

2.0 Materiali di lavoro: contributi intermedi al processo di costruzione del piano

2.1 Indicazioni di settore finalizzate al piano. Relazioni tematiche

2.2 Approfondimenti di analisi finalizzate al PTP ed elaborazioni progettuali preliminari al piano

2.2.0 Carta dei caratteri del paesaggio (fotoriduzione da originale in scala 1:10.000), a cura del prof. Giorgio Pizziolo e dell'arch. Rita Micarelli

2.2.1.a Carta delle aree di interesse carsico-speleologico (scala 1:10.000), a cura del prof. Paolo Forti

2.2.1.b Carta dei terrazzi fluviali (scala 1:10.000), a cura del dott. Marco Farina

2.2.2 Carta del grado di artificialità della vegetazione (scala 1:10.000), a cura del dott. Nevio Agostini

2.2.3 Carta della gestione dei boschi (scala 1:10.000), a cura del prof. Umberto Bagnaresi e della dott.ssa Claudia Gasparini

2.2.4 Carta delle aree di interesse faunistico (scala 1:10.000), a cura del dott. Paolo Boldreghini

2.2.5 Mosaico dei PSC vigenti (fotoriduzione da originale in scala 1:10.000), a cura del Servizio Pianificazione Paesistica e del Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Bologna

2.2.6 Progetto di assetto preliminare (fotoriduzione da originale in scala 1:10.000), a cura del prof. Giorgio Pizziolo e dell'arch. Rita Micarelli

2.2.7 Primi lineamenti di intervento particolareggiato (fotoriduzione da originale in scala 1:10.000) a cura del prof. Giorgio Pizziolo e dell'arch. Rita Micarelli

2.2.8.1 Progetto di fruizione e accessibilità dell'area di interesse carsico-speleologico (scala 1:10.000, a cura del prof. Paolo Forti

2.2.8.2 Allegato all'elaborato 2.2.8.1, a cura del prof. Paolo Forti

2.2.9 Schemi tipologici di intervento (scala 1:200), a cura del prof. Giorgio Pizziolo e dell'arch. Paolo Forti

2.2.10 Schema delle aree di interesse didattico (scala 1:10.000), a cura del Centro Villa Ghigi

- sezione n. 3, "Il Piano Territoriale del Parco adottato e il suo iter di approvazione (1989-1996)"

3.1 Relazione illustrativa e programma finanziario di massima

3.1.1 Allegato all'elaborato 3.1, indicazioni di settore

3.2 Elaborati grafici di piano

3.2.1 Il Parco e i suoi rapporti programmatici con l'area urbana (scala 1:250.000 e 1:25.000)

3.2.2 Le previsioni di piano (scala 1:10.000)

3.2.3 Il sistema di accessibilità e della fruizione del Parco. Riqualficazione e riprogettazione funzionale e paesaggistica delle infrastrutture (scala 1:10.000)

3.2.4 Zonizzazione di piano e assetto delle proprietà (scala 1:10.000)

3.3 Norme di piano

3.4 Allegati agli elaborati 3.2 e 3.3

3.4.1.1 Allegato 1: Progetto di fruizione ed accessibilità dell'area di interesse carsico-speleologico (scala 1:10.000)

3.4.1.2 Allegato all'elaborato 3.4.1.1

3.4.2 Allegato 2: Carta della gestione dei boschi (scala 1:10.000)

3.4.3 Allegato 3: Schemi tipologici di intervento (scala 1:200)

art. 4 Direttive e criteri metodologici per la redazione e la revisione degli strumenti di pianificazione subordinati

1 (rapporto tra PTP e strumenti urbanistici comunali)

Le previsioni del P.T.P. sono immediatamente precettive e prevalgono sulle norme e destinazioni d'uso degli strumenti urbanistici comunali vigenti. Questi ultimi dovranno essere resi conformi entro dodici mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del relativo avviso di deposito, oppure ad esso conformemente elaborati.

Il PTP stabilisce direttive e criteri per la redazione e l'adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, al fine di compatibilizzarne gli obiettivi con quelli del Parco, in quanto veri e propri strumenti attuatori delle scelte del PTP.

Le indicazioni del PTP hanno effetto diretto sulla pianificazione urbanistica comunale, nelle parti di territorio ricomprese all'interno del perimetro del Parco e del Pre Parco, con particolare riferimento:

- alla zonizzazione;
- alla destinazione di aree all'uso pubblico;
- alla previsione di infrastrutture;
- alle norme per la salvaguardia dei beni ambientali, naturali, paesistici e culturali;
- agli obiettivi e ai contenuti dei Piani Particolareggiati individuati dal PTP.

2 (direttive agli strumenti urbanistici comunali)

La pianificazione comunale dovrà dunque:

- recepire tutte gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni del PTP che abbiano effetto sugli strumenti urbanistici comunali;
- disporre le modifiche alle zonizzazioni di piano per adeguarle alle indicazioni del PTP;
- elaborare i Piani Particolareggiati previsti dal PTP, approfondendone le modalità di progettazione sulla base degli obiettivi individuati dal PTP;
- stabilire la normativa a salvaguardia dei beni di interesse storico-paesistico secondo le modalità di cui all'art. 17 e all'art. 17bis, provvedendo all'approfondimento delle indagini storiche sui nuclei storici, sugli insediamenti isolati, sui percorsi di interesse storico e paesistico;
- definire le caratteristiche costruttive, tipologiche e formali coerenti con le tradizioni locali, nel cui rispetto devono essere effettuati gli interventi edilizi previsti o consentiti all'interno del Parco nel rispetto delle presenti norme e definire le limitazioni all'altezza ed alle sagome dei manufatti edilizi necessarie per assicurare la salvaguardia degli scenari d'insieme e la tutela delle particolarità geomorfologiche nelle loro caratteristiche sistemiche, nonché per assicurare la visuale del sistema dei crinali;
- elaborare una tabella/abaco di riferimento per colori e materiali da utilizzare negli interventi edilizi, concordata con l'EdG.

3 (pianificazione delle aree incluse in pre-Parco)

Le zone di pre-Parco sono esterne al Parco, costituendo le aree contigue di cui all'art. 32 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, e di cui alla lett. e) dell'art. 25 della legge regionale 17 febbraio 2005 n. 6; il Piano Territoriale del Parco, costituendo stralcio del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ed avendo l'efficacia di piano paesistico regionale ai sensi della l. 431/85, costituisce il parametro per l'accertamento di compatibilità degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale relativamente al territorio ricompreso nella zona di pre-Parco. Gli strumenti urbanistici e regolamentari comunali dovranno comunque recepire le norme di tutela di cui al capo I del titolo II delle presenti norme, ciascuno per le materie di propria competenza.

capo II Strumenti di attuazione e gestione - procedure

art. 5 Progetti di intervento particolareggiato (PdIP)

1 (definizione)

Il PdIP, di cui all'art.18 della l.r. 2/4/88 n.11 così come integrata dalla l.r. 12/11/92 n.40, riguarda la realizzazione, per iniziativa dell'EdG, di interventi particolarmente complessi sia per i contenuti che per la necessaria concertazione tra soggetti interessati. Tali progetti, i cui obiettivi sono definiti dal presente PTP (art. 21), attuano le previsioni del piano progettando gli interventi prescritti; risultano in questo modo essere strumenti di approfondimento, specificazione e articolazione nell'attuazione del piano.

Il PdIP di cui alle presenti norme assume l'efficacia di Progetto di Intervento Particolareggiato di cui all'art. 27 della LR 6/2005.

2 (elaborati progettuali)

Gli elaborati costitutivi del PdIP potranno variare a seconda dello specifico tema da trattare, ma dovranno comunque articolarsi nelle seguenti fasi, ognuna documentata da apposite relazioni:

- a) analisi del sito, che ne approfondisca gli aspetti geologici, geomorfologici, idrologici, pedologici, microclimatici, vegetazionali, faunistici, fornendo una sintesi completa dei caratteri ambientali del sito nello stato di fatto;
- b) valutazione di differenti ipotesi progettuali nella definizione di massima (interventi previsti e loro costo) in relazione agli effetti potenziali indotti sull'ambiente, come descritto al punto a);
- c) progetto dettagliato della soluzione prescelta, con definizione delle modalità, dei tempi e dei costi di attuazione, delle mitigazioni dell'impatto nella fase cantieristica.

3 (procedura)

Il PdIP viene adottato dall'EdG, che ne dispone il deposito per sessanta giorni consecutivi presso la propria sede e presso la segreteria dei comuni territorialmente interessati. Del deposito viene data notizia mediante avvisi affissi presso la sede dell'EdG e nell'Albo pretorio dei Comuni del Parco, nonché mediante idonee forme di pubblicità. Entro il termine del deposito chiunque ha facoltà di prendere visione del progetto e può presentare al Consorzio osservazioni e proposte scritte. I proprietari di beni immobili interessati dal PdIP possono presentare opposizioni. L'EdG nei sessanta giorni successivi deduce su osservazioni, proposte ed opposizioni presentate. Trascorso tale termine il PdIP è trasmesso alla Provincia unitamente alle osservazioni proposte ed opposizioni ed alle deduzioni. La Provincia entro novanta giorni approva il PdIP, anche apportando d'ufficio le modifiche necessarie a renderlo coerente con il PTP. Il PdIP approvato è depositato presso la sede dell'EdG e dei Comuni interessati. La Provincia provvede alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di avvenuta approvazione.

art. 6 Parere di conformità

1 (ambito di applicazione)

I piani comunali relativi ad aree ricadenti all'interno del Parco e del Pre Parco, nonché i piani ed i programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno delle aree di Parco e di Pre Parco, in particolare di quelli previsti da norme e regolamenti vigenti, sono sottoposti a Parere di Conformità rispetto al presente Piano ed al Regolamento del Parco, rilasciato dall'Ente di Gestione ai sensi dell'Art. 14 quinquies della L.R. n. 11/88.

Il Parere di Conformità di cui alle presenti norme assume l'efficacia di Parere di Conformità di cui all'art. 39 della LR 6/2005.

2 (procedura)

Il Parere di Conformità è richiesto, all'E.d.G., dai Comuni e dagli altri Enti cui competano i piani ed i programmi di cui al comma precedente, preventivamente alla loro approvazione.

L'E.d.G. si pronuncia entro 60 gg dal ricevimento della richiesta.

Il Parere di Conformità può contenere prescrizioni ed indicazioni condizionanti l'approvazione del Piano.

Trascorso il termine di cui sopra il Parere si intende rilasciato positivamente.

Per il rilascio del Parere di Conformità, l'E.d.G. può avvalersi della consulenza del Comitato Tecnico Scientifico.

Il termine per il rilascio del P.d.C. può essere interrotto una sola volta per la richiesta di precisazioni o integrazioni della documentazione.

art. 6 bis Nulla Osta del Parco

1 (ambito di applicazione)

Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 12, preventivamente alla realizzazione di progetti relativi ad attività, impianti, opere, che ricadono all'interno del territorio del Parco e del Pre-Parco, con esclusione delle aree ricadenti nei territori urbanizzati, di cui all'art. 28, comma 2, della L.R. n. 20/2000, come delimitati dal presente Piano, deve essere richiesto un Nulla-osta all'Ente di gestione del Parco che ne attesti la conformità alle disposizioni del Piano e del Regolamento del Parco.

Il nulla-osta assume anche valore di rilascio di autorizzazione paesaggistica qualora sia intervenuta un'intesa con il Comune interessato per l'esercizio delle funzioni dell'Ente di Gestione del Parco.

2 (elaborati di progetto)

Le richieste di Nulla-osta, oltre che dagli elaborati e tavole di progetto richiesti dalle vigenti norme per le diverse tipologie di opere, impianti, attività, dovranno essere presentate corredate da:

- una illustrazione dettagliata anche fotografica dell'area e/o dell'edificio su cui si interviene che metta in particolare evidenza il contesto ambientale e paesaggistico in cui sono inseriti;
- una relazione sulle modalità di realizzazione e di esercizio delle attività e/o opere previste dal progetto in cui si mettono in evidenza:

1. le caratteristiche delle connessioni ai servizi di rete (elettriche, telematiche, acquedottistiche, smaltimento acque,) e, quando richiesto, l'esistenza delle condizioni di antropizzazione di cui all'appendice 1 delle presenti norme;
2. i criteri e le misure adottate per la mitigazione degli impatti prevedibili sia in fase di cantiere che di esercizio;
3. le opere di tutela e miglioramento paesaggistico ed ambientale ove richiesto (art. 19, c. 6, art. 20, c. 6) (vedi anche art. 11 c.6) ai sensi delle presenti norme;

- una elaborazione grafica relativa allo stato dei luoghi previsto ad avvenuta realizzazione dell'attività e/o dell'opera.

Il nulla-osta non è richiesto in tutti i casi nei quali le tipologie di opere, impianti e attività sono riferibili a interventi di MO e MS, purchè non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, e ad esclusione di quelle che prevedono modifiche nei colori e nei materiali di finitura se il Comune non si è dotato di quanto previsto al punto 2) dell'articolo 4 delle presenti norme, alle normali operazioni colturali nelle zone B, C e di pre-parco, come ammesse dalle presenti norme.

Il Regolamento (RP) potrà introdurre ulteriori specifiche per tipologia di progetto alle norme di cui al presente comma.

3 (procedure)

L'avente titolo ad intervenire, o lo Sportello unico per l'edilizia nei casi previsti dalla normativa vigente, presenta all'EdG richiesta di Nulla-osta.

Il termine entro cui rilasciare il Nulla-osta è di 60 gg. Nel caso di inutile decorrenza del termine, il Nulla-osta medesimo si intende rilasciato. Il termine di cui sopra può essere interrotto una sola volta per richiesta di chiarimenti o di documentazione integrativa. La documentazione integrativa deve essere presentata entro 60 gg dalla richiesta decorsi i quali il Nulla-osta si intende negato.

Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è pubblicato contemporaneamente all'albo del Comune interessato e all'albo dell'E.d.G. L'E.d.G. dà notizia per estratto, con le medesime modalità dei pareri rilasciati positivamente e di quelli determinati per decorrenza dei termini. Per il rilascio del Nulla-osta l'E.d.G. si può avvalere della consulenza del Comitato Tecnico Scientifico.

art. 7 Programma di Sviluppo del Parco

1 (definizione)

Il Programma di Sviluppo del Parco, di cui all'art.16 della l.r. 11/88 modif.e integrata dalla l.r. 40/92, individua le forme e i modi di agevolazione e promozione delle attività ed iniziative compatibili con le finalità del Parco, nel rispetto delle scelte del presente PTP.

Il Programma di sviluppo del Parco di cui alle presenti norme assume l'efficacia di Programma triennale di gestione e valorizzazione del Parco, di cui all'art. 34 della LR 6/2005.

2. (contenuti)

Il Programma di Sviluppo del Parco:

- definisce i progetti di intervento per l'attuazione del PTP, specificandone priorità, obiettivi, tempi di realizzazione, risorse necessarie e fonti di finanziamento;
- individua le modalità specifiche secondo cui orientare assetti colturali e pratiche agricole compatibili con l'ambiente e con gli obiettivi del PTP;
- prevede altre forme e modi di promozione, tra cui attività di formazione e qualificazione professionale.

3. (validità e procedura)

Il Programma di Sviluppo del Parco ha validità da tre a cinque anni; è adottato dall'EdG ed è approvato dalla Giunta Regionale, sentiti gli Enti locali territorialmente interessati.

4. (accordi di programma)

Possono essere stipulati, per la effettiva realizzazione del Programma di Sviluppo del Parco, appositi accordi di programma, ai sensi dell'art. 27 della l. 8 giugno 1990 n. 142 e dell'art. 40 della L.R. 24 marzo 2000 n. 20.

art. 8 Regolamento del Parco

1 (definizione e contenuti)

Il regolamento del Parco (RP), di cui all'art.20 della l.r. 11/88 modif.e integrata dalla l.r. 40/92, in conformità alle previsioni, alle prescrizioni ed ai vincoli del PTP, in via esemplificativa e non esaustiva:

- disciplina le attività consentite (attività e manifestazioni sportive, culturali e ricreative);
- definisce i criteri e precisa le modalità per la tutela, la conservazione e la gestione del patrimonio naturale inteso come insieme di specie floristiche e faunistiche ed i loro habitat; in particolare

disciplina le modalità di raccolta dei prodotti spontanei della terra e le modalità per l'esercizio venatorio nel Pre Parco in osservanza delle norme vigenti;

- determina la gradualità delle sanzioni previste dall'art. 30, nonché i criteri e i parametri degli indennizzi previsti dall'art. 31;
- definisce i criteri per l'accesso al Parco ovvero le modalità di fruizione del sistema dell'accessibilità di cui al capo III del titolo II del PTP; definisce inoltre sulla base dei programmi di monitoraggio di cui al successivo art. 9, i limiti quantitativi e temporali dei carichi antropici per le zone di maggiore fragilità e sensibilità;
- fornisce specifiche relativamente ai materiali utilizzabili per interventi all'interno del Parco, alla segnaletica, alle attrezzature per la fruizione.

Il Regolamento del Parco di cui alle presenti norme assume l'efficacia di Regolamento generale del Parco di cui all'art. 32 della LR 6/2005.

2 (procedure)

Il RP è elaborato dall'ente di gestione ed approvato dalla Provincia entro centottanta giorni dall'approvazione del PTP; deve inoltre essere inviato alla Giunta Regionale che può apportarvi modifiche entro i successivi novanta giorni, decorsi i quali il RP acquista efficacia.

art. 9 Monitoraggio ambientale

1 (finalità)

Al fine del controllo dinamico degli effetti ambientali degli interventi di trasformazione e conservazione all'interno dell'area protetta, al fine di contribuire alla ricerca scientifica e al fine di fornirsi degli strumenti necessari ad una adeguata informazione sulle attività svolte, l'EdG promuove attività di monitoraggio ambientale.

2 (sistema di monitoraggio ambientale)

- monitoraggio delle specie, con particolare riguardo per le specie di particolare interesse di cui agli art. 11 e 13 e di quelle in condizioni critiche (minacciate); parte dell'azione di monitoraggio delle specie è costituita dalla redazione e dall'aggiornamento di una check-list delle specie individuate nel Parco e nel pre-Parco, con cura particolare per l'individuazione delle specie rare e minacciate individuate secondo criteri biogeografici (corotipi rari) e ecologici (specie di habitat rari);

- monitoraggio delle modalità di fruizione antropica del territorio protetto.

Per gli habitat sono da individuare e controllare parametri che ne attestino la rarità, la diversità biologica ed ecologica; per le specie e le popolazioni sono da considerare le presenze, la distribuzione, la rarità, l'endemicità, l'apporto alla diversità ecologica e biologica, il significato come "specie chiave" all'interno dell'ambiente di riferimento.

Le azioni di monitoraggio dovranno essere condotte con metodologie a basso impatto ambientale, favorendo l'utilizzazione di bioindicatori.

3 (effetti delle azioni di monitoraggio)

I risultati delle azioni di monitoraggio di cui al presente articolo, potranno indicare all'EdG l'opportunità di misure di disciplina da inserire nel Regolamento del Parco e/o di provvedimenti straordinari nel caso ciò sia necessario per la migliore tutela e conservazione del patrimonio naturale o per garantire la sicurezza dei visitatori. Tali misure di durata temporalmente limitata saranno assunte sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico.

titolo II NORME TERRITORIALI

capo I Disposizioni generali per la salvaguardia dei beni ambientali, naturali, paesistici e culturali nel Parco e nel Pre-Parco

art. 10 Tutela degli ambienti ipogei

1 (definizione)

I fenomeni carsici sono una delle principali caratteristiche del Parco: la varietà e complessità delle grotte è di grande interesse sia sotto il profilo geologico e speleologico che per gli aspetti biologici, archeologici e paleontologici. La presente norma è finalizzata alla tutela del valore naturalistico delle cavità presenti nel Parco, e alla promozione della fruizione delle stesse cavità ove essa non risulti in contrasto con la tutela di tale valore.

2 (catasto delle cavità)

Si considerano cavità esistenti quelle regolarmente registrate al "catasto regionale delle grotte", conservato dalla Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna, di cui al comma 1 dell'art. 3.bis della legge regionale 9 aprile 1985 n. 12.

3. (accesso)

Al fine di favorire la fruizione speleologica e didattica degli ambienti ipogei, pur mantenendo il grado di protezione degli stessi richiesto dalle finalità del Parco, la norma stabilisce diversi gradi di protezione a seconda delle caratteristiche delle cavità individuate. Ad ogni grado di protezione corrispondono relative modalità di fruizione ammesse.

I percorsi di accesso alle cavità sono transitabili, con le limitazioni derivanti dalla normativa della zona in cui ricadono; l'accesso dal percorso all'interno della cavità può essere controllato o non controllato, ma è comunque sempre regolamentato, ed ammesso a seconda delle categorie di protezione delle grotte, di seguito definite:

- *GR) cavità ad accesso regolamentato e controllato per la fruizione speleologica:*

- l'accesso è autorizzato dall'EdG per l'attività speleologica, può essere soggetto a limitazioni in relazione ai fini di protezione generale delle cavità, rientrano in questa tipologia: la Grotta delle Pisoliti (n. 550 del "catasto regionale delle grotte"), il Buco dei Buoi (n. 29), il Buco del Belvedere (n. 6), la Grotta Serafino Calindri (n. 149), la Grotta Nuova (o Grotta Carlo Pelagalli, n. 425), la Grotta del Bosco (n. 93), la Grotta Coralupi (n. 92), la Grotta Secca (n. 73), la risorgente Acquafredda (n. 4), il Buco del Muretto (n.483);

- *GS) cavità riservate ad attività di ricerca scientifica:*

l'accesso è ammesso per soli motivi di ricerca scientifica e previa autorizzazione dell'EdG; rientra in questa tipologia la Grotta Novella (n. 287), nella quale possono essere eseguiti interventi di manutenzione, potenziamento e sostituzione delle attrezzature per la ricerca scientifica;

- *GT) cavità destinate alla fruizione turistica:*

l'accesso è ammesso per motivi didattici ed escursionistici, nonché per la ricerca e l'osservazione scientifica, previa autorizzazione dell'ente di gestione, che regolamerterà gli accessi in relazione ai fini di protezione ambientale delle cavità e ai risultati del sistema di monitoraggio di cui all'art. 9; rientrano in questa tipologia la Grotta della Spipola (n. 5) e la Grotta del Farneto (n. 7); in

queste grotte sono ammessi interventi di manutenzione per garantire l'accessibilità agli scopi suddetti.

Gli accessi alle cavità di tipo GR, GS e GT sono indicati sull'elaborato T3.1 del PTP e sono controllati mediante chiusura dell'entrata alle grotte.

Tutte le altre cavità esistenti hanno accesso non controllato ma soggetto a regolamentazione; l'accesso è riservato all'attività speleologica.

Le modalità di accesso agli ambienti ipogei per i fini indicati saranno precisate dal RP, secondo i criteri sopra stabiliti e tenendo conto dei risultati del sistema di monitoraggio di cui all'art. 9, in virtù dei quali potranno essere deliberate dall'ente misure urgenti per la protezione degli stessi ambienti.

L'EdG può deliberare, sulla base di motivate esigenze legate al mutare delle necessità di protezione delle cavità, con il parere positivo del Comitato Tecnico Scientifico, il passaggio di una cavità dall'una all'altra categoria di protezione.

4 (modalità di intervento)

Gli interventi di manutenzione, consolidamento, sistemazione delle soglie di accesso sono realizzati esclusivamente dal Parco con modalità tali da garantire la conservazione delle cenosi di grotta, le morfologie naturali e la minimizzazione degli impatti visivi.

Date le particolari condizioni di instabilità e dissesto presenti in prossimità degli accessi delle cavità contrassegnate dai nn. 6 e 8 sull'Elaborato T3.1, rispettivamente in località "Buca di Budriolo" e "Grotta del Farneto", gli interventi di cui al precedente capoverso potranno essere realizzati solo previa accurate indagini geognostiche e geodinamiche che ne accertino la necessità e fattibilità.

Qualora si procedesse alla loro realizzazione sarà attivato un adeguato sistema di monitoraggio delle condizioni di stabilità dell'area.

5 (prescrizioni)

E' comunque vietata qualsiasi attività di raccolta ed asportazione di fossili, minerali e concrezioni, nonché di reperti paleontologici e archeologici negli ambienti ipogei.

art. 10 bis Conservazione degli habitat naturali

1. Ai fini della conservazione degli habitat naturali e degli habitat delle specie di cui agli allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 i siti proposti per la costituzione della rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria "(S.I.C.)") di cui agli artt. 3 e 4 della Direttiva citata sono sottoposti a particolari misure di conservazione per il loro mantenimento o ripristino in relazione al rischio di degrado e distruzione presente.
2. I siti designati come "Zone Speciali di Conservazione" (Z.S.C.) ai sensi dell'art. 4 c.4 della Direttiva citata sono sottoposti alle misure di conservazione necessarie e opportune per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie anche in recepimento di disposizioni regionali, statali, e comunitarie allo scopo emanate.
3. Le norme di cui al comma precedente si applicano alle "Zone di Protezione Speciale, Z.P.S." di cui alla direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979, art. 4, c. 1.
4. Le opportune misure per la conservazione dei siti di cui ai commi precedenti sono individuate attraverso il Regolamento del Parco, che provvede anche ad indicare gli interventi da realizzare a tal fine in via prioritaria e/o attraverso gli strumenti previsti dalla Direttiva stessa (Piano di Gestione).

5. Il Parco provvede, anche in coordinamento ed in concorso con altri soggetti, ad individuare gli interventi per la conservazione e gestione delle Z.S.C. e Z.P.S. attraverso progetti eligibili ai contributi comunitari sul regolamento "LIFE" n. 1973/92/CEE e sue modificazioni.
6. Ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. n. 7/2004 i piani, i progetti o gli interventi che ricadano all'interno del pSIC IT4050001 "Gessi bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa" dovranno essere accompagnati da una "studio di incidenza" come previsto dall'art. 5, c. 2 del D.P.R. n. 357/1997. La valutazione di incidenza è effettuata secondo quanto previsto dalla LR 7/2004 al capo III e IV.

art. 11 Tutela della flora e della vegetazione

1 (elementi floristici protetti - prescrizioni)

Oltre le specie indicate dalla Legge Regionale n. 2 del 1977 le seguenti entità floristiche sono particolarmente protette dal presente piano; la tutela è valida sia nel territorio del Parco che nel Pre-Parco:

1. 195 - Leccio (*Quercus ilex* L.)
2. 684 - Isopiro (*Isopyrum thalictroides* L.)
3. 698 - Speronella lacerata (*Delphinium fissum* W. e K.)
4. 1408 - Rosa di San Giovanni (*Rosa sempervirens* L.)
5. 1549 - Cotognastro bianco (*Cotoneaster nebrodensis* (Guss) C. Koch)
6. 2193 - Tiglio nostrano (*Tilia platyphyllos* Scop.)
7. 2288 - Cisto a foglie di salvia (*Cistus salvifolius* L.)
8. 2634 - Erica arborea (*Erica arborea* L.)
9. 2782 - Fillirea (*Phillyrea latifolia* L.)
10. 4606 - Scilla autunnale (*Scilla autumnalis* L.)
11. 4688 - Aglio orsino (*Allium ursinum* L.)
12. 4697 - Aglio maggiore (*Allium nigrum* L.)
13. 4748 - Giglio puzzolente (*Iris fetidissima* L.)
14. 5301 - Dragontea (*Dracunculus vulgaris* Schott)

E' vietato l'abbattimento, il taglio, il danneggiamento, l'estirpazione e la raccolta dell'intera pianta o di sue parti, ivi compresi fiori, frutti, semi e radici di tutti gli esemplari appartenenti alle specie del presente elenco. La speciale protezione accordata alle sopraelencate specie deriva dalla condizione di rarità e vulnerabilità riscontrata nell'area in questione ed è in relazione al particolare significato naturalistico. Eventuali deroghe al divieto previsto dal presente articolo potranno essere concesse dall'EdG per finalità di ricerca scientifica, per interventi di impianto ai fini della conservazione.

Il Regolamento del Parco può aggiornare l'elenco di specie di cui al presente comma.

2 (elementi vegetazionali notevoli - prescrizioni)

Il presente Piano tutela elementi vegetazionali di pregio presenti nel territorio del Parco e del Pre-Parco, individuati dall'elaborato T3.1. Il pregio si riferisce sia al significato biologico ed ecologico del singolo esemplare o del gruppo, come pure al valore paesaggistico e scenico, al significato storico e culturale.

Tali elementi sono direttamente protetti dal presente piano, mediante le seguenti prescrizioni:

- non può essere consentito alcun tipo di intervento ad eccezione di quelli mirati al mantenimento del buono stato vegetativo delle piante e di difesa fitosanitaria, di ripristino di elementi complessi, oppure interventi determinati da motivi di eccezionale gravità, quali il pericolo di arrecare danni a persone o cose. In questi casi su preventiva autorizzazione dell'EdG, sono ammessi interventi eccezionali, anche non strettamente legati alla buona salute della pianta, come la potatura. Tali interventi sono di competenza del proprietario e vanno attuati con criteri e tecniche tali da non

compromettere lo stato di salute dell'albero e da non alterarne eccessivamente la morfologia naturale. Gli interventi di maggiore complessità sugli elementi di cui alle lettere F, G, P, S, Mg di cui all'Elaborato T3.1 possono essere realizzati anche dal Parco a suo carico previo assenso dei proprietari e stipula di una convenzione con cui questi ne assumano la cura e conservazione. E' peraltro vietato asportare alberi vecchi e cavitati.

3 (raccolta di vegetali o loro parti)

La raccolta delle piante selvatiche appartenenti alla flora spontanea o di loro parti all'interno del Parco e del Pre-Parco è in generale vietata; potrà avvenire, per qualunque impiego (uso officinale, edule o altro), in conformità alle normative nazionali e regionali vigenti in materia, secondo quanto previsto dal RP e comunque in modo da limitare al minimo il disturbo per l'ambiente naturale e le sue componenti; nel RP verranno indicate le specie ed i quantitativi consentiti nonché la procedura autorizzativa necessaria per la raccolta.

L'EdG può autorizzare la raccolta di frutti e semi per la produzione di piantine di origine certificata compatibilmente alle esigenze di conservazione naturalistica.

Il RP disciplinerà le modalità di raccolta e utilizzo dei semi e dei frutti, con l'indicazione delle specie utilizzabili e l'ubicazione delle zone in cui può essere effettuata la raccolta.

4 (incentivi e adempimenti)

L'EdG, attraverso i propri strumenti di gestione si farà carico di acquisire e assegnare finanziamenti per la tutela e la conservazione degli elementi vegetazionali notevoli di cui al precedente comma 2 e per interventi conservativi e di salvaguardia.

L'EdG curerà inoltre la segnalazione in loco degli elementi di interesse mediante opportune tabelle segnaletiche.

Sarà cura dell'EdG proporre alla Giunta Regionale di decretare per gli elementi di cui al comma 2 la protezione disposta dall'art.6 della l.r. 2/77.

5 (interventi sulla vegetazione non boschiva: indirizzi e prescrizioni)

Nel caso il deterioramento delle condizioni ambientali possa mettere a rischio specie vegetali ed esemplari floristici di interesse conservazionistico, visti i risultati dell'azione di monitoraggio di cui all'art. 9, l'EdG, sentito il CTS, potrà stabilire misure eccezionali temporanee volte a tutelare le specie o gli esemplari suddetti.

6 (prescrizioni per interventi sulla vegetazione delle aree di pertinenza di edifici)

In caso di interventi edilizi che coinvolgano la sistemazione delle aree di pertinenza di edifici, come definita dal RP, dovrà essere posta particolare attenzione alla tutela e salvaguardia delle alberature esistenti in quanto appartenenti alla flora e vegetazione spontanea autoctona e/o costituenti elementi vegetazionali di interesse storico-culturale nelle aree su cui si interviene, avendo cura della protezione degli apparati radicali, rispettando opportune distanze di salvaguardia tali da conservare la struttura dell'albero nella sua integrità, adottando eventuali misure di salvaguardia anche nella fase di costruzione. Sono ammessi e incentivati interventi di miglioramento, che prevedano l'abbattimento di esemplari arborei e arbustivi incongrui e la loro sostituzione con esemplari appartenenti alle specie autoctone ed a quelle di cui al successivo comma 7.

7 (specie da utilizzare per interventi nel Parco)

Il RP stabilirà quali siano le specie prioritarie da impiegare per interventi all'interno del territorio protetto, nonché le specie da escludere.

8 (programma di studi, ricerche e approfondimenti)

L'EdG avvierà un apposito programma di ricerca per la verifica e l'aggiornamento del censimento degli elementi vegetazionali significativi del Parco e del pre-Parco.

art. 12 Tutela e gestione delle aree forestali

1 (definizioni e finalità)

Le aree forestali, cui fanno riferimento le presenti norme, sono quelle definite dalle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, e come individuate dalla Carta Forestale della Provincia di Bologna. Le formazioni forestali, in particolare nelle zone A e B del Parco, devono assumere il ruolo di esprimere le potenzialità naturali della vegetazione locale. Le finalità generali da perseguirsi sono dunque relative alla conservazione di cenosi tipiche locali, biologicamente e strutturalmente complesse, differenziate secondo il tipo di stazione. Gli interventi considerati ammissibili per il conseguimento delle suddette finalità sono differenziati per tipo di vegetazione e per zona di piano, come specificato di seguito al comma 3 del presente articolo.

2 (procedure)

I piani ed i programmi in materia sono sottoposti al parere di conformità di cui all'art. 6.

Gli interventi che necessitano o di comunicazione o autorizzazione, per le quali l'Ente di Gestione rilascerà il Nulla - Osta, devono essere autorizzati dall'Ente delegato in materia forestale ai sensi dell'art. 16 della l.r. 30/81 (Amministrazione provinciale o Comunità Montana); per tali interventi si applica la procedura di cui al precedente art. 6 bis.

Le comunicazioni e le richieste di autorizzazione dovranno essere conformi alla *modulistica allegata*, predisposta dagli Enti competenti in materia in collaborazione con l'EdG del Parco.

La richiesta di Nulla-osta deve contenere specifiche informazioni in merito a:

- ubicazione dell'area interessata dall'intervento su C.T.R. in scala 1:5000 o 1:10000;
- ubicazione dell'area interessata dall'intervento su estratto di mappa catastale;
- indicazione della Zona di Parco in cui ricade l'area interessata dall'intervento;
- superficie dell'area interessata dall'intervento;
- tipo di soprassuolo, specie prevalenti, età, grado di copertura, classi diametriche prevalenti e altezze prevalenti (solo per i soprassuoli boschivi);
- breve descrizione dell'intervento.

3 (norme generali per la gestione del bosco)

Gli interventi realizzabili e le relative procedure sono soggette alle indicazioni delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, ad esclusione dei casi di seguito specificati.

- Si prevede che tutto il materiale di risulta degli interventi effettuati in bosco sia rilasciato o sull'area di caduta o raggruppato in cataste allo scopo di garantire il mantenimento della fertilità dei suoli e di favorire gli organismi saproxilici (come indicato dalla Raccomandazione n° (88) 10 del Consiglio d'Europa), fatte salve le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale relative alle aree laterali alla viabilità e ai corsi d'acqua.
- Si prescrive il rispetto, per quanto possibile, di tutte le specie arbustive spontanee, tipiche della fase evolutiva della vegetazione autoctone, durante le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco del materiale utilizzato.
- La conversione dei cedui all'alto fusto dovrà essere realizzata:
 - a) nelle formazioni termoxerofile (in genere querceti con prevalenza di roverella, a densità non eccessiva e a scarso ricaccio pollonifero), favorendo l'evoluzione naturale, tendendo ad una conversione naturale in alto fusto, intervenendo solo con scopi di indirizzo e controllo (eliminazione del materiale secco o seccaginoso e irrimediabilmente dominato);

b) nelle formazioni mesofile mediante graduali diradamenti selettivi e frequenti, avendo comunque, cura di favorire la massima diversificazione specifica salvaguardando, in particolare, le specie spontanee secondarie presenti.

Con riferimento al territorio del Parco e del Pre-Parco, ai fini dell'applicazione di quanto sopra:

- le formazioni termoxerofile arboree sono individuate nella Carta Forestale della Provincia di Bologna dai poligoni che presentano come prima specie *Quercus pubescens* o Robinia pseudoacacia;
 - le formazioni mesofile arboree sono individuate dai poligoni che presentano come prima specie Castagno, Cerro o Frassino maggiore.
- Gli interventi d'indirizzo e controllo consistono nell'eliminazione del materiale secco di piante deperienti o malate, creando artificialmente moderate aperture nella vegetazione atte a favorire l'evoluzione naturale dei popolamenti; in quei casi dove si verifichi che, a distanza di 3-4 anni, non si è insediata alcuna specie in grado di favorire la biodiversità e la complessità strutturale del popolamento si può prevedere l'inserimento artificiale di specie arbustive ed arboree autoctone.
- Non rientrano tra le operazioni di contenimento a margine dei coltivi, le normali pratiche agronomiche di eliminazione di rami, arbusti e rovi al limite dei campi che vengono periodicamente effettuate, per agevolare le lavorazioni meccaniche e per favorire l'ottimale insolazione delle colture agricole.
- Nel caso del taglio di utilizzazione del ceduo puro o a prevalenza di robinia si stabilisce, sulla base degli usi consuetudinari, un turno minimo di 15 anni, quindi superiore a quello stabilito dalla PMPF. In questi soprassuoli sarà necessario più che in altri mantenere tutte le specie diverse dalla robinia per garantire che le matricine scelte siano prevalentemente di specie diverse dalla robinia, nonché il rilascio di almeno un pollone per ceppaia di robinia, per contrastare un vigoroso ricaccio di numerosi polloni.

3 bis (raccolta di prodotti secondari del bosco)

La raccolta, a scopo alimentare o a qualsiasi altro scopo, dei prodotti secondari del bosco è ammessa in modo regolamentato; il regolamento per la raccolta dei prodotti secondari del bosco è parte integrante del RP. I criteri cui il regolamento dovrà attenersi sono quelli della conservazione dell'ambiente boschivo nel suo complesso e della riproducibilità delle risorse da prelevare.

4 (approfondimenti da attivare)

Al fine di migliorare la conoscenza delle formazioni forestali, per ottimizzare le misure di tutela delle stesse, per determinare i criteri e i parametri che devono essere contenuti nel RP per gli eventuali indennizzi l'EdG attiverà le necessarie ricerche e, in particolare, curerà la redazione di una "carta forestale" del territorio interessato da realizzarsi secondo la metodologia predisposta dalla Regione Emilia-Romagna.

art. 13 Tutela faunistica

1 (indirizzi per la tutela e la valorizzazione della fauna)

Il patrimonio faunistico è tutelato attraverso il mantenimento e la conservazione degli habitat, eventualmente anche attraverso interventi di recupero, ovvero mediante la realizzazione di progetti di reintroduzione.

L'EdG promuove la conoscenza della fauna del Parco predisponendo materiali divulgativi e percorsi attrezzati o aree faunistiche; in particolare predispone percorsi schermati e punti di osservazione (capanni, altane, ecc.) in zone significative sotto l'aspetto zoologico; propone inoltre attività finalizzate alla diffusione delle conoscenze sulla fauna.

2 (prescrizioni generali per la protezione della fauna)

All'interno del Parco e del Pre - Parco è fatto divieto a chiunque di uccidere, catturare e disturbare volontariamente la fauna selvatica, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.

L'EdG, sentito il CTS, può autorizzare la cattura di esemplari animali nell'ambito di ricerche scientifiche volte alla conoscenza della fauna e dell'ecosistema. La metodica di cattura, come anche i metodi di eventuale marcatura, verranno stabilite al momento dell'autorizzazione, tenendo conto di limitare al minimo il rischio legato alle operazioni di cattura - trappolamento e di marcatura.

E' vietato effettuare il rilascio di animali nel territorio del Parco e del Pre - Parco.

Eventuali operazioni di reintroduzione e ripopolamento delle specie di particolare interesse conservazionistico per il Parco dovranno avvenire secondo le modalità stabilite dal Regolamento e dallo specifico progetto approvato dal Parco su parere del CTS ed in conformità alle vigenti norme di Legge ed al Piano Faunistico regionale.

In caso di dimostrati squilibri del sistema ecologico l'EdG potrà autorizzare, previo parere favorevole dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, interventi di cattura, allontanamento ed eventualmente abbattimento di esemplari secondo le modalità stabilite da un apposito programma di intervento; nel dar corso allo stesso si procederà inizialmente adottando i cosiddetti "metodi ecologici" previsti all'art.19 della legge 157/92 ed eventualmente indicati dall'I.N.F.S.; solo dopo aver verificato l'inefficacia degli stessi verranno realizzate le catture e/o gli abbattimenti. In caso si intenda procedere all'abbattimento degli animali catturati, gli esemplari dovranno essere soppressi in maniera eutanasica.

Al fine di evitare disturbo o uccisione della fauna selvatica, è vietato fare vagare i cani liberi nel Parco e al di fuori delle aree eventualmente adibite nel Pre Parco e contrassegnate con relativi cartelli e secondo le modalità stabilite dal RP. In tutto il territorio del Parco e del Pre-parco e' vietato l'allevamento di cani.

3 (attività venatoria - prescrizioni e indirizzi)

Nelle zone "A", "B" e "C" è vietato l'esercizio venatorio, secondo quanto disposto dalle leggi vigenti. Nelle zone di "pre-Parco" l'esercizio venatorio è ammesso, a norma di legge, in regime di caccia programmata secondo le modalità stabilite dal RP, che potrà prevedere forme di attività venatoria che non prevedano l'impiego di armi da fuoco, con particolare riferimento, data la limitata estensione delle aree di pre-Parco, alla organizzazione di attività cinegetiche.

4 (pesca)

Negli alvei dei torrenti Savena, Zena e Idice, e negli specchi d' acqua individuati nell'elaborato T3.1, la pesca è consentita in modo regolamentato, secondo metodi di pesca con cattura e rilascio immediato (catch & release), in base alle prescrizioni di cui al precedente comma 2. Il RP specificherà i metodi di pesca ammessi, il calendario di pesca (giornale, orari), ferma restando comunque la possibilità di interdire la cattura quando non sia possibile garantire la tutela dell'ambiente acquatico.

5 (misure straordinarie per la protezione dei siti riproduttivi di animali)

L'EdG, sentito il Comitato tecnico scientifico, potrà decidere l'applicazione di particolari misure temporanee per la protezione dei siti riproduttivi di popolazioni ad alta vulnerabilità e di notevole pregio naturalistico (ad esempio Gruccione, Topino, Albanella minore, Chiotteri). Tali misure potranno consistere in divieti alle attività ricreative, sportive ed economiche normalmente consentite. La durata del provvedimento dovrà essere determinata sulla base delle conoscenze del ciclo biologico degli animali da tutelare. Il RP stabilirà i criteri per l'indennizzo nel caso le misure prevedano modificazioni delle destinazioni d' usi o degli assetti colturali in atto, che comportino riduzione di reddito.

6 (misure atte a prevenire i danni causati dalla fauna selvatica)

L'EdG può operare in collaborazione con il competente servizio provinciale al fine di mettere in atto misure utili alla prevenzione dei danni che potrebbero essere causati dalla fauna selvatica alle attività antropiche. A tal fine potrà provvedere alla distribuzione di materiali per la difesa delle colture e degli animali da cortile dai danni che potrebbero essere causati dalla fauna selvatica. Tali materiali potranno consistere in retini, reticolati, recinzioni elettriche, repellenti chimici, dissuasori sonori e fisici, "sagome terrifiche" o altri, secondo quanto sarà specificato dal RP relativamente alle modalità di realizzazione di recinzioni.

7 (approfondimenti da attivare)

Al fine di aumentare le conoscenze relativamente alla fauna reale e potenziale del Parco, per garantirne una corretta protezione, anche tramite gli interventi e le misure di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, l'EdG avvierà un programma di studio che preveda almeno:

- ricerche sulla fauna ipogea;
- ricerche sulla fauna di interesse bio-geografico;
- ricerche sulle comunità animali con valore di indicatori ecologici;
- ricerche eto-ecologiche sulla fauna di interesse gestionale diretto.

Saranno inoltre attivati studi e ricerche riguardanti l'impatto delle infrastrutture lineari e puntuali sulla fauna, finalizzati alla progettazione di interventi volti a limitarne gli effetti negativi sulle specie animali.

art. 14 Tutela delle acque

1 (definizioni e obiettivi)

Le acque superficiali e sotterranee e le zone umide nel Parco e nel pre-Parco sono soggette a tutela; la tutela riguarda la diretta protezione ed il controllo della qualità delle acque, la conservazione della flora e della fauna di tali ambienti, il ripristino e la riqualificazione dei sistemi ecologici degradati e artificializzati.

Le acque sono presenti come corpi idrici sotterranei, come acque correnti e come acque ferme.

La disciplina della tutela delle acque è contenuta nel D.Lgs 11 maggio 1999, n. 152, come modificato e integrato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, nelle relative direttive regionali di recepimento nonché nel Piano di Tutela delle Acque di cui all'art. 44 del D.lgs 152/99 sopra citato. A tale corpo normativo si fa riferimento sia per ulteriori specificazioni di quanto prescritto dai commi che seguono sia per tutto quanto non contemplato dal presente articolo.

2 (prescrizioni per la tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei)

Il territorio interessato al PTP è sottoposto alle seguenti prescrizioni, finalizzate a garantire la tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei. In tutto il territorio sono vietati:

- a) gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza con la sola eccezione dei reflui domestici e assimilati, trattati, secondo quanto disposto dal D.Lgs 152/99 e dalle direttive regionali di recepimento;
- b) lo spandimento dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici salvo quanto previsto all'art. 15;
- c) le derivazioni di acque sotterranee e lo scavo di pozzi, nei fondi propri ed altrui, ove non autorizzati e/o concessi dalle pubbliche autorità competenti ai sensi del Reg. Reg. 41/01;
- d) l'interramento, l'interruzione o la deviazione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile;

- e) la ricerca di acque minerali e termali, nei fondi propri e altrui, ove non autorizzati dalle Pubbliche Amministrazioni competenti ai sensi della L.R. 21 aprile 1999 n. 3;
- f) l'attività di utilizzazione agronomica di fanghi provenienti da impianti di depurazione civili e/o da industrie agro-alimentari.

3 (indirizzi per la tutela dei contesti ambientali delle acque correnti)

I contesti ambientali delle acque correnti, che comprendono il corso d' acqua vero e proprio e sono delimitati da elementi morfologici (alveo - terrazzo) sono i principali sistemi ecologici di connessione e collegamento sia degli ambienti all'interno del territorio protetto, sia di quelli esterni allo stesso.

L'elaborato T3.1 individua il contesto ambientale dei corsi d'acqua principali: in tali ambiti la progettazione degli interventi dovrà assumere quali aspetti vincolanti la conservazione delle caratteristiche di naturalità dell'alveo fluviale e il rispetto delle aree di naturale espansione e relative zone umide collegate.

4 (prescrizioni per gli alvei fluviali)

Negli alvei fluviali sono ammessi, all'infuori dei programmi di intervento in attuazione dei piani di bacino di cui all'art. 21 della legge 18 maggio 1989 n. 183, solamente interventi volti al disinquinamento, alla manutenzione e al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione di opere di difesa esistenti trasversali (briglie e soglie) e longitudinali (difesa spondale). I lavori di pulizia fluviale (interventi sulla vegetazione riparia, eliminazione di depositi fangosi o inerti) possono essere eseguiti solo nei casi di documentata e grave ostruzione dell'alveo al deflusso delle acque e comunque senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche di interesse. Nuove opere di difesa trasversali e longitudinali potranno essere eseguite solo nel caso di accertata minaccia alla sicurezza delle persone o delle opere. Tutti i progetti di intervento dovranno essere redatti secondi i "Criteri progettuali e di compatibilità ambientale per l'attuazione degli interventi di difesa del suolo nella Regione Emilia-Romagna" di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 3939 del 6 settembre 1994.

5 (tutela delle sorgenti naturali, delle risorgive e degli acquiferi carsici)

Le zone interessate da sorgenti naturali, da risorgive, o da acquiferi carsici sono tutelate sotto l'aspetto ambientale e vegetazionale.

6 (criteri per l'ammissibilità delle captazioni)

L'EdG, a norma del comma 1 dell'art. 25 della L. n. 36/94, definisce, sentita l'Autorità di Bacino del Fiume Reno, le acque sorgive, sotterranee o superficiali necessarie, nella loro interezza o in quota parte, per garantire la conservazione e l'equilibrio degli ecosistemi, e relativamente alle quali è opportuno esprimere parere negativo al rilascio di concessione di derivazione.

7 (indirizzi e prescrizioni per la tutela dei contesti ambientali delle acque ferme)

L'elaborato T3.1 individua gli specchi d' acqua protetti dal presente piano. La presenza di tali zone umide deve essere assicurata tramite interventi di controllo e manutenzione volti ad impedirne al scomparsa o la riduzione.

E' vietato l'interramento (totale o parziale) delle zone umide individuate, e sono vietati interventi che possano modificare la profondità e la superficie del bacino. La flora acquatica e ripariale non può essere danneggiata o raccolta, e la vegetazione che le circonda deve essere conservata fino ad una distanza di 5 metri dal ciglio dell'invaso.

In tutte le zone del Parco sono consentiti interventi di carattere conservativo per gli specchi d'acqua di cui all'elaborato T3.1. Ad esclusione delle zone A, sono consentiti interventi di

manutenzione degli invasi esistenti per usi agricoli. Il RP stabilisce forme e modalità delle operazioni conservative e di manutenzione.

8 (realizzazione di invasi e bacini per fini irrigui)

Nelle zone C e in quelle di Pre-Parco, con l'esclusione delle sottozone Cg, Cc e Cca, e fermo restando ulteriori limitazioni e indicazioni contenute nel PSAI, e' consentita, per usi agricoli, dietro presentazione di specifici progetti che ne dimostrino la reale esigenza aziendale o interaziendale, la realizzazione di piccoli invasi per l'accumulo d'acqua a fini irrigui, di dimensioni di norma inferiori ai 2.500 mc e nel rispetto di quanto previsto dalla vigente legislazione in materia.

Nelle zone C e di Pre-parco, con esclusione delle sottozone Cg, Cc e Cca, salvo quanto prescritto dell'art. 16 in merito alle aree di tutela archeologica, e fermo restando ulteriori limitazioni e indicazioni contenute nel PSAI, potranno essere altresì autorizzati bacini irrigui interaziendali, di dimensioni superiori, a più imprenditori agricoli professionali, in forma consorziata.

Gli invasi o bacini di cui al presente comma non dovranno in ogni caso intercettare o interagire con falde, sorgenti e corsi d'acqua, con acque minerali o termali e con le loro relative aree di protezione idrogeologica.

Gli interventi sono soggetti a Nulla-osta di cui all'art. 6-bis delle presenti norme e sottoposti ad autorizzazione da parte del Servizio Tecnico di Bacino in conformità all'art. 10 comma 4 della L. n. 183/89 e secondo la delibera del Consiglio regionale n. 3109 del 19.03.1990.

Tali invasi sono soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.R. 18 maggio 1999, n. 9.

Il dimensionamento dovrà essere effettuato in base al bilancio idrico, elaborato a partire dal fabbisogno idrico delle colture tradizionalmente presenti, secondo i piani colturali del quinquennio precedente, e tenendo conto degli apporti dovuti alle precipitazioni meteoriche.

Dovranno essere adottate le misure per il risparmio idrico di cui all'art. 25, Titolo III, Capo II, del D.Lgs. 152/99 conformemente a quanto stabilito nel Piano di Tutela delle Acque.

L'EdG, attraverso il Nulla-Osta di cui al precedente art. 6bis, dovrà attestare la compatibilità dell'intervento rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato, oltre alla conformità con le disposizioni del Piano e del Regolamento del Parco, ovvero indicare o richiedere ulteriori soluzioni alternative.

La valutazione dell'intervento, basata su criteri di sostenibilità ambientale, è effettuata in considerazione dei seguenti fattori:

- fabbisogno idrico aziendale o interaziendale, correlato alle tipologie di produzione agricola
- fonte di approvvigionamento
- inserimento paesaggistico
- impatto della impermeabilizzazione
- tipologia, destinazione e utilizzo dei materiali di scavo
- condizioni e peculiarità geologiche, idrogeologiche e geomorfologiche
- caratteristiche e peculiarità ecologiche dell'area
- ogni altro aspetto peculiare relativo all'intervento e/o al contesto in cui si colloca
- simulazioni degli effetti dell'attuazione dell'intervento in un adeguato intorno.

Il progetto, oltre a quanto già richiesto all'art. 6bis, dovrà essere corredato da dettagliate informazioni che descrivano esaurientemente ciascuno dei sopraelencati fattori oggetto di valutazione da parte dell'EdG.

L'EdG dovrà redigere, entro dodici mesi dalla data di approvazione delle presenti norme, un apposito piano per la programmazione e pianificazione complessiva degli interventi a fini irrigui di cui al presente comma al fine di valutare il numero e la capacità totale degli invasi autorizzabili,

in relazione alle produzioni agricole esistenti all'interno del Parco, e di perseguire il contenimento della proliferazione di piccoli invasi, favorendo, ove opportuno, gli interventi volti a soddisfare necessità interaziendali.

Fino all'approvazione di detto piano, le richieste di intervento per la realizzazione di invasi e bacini per fini irrigui saranno valutate dall'EdG, al fine del rilascio del relativo Nulla-osta, secondo i criteri di sostenibilità ambientale sopraelencati.

Qualora non fosse possibile riunire più agricoltori in forma consorziata il bacino potrà essere realizzato dall'unico richiedente con l'avvertenza che successive richieste di intervento nello stesso ambito territoriale interaziendale¹ non saranno accolte se non come ampliamento del bacino esistente e previo accordo con il/i gestore/i dell'invaso.

Nel Regolamento del Parco sono indicate le idonee caratteristiche costruttive del manufatto: forma, dimensione, altezza dei bordi, materiale per l'impermeabilizzazione del fondo ecc.

art. 15 Tutela del paesaggio agrario

1 (tutela del paesaggio e delle attività agricole)

Il PTP tutela il paesaggio agrario del territorio protetto, in quanto significativo prodotto storico della azione antropica a fini produttivi e in quanto formato da ambienti ad alta biodiversità, e di grande interesse ecologico. Le azioni dell'EdG saranno rivolte alla tutela e conservazione del paesaggio, intesa in modo passivo (vincoli su elementi di valore eccezionale) e attivo (incentivi a produzioni agricole sostenibili e compatibili con la conservazione la valorizzazione degli assetti paesaggistici), alla conservazione e ripristino di elementi naturali caratterizzanti, alla riqualificazione di ambiti agro-ambientali degradati.

2 (attività agricole sostenibili)

Il PTP e i successivi strumenti di attuazione e gestione del Parco perseguono l'obiettivo di tutelare e promuovere l'attività agricola, in considerazione della vocazione e dell'utilizzazione storica del territorio nonché del ruolo ecologico, sociale ed economico che una agricoltura sostenibile (che abbia cioè come obiettivi il reddito dell'agricoltore, la tutela della salute dell'operatore agricolo e del consumatore, la qualità delle produzioni e la conservazione nel tempo della produttività del suolo e delle risorse ambientali dalle quali dipende), può svolgere nel contesto del Parco. Il PTP stabilisce indirizzi specifici per le diverse zone del Parco, finalizzati a garantire il mantenimento e promuovere lo sviluppo dell'attività agricola sia per gli aspetti produttivi che per quelli concernenti la tutela dell'ambiente.

Dovranno essere incentivate le attività agricole sostenibili e l'arboricoltura da legno nel rispetto di quanto previsto nel Piano Regionale di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna (in recepimento del Regolamento 1257/1999) con particolare riferimento all'allegato 1a "Buona pratica agricola usuale" e all'allegato 1d "Requisiti minimi in materia di ambiente igiene e benessere degli animali".

Fatto salvo quanto previsto nelle singole zone, in tutto il territorio del Parco e del Pre-parco, si indicano quali modalità da incentivare quelle di cui alle norme generali del Disciplinaire di Produzione Integrata redatto dall'Assessorato Agricoltura della Regione Emilia-Romagna, in conformità con il Piano Regionale di Sviluppo Rurale, nonché alle direttive di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 794/2003.

¹ per ambito territoriale interaziendale si intende un insieme di aziende agricole tra loro confinanti o limitrofe che possono utilizzare lo stesso bacino irriguo.

Compatibilmente con questi indirizzi sarà cura dell'EdG prevedere misure e promuovere iniziative specifiche finalizzate allo sviluppo della agricoltura sostenibile: pratiche agricole integrate e biologiche, certificazione di qualità dei prodotti, azioni di cura dello spazio naturale all'interno delle aziende, interventi di estensivizzazione delle colture e di forestazione.

3 (prescrizioni per la tutela degli elementi paesaggistici caratterizzanti)

La diversità biologica che caratterizza il paesaggio agrario del territorio protetto, causata dall'alternanza tra campi coltivati e aree od elementi non coltivati e/o boscati (praterie seminaturali, terreni pascolivi, boschi cedui) deve essere mantenuta in quanto elemento costitutivo di tale paesaggio.

I principali elementi paesaggistici che caratterizzano il paesaggio agrario del Parco, riportati nell'elaborato T3.1, sono:

- i filari alberati e i relitti di piantata;
- le siepi a bordo dei campi e delle strade;
- le "formazioni lineari", i "boschetti", gli "arbusteti" di cui all'allegato "definizioni" alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (del. G. regionale n. 182 del 31 maggio 1995), se non cartografate nell'elaborato T3.1;

Gli elementi sopra indicati devono essere tutelati ai sensi dell'art.11 delle presenti norme.

4 (prescrizioni per la tutela della morfologia)

Non sono ammessi interventi di trasformazione geomorfologica, ivi compresi gli sbancamenti e i movimenti di terra, che non siano finalizzati al consolidamento o al ripristino di strade e sentieri o al consolidamento di edifici in condizioni di rischio statico.

Sono ammessi esclusivamente a fini colturali e fatto salvo quanto previsto al successivo art.16, limitati movimenti di terra, diversi da quelli definiti alla lettera m) dell'allegato alla Legge Regionale 25/11/2002, n. 31, come definiti dal Regolamento del Parco, nelle zone C, con esclusione delle zone Cg, e in quelle di Pre-Parco, nel rispetto di quanto previsto dal RD 3265/1939 e da eventuali indicazioni formulate in merito dai competenti organi in materia.

Salvo diverse e specifiche indicazioni normative per le singole zone di PTP, deve essere mantenuto il sistema dei fossi (capifossi e scoline) e delle cavedagne.

Le attività agricole possono influire sulla comparsa di movimenti di massa che interessano gli strati superficiali e sui processi di erosione idrica, pertanto dove prevalgono fenomeni franosi e/o in aree che ricadono in zone di dissesto idrogeologico, le opere di sistemazione e regimazione delle acque devono essere finalizzate ad allontanare rapidamente le acque che scorrono in profondità e a ridurre l'infiltrazione di quelle superficiali.

Dove invece si presentano movimenti superficiali per evitare fenomeni di dissesto idrogeologico e per non perdere lo strato più fertile del terreno occorre rallentare o interrompere lo scorrimento delle acque superficiali e favorirne l'infiltrazione. Tali obiettivi si possono conseguire riducendo la lunghezza degli appezzamenti, aprendo fossi obliqui o trasversali e, ove possibile, realizzando fossi e scoline permanenti.

5 (direttiva alla pianificazione comunale)

La pianificazione comunale provvederà, nell'ambito della predisposizione delle varianti di adeguamento al presente PTP, allo svolgimento di uno studio sul paesaggio agrario storico nel territorio di propria competenza, finalizzato a fornire indicazioni progettuali per la prescrizione di misure di tutela di tale paesaggio nel rispetto delle norme del PTP. All'interno di tale studio potrà trovare adeguata collocazione la indagine sugli edifici e i manufatti di valore storico e la scelta delle corrette condizioni per il recupero degli stessi.

art. 16 Tutela archeologica

1 (definizione)

L'elaborato T3.2 individua :

- a) una “area di concentrazione di materiali archeologici”;
 - b) le principali “aree di emergenza di materiali archeologici” presenti sul territorio del Parco;
 - c) alcuni “siti con materiali in deposizione primaria” (segnalate con apposita simbologia) ove i contesti antropici risultano strettamente connessi a strutture, paleosuperfici o stratigrafie integre.
- Tali beni sono assoggettati a regime di particolare tutela dal presente PTP.

2 (prescrizioni)

Ferme restando le disposizioni di cui al DLGS 42/2004, che stabiliscono la “disciplina dei ritrovamenti e delle scoperte” e che si applicano all'intero territorio protetto, sono stabilite le seguenti prescrizioni:

- ogni intervento di trasformazione del territorio che ricada all'interno dell'“area di concentrazione dei materiali archeologici” o che interessi uno dei “siti con materiali in deposizione primaria”, come individuati dall'elaborato T3.2, è subordinato all'esecuzione di sondaggi preliminari, svolti in accordo con la competente Soprintendenza archeologica, rivolti ad accertare l'esistenza di materiali archeologici e la compatibilità dei progetti di intervento con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto o di potenziale valorizzazione e/o fruizione;
- nelle “aree di emergenza di materiali archeologici” sono ammessi gli interventi ordinari legati alle pratiche agricole (lavori arativi o movimenti meccanici dei terreni a profondità massima di cm.60 dal piano di campagna).

E' prescritta inoltre una preventiva segnalazione da parte della proprietà agli Enti preposti alla Tutela dei beni archeologici, in caso di esecuzione di scassi o movimenti di terreno a profondità maggiori di cm.60 dal piano di campagna, secondo le disposizioni di cui al DLGS 42/2004.

3 (indirizzi per piani e progetti per ricerca e fruizione relativi alla “area di concentrazione di materiali archeologici”)

Su iniziativa dell'EdG, potranno essere redatti programmi o progetti di contenuto esecutivo, previa consultazione con la competente Soprintendenza archeologica, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto per i Beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna e del Museo Archeologico “L.Donini” di S.Lazzaro di Savena, finalizzati a mettere in atto misure e interventi di tutela e valorizzazione della zona indicata come “area di concentrazione di materiali archeologici” riportata nell'elaborato T3.2., nonché gli interventi funzionali allo studio, all'osservazione, alla pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati.

Sarà cura dell'EdG, in accordo con la competente Soprintendenza e in collaborazione con il Museo Archeologico “L.Donini” promuovere all'interno del Parco, tramite tali progetti, l'identificazione, la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali insistenti sul territorio, favorendone la conservazione nel loro contesto originario e assicurandone la fruibilità, soprattutto a fini didattici e culturali.

I progetti prevederanno una prima fase nella quale dovrà essere operata una ricognizione sistematica di superficie, a cui seguirà una seconda fase di approfondimento puntuale (carotaggi, piccoli sondaggi). A seguito di tale prima indagine si procederà allo studio di un progetto dettagliato i cui obiettivi sono:

- l'individuazione delle emergenze archeologiche di maggiore interesse per consistenza e stato di conservazione, al fine di programmare ulteriori successivi approfondimenti;
- la riconnessione funzionale di tutte le emergenze ed i siti archeologici, nonché la realizzazione di una struttura lineare che ne permetta la visita;

- la realizzazione di una sistemazione paesaggistica che, proteggendo i siti archeologici, li ponga in relazione con il territorio più vasto.

Tali progetti possono comprendere attività di studio e ricerca, anche in collaborazione con Enti, Istituti, Università e Associazioni culturali di rilevanza regionale e/o nazionale, promuovendo iniziative di scavo e di restauro, inerenti i beni archeologici, nonchè interventi di trasformazione connessi a tali attività.

Nel rispetto delle altre disposizioni del presente PTP, i progetti potranno prevedere la realizzazione di:

- attrezzature culturali e di servizio a supporto delle attività di ricerca, studio, osservazione delle presenze archeologiche e degli altri beni e valori tutelati;
- posti di ristoro, percorsi e spazi di sosta;
- infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, nonchè di impianti tecnici di modesta entità.

art. 17 Tutela dei nuclei, degli insediamenti isolati e dei percorsi di interesse storico-paesistico

1 (direttive per le strutture insediative storiche)

Le località Castel de' Britti Centro Storico e San Pietro identificate come "zone urbanistiche" nell'elaborato T1 sono da considerare "località sede di insediamenti urbani storici o di strutture insediative storiche non urbane", ai sensi dell'art. 22 del Piano Territoriale Paesistico Regionale, tali strutture sono assimilabili a quanto previsto dall'art. A-7 della l.r. 20/2000. Per tali località i Comuni dovranno dettare una specifica disciplina, in conformità alle vigenti disposizioni di legge. Potranno essere prescritti, tra gli interventi definiti dal L.R. 31 del 25/11/2002, solamente gli interventi di MO, MS, restauro scientifico (RS), restauro e risanamento conservativo (RRC), Ristrutturazione edilizia (RE) limitatamente agli edifici di cui al punto 4.0, dell'art.17-bis delle presenti norme. In particolare per Castel de' Britti lo strumento di attuazione dovrà tenere conto anche dell'elevato valore ambientale rivestito dall'emergenza gessosa sulla quale sorge l'abitato.

2 (direttive per la tutela delle emergenze culturali)

Il PTP individua nell'elaborato T3.2 gli insediamenti isolati e i beni che hanno valore di emergenza culturale per cui sono ammissibili le seguenti categorie di intervento individuate tra quelle di cui al punto 9 dell'appendice 1 delle presenti norme, oltre alla Manutenzione ordinaria (MO) e alla Manutenzione straordinaria (MS):

- per "chiese ed altri edifici religiosi" e per "fontane": interventi di restauro scientifico (RS);
- per "case coloniche" o "palazzi", interventi di tipo restauro scientifico (RS), restauro e risanamento conservativo (RRC).

Relativamente alle destinazioni d'uso e al carico urbanistico valgono le prescrizioni e le direttive relative alla zona di PTP in cui i beni ricadono.

Gli strumenti urbanistici comunali recepiscono tali beni individuati nell'elab. T3.2, considerando gli edifici come tra quelli di interesse storico-architettonico di cui al punto 4.1.a del successivo art. 17bis, e dettando per ciascun bene la specifica disciplina di tutela in conformità alle disposizioni del presente PTP.

Ai sensi dell'art.A-9 della l.r. 20/2000, gli strumenti urbanistici comunali potranno individuare altri edifici da sottoporre a regime di tutela, per il loro pregio storico culturale e testimoniale. L'interesse degli edifici o di altri manufatti che hanno lo stesso valore di emergenze culturali, deve essere attestato attraverso una dettagliata analisi del patrimonio esistente, estesa a tutto il territorio protetto, che ne individui le caratteristiche tipologiche, la cronologia, i rapporti con il contesto, come meglio specificato al successivo articolo 17-bis. Per il recupero dei beni individuati gli strumenti urbanistici comunali detteranno specifica disciplina, conformemente a

quanto stabilito dal PTP nel presente articolo, all'art. 17bis e al successivo capo II del titolo II, relativamente alle destinazioni ammissibili.

3 (direttive per la tutela della viabilità storica)

La viabilità di interesse storico individuata dal PTP (elaborato T3.2) deve essere conservata nei suoi aspetti strutturali e valorizzata ai fini di una sua pubblica fruizione. Gli strumenti urbanistici comunali dovranno individuare le opportune norme di tutela e valorizzazione e le modalità operative per il conseguimento degli obiettivi sopra enunciati. La viabilità di interesse storico non può comunque essere soppressa né privatizzata o comunque alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e pubblica incolumità.

art. 17-bis Direttive alla pianificazione comunale per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Le direttive si intendono applicabili alla disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio esistente (PEE), ubicato nel territorio del Parco e del Pre-Parco esterno al perimetro delle zone urbanizzate come previste all'art.23 delle presenti norme.

Le possibilità d'intervento sul PEE sono articolate in funzione dei seguenti parametri di riferimento:

4.0 che l'edificio non presenti alcun valore storico;

4.1 che l'edificio/i sul quale s'intende intervenire presenti un interesse storico ed architettonico o un pregio storico culturale e testimoniale articolato nel seguente modo:

4.1.a - interesse storico ed architettonico di cui all'art. A-9 comma 1 della LR 20/2000;

4.1.b - pregio storico-culturale e testimoniale di cui all'art.A-9, comma 2, della LR 20/2000;

4.2 che l'edificio sul quale s'intende intervenire sia o meno funzionalmente connesso all'attività produttiva agricola;

4.3 che esistano o meno determinate condizioni di antropizzazione al contorno territoriale in cui si colloca l'edificio/i sul quale si intende intervenire.

Per condizioni di antropizzazione si intendono le seguenti:

- collegamento alla viabilità ordinaria con strada carrabile pavimentata con sezione di almeno m 3 e dotata di sistema di scolo delle acque meteoriche,
- collegamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- collegamento alla rete di fognatura pubblica, ovvero in mancanza, adeguato sistema di raccolta delle acque di rifiuto provenienti da scarichi civili;
- collegamento alla rete di distribuzione idrica, ovvero, in mancanza, adeguato pozzo per uso domestico di cui sia garantita la potabilità e la regolarità amministrativa di apertura.

Ai fini della disciplina delle possibilità d'intervento sul PEE i Comuni possono fare riferimento anche:

- alle caratteristiche tipologiche edilizie ed insediative;
- alla tipologia d'uso originale dell'edificio;
- al contesto ambientale.

Per quanto riguarda le caratteristiche tipologiche edilizie ed insediative e gli usi si rimanda alle indicazioni riportate nell'Appendice 1. Per quanto riguarda i contesti ambientali essi coincidono, anche come sottoarticolazione, alle zone ed alle sottozone di cui alle presenti norme tecniche e di cui all'elab. T1.

Le categorie d'intervento sono definite nell'allegato alla L.R. 25 novembre 2002, n. 31, come riportate in appendice 1 punto 9 del PTP. Le singole norme di zona specificano quali di queste categorie siano ammesse.

Il regolamento del parco può dettare norme sui materiali e sulle tecniche costruttive di cui avvalersi in caso d'intervento, come riportato in Appendice 1, comprendendo indicazioni anche per le recinzioni.

capo II Articolazione del territorio in zone

art. 18 Zona delle emergenze ambientali dei gessi e dei calanchi (zona A)

1 (descrizione e obiettivi)

La zona A è costituita dalle porzioni di territorio interessate da emergenze superficiali della vena del gesso bolognese, nel territorio compreso tra i fiumi Savena a ovest e Idice a est, e dai calanchi a maggior grado di naturalità nella zona del passo dell'Abbadessa. Per la presenza di manifestazioni carsiche, geomorfologiche, idrogeologiche, vegetazionali e zoologiche, tali zone assumono il massimo valore rispetto alle finalità del Parco e devono essere protette in modo integrale. L'obiettivo fondamentale, oggetto di studio e monitoraggio, è quello dell'aumento della biodiversità, perseguito creando le condizioni per la libera evoluzione naturale degli ambienti inclusi nella zona.

2 (prescrizioni)

L'ambiente naturale è protetto nella sua integrità. Non è consentita alcuna attività antropica ad esclusione della osservazione a scopi scientifici e didattici, che è subordinata alla autorizzazione dell'EdG.

L'accesso ed il transito alla zona A sono consentiti, per i fini di cui sopra, esclusivamente attraverso i sentieri di cui all'elaborato T2.

Il RP provvede a definire tempi, carichi ammissibili, modalità specifiche cui l'accesso ed il transito sono subordinati.

art 19 Zona di protezione generale delle emergenze ambientali dei gessi e dei calanchi (zona B)

1 (descrizione e obiettivi)

Questa zona si configura come l'ambito di protezione delle emergenze ambientali dei gessi e dei calanchi; i criteri di salvaguardia e fruizione sono pertanto strettamente in relazione con la protezione integrale della zona A, di cui costituiscono una sorta di "estensione" sul territorio. Il pregio paesaggistico di questi contesti ambientali comporta che la gestione ne persegua, come obiettivo generale, la conservazione e la riqualificazione ecologica. La presente norma stabilisce i criteri per la protezione rigorosa di suolo, sottosuolo, acque, vegetazione e fauna. Nella zona sono consentite le attività di seguito elencate, le quali, se condotte con opportune modalità, potranno efficacemente perseguire i fini di protezione della stessa.

2) (attività consentite)

Sono consentite le seguenti attività, secondo quanto definito in Appendice 3, e alle condizioni di cui ai successivi comma del presente articolo:

A) RESIDENZA

1) attività residenziali, compresi bed&breakfast di cui alla L.R. 16/2004 e studi professionali

B) ATTIVITA' AGRICOLE E COMPLEMENTARI

- 1) attività agricole
- 2) residenza rurale
- 3) allevamento zootecnico estensivo
- 4) attività selvicolturali
- 5) attività agrituristiche di cui alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 26
- 6) attività di ricovero animali e foraggi
- 7) altre attività accessorie all'agricoltura
- 8) attività di raccolta, prima lavorazione e conservazione di prodotti agricoli
- 9) attività di trasformazione e vendita diretta di piccole produzioni aziendali
- 10) fattorie didattiche

C) ATTIVITA' PRODUTTIVE E DI SERVIZIO

- 1) attività di ricerca scientifica
- 3) attività culturali e formative, sportive e ricreative a concorso di pubblico contenuto e prive di effetti significativi di inquinamento (compresi eventuali pubblici esercizi interni) (esclusivamente nell'area P2 di cui all'art. 21 comma 3)

D) MOBILITA' - INFRASTRUTTURE

- 1) mobilità pedonale, ciclabile ed equestre
- 2) mobilità veicolare
- 3) infrastrutturazione tecnologica

E) GESTIONE DEL TERRITORIO

- 1) attività direttamente finalizzate alla tutela dell'ambiente (mantenimento e manutenzione dell'assetto morfologico e idrogeologico, riequilibrio ecologico, mitigazione e risarcimento di manomissioni, ripristino della qualità di aria, acqua e suolo)
- 2) attività direttamente finalizzate alla salvaguardia del patrimonio testimoniale storico-culturale

3 (prescrizioni e indirizzi per le attività selvicolturali)

3.1. Boschi cedui

Non sono ammessi i tagli di utilizzazione dei boschi cedui.

Sono ammessi interventi di:

- conversione all'alto fusto dei cedui invecchiati;
- interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione come definiti dall'art. 12, comma 3;
- interventi di contenimento e controllo a margine dei coltivi, come definiti dall'art. 12, comma 3;
- controllo sugli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici.
- i cedui "a regime" dovranno essere convertiti all'alto fusto secondo i criteri illustrati all'art. 12 delle presenti norme.

3.2. Nuclei di fustaia transitoria

Sono ammessi i tagli di utilizzazione. solo nel caso di fustaie transitorie, attraverso diradamenti selettivi che preparino il popolamento al taglio di sementazione.

Inoltre sono ammessi interventi di:

- interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione, come definiti dall'art. 12, comma 3;
- controllo e risanamento degli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici.

3.3. Rimboschimenti e fustaie di conifere o misti

Sono ammessi:

- interventi colturali, (come per esempio l'apertura di piccole buche), diversificati a seconda dei tipi strutturali, mirati a favorire l'insediamento di specie autoctone e l'evoluzione naturale del soprassuolo;
- controllo sugli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici.

3.4. Boschi ripariali

Sono ammessi:

- interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione, come definiti dall'art. 12, comma 3;
- controllo sugli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici;
- interventi finalizzati alla sicurezza idraulica, attuati secondi i "Criteri progettuali e di compatibilità ambientale per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna" (del. G.R. n.3939/94).

3.5. Arbusteti e cespuglieti

Sono ammessi:

- interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione, come definiti dall'art. 12, comma 3;
- interventi di contenimento e controllo a margine dei coltivi, come definiti dall'art. 12, comma 3;
- controllo sugli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici.

4 (prescrizioni per le trasformazioni urbanistiche ed edilizie)

E' vietato costruire nuove opere edilizie, ivi comprese piscine e autorimesse, fuori terra o interrato, ampliare costruzioni esistenti, ed eseguire altre opere che non siano specificamente rivolte alla tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio.

Non è consentita la ricostruzione dei ruderi.

La chiusura dei fondi è subordinata al rispetto degli obiettivi di tutela e protezione degli habitat, dei popolamenti vegetali e animali, delle specie floristiche e faunistiche e degli aspetti paesaggistici di cui alle presenti norme.

Essa è inoltre ammessa solo se compatibile con il disposto delle norme relative alla accessibilità e fruizione del Parco di cui agli artt. 24-27.

La chiusura dei fondi è ammissibile con particolari modalità: scavo di fossi, impianto di siepi vive staccionate in legno e comunque tali da non creare discontinuità sotto l'aspetto ecologico e paesaggistico, a seconda delle particolarità del fondo e del suo contesto.

Per la chiusura dei fondi è obbligatoria la richiesta di Nulla-osta di cui all'art. 6 bis.

La recinzione delle pertinenze strettamente necessarie agli edifici di uso abitativo è ammessa solo se costituita da siepi vive con eventuale rete o fili metallici interposti, staccionate in legno, realizzata in modo da non costituire ostacolo al transito della fauna selvatica. Il RP definirà le specie vegetali da impiegare e le modalità operative cui attenersi nell'impianto.

5 (norme per l'intervento su edifici esistenti)

Fermo restando quanto disposto agli artt. 17 e 17bis, gli interventi ammessi sugli edifici esistenti sono i seguenti.

Edifici storici: manutenzione ordinaria (MO), manutenzione straordinaria (MS), restauro scientifico (RS), restauro e risanamento conservativo (RRC).

Edifici non storici: manutenzione ordinaria (MO), manutenzione straordinaria (MS), restauro e risanamento conservativo (RRC), demolizione senza ricostruzione (D).

Limitatamente agli edifici con originaria destinazione abitativa, sia storici che non storici, è ammesso l'intervento di ripristino tipologico (RT), secondo la definizione di cui all'appendice 1 punto 9 delle presenti norme.

E' ammesso il cambio d'uso di edifici adibiti a "residenza rurale" (B2), e/o per le parti di edifici complessi (EAP dell'appendice 1) già destinati a residenza rurale, verso le seguenti attività: ricerca scientifica (C1), agriturismo (B5) e residenza (A1). Tale possibilità non deve comportare l'aumento di unità abitative.

Tali opportunità di cambio d'uso sono ammesse anche per le parti di edifici storici aggregati polifunzionali (EAP dell'appendice 1) già destinate a "stalla" e/o "fienile", senza che ciò comporti aumento di unità abitative e con l'obbligo di recuperare a superficie accessoria almeno il 20% della superficie di tali parti originariamente non abitative.

Solo per la sottozona Bp è ammesso altresì il recupero di edifici storici monocrpo (EM dell'appendice 1) con tipologia "stalla" e/o "fienile" (B6) a "residenza rurale" (B2), "agriturismo" (B5), "ricerca scientifica" (C1) e "residenza" (A1), con la realizzazione di una sola nuova unità abitativa e con l'obbligo di recuperare a superficie accessoria almeno il 20% della superficie esistente. Tale intervento è consentito solo nell'ambito di nuclei di più edifici (di tipo NC e NOS come riportati nell'appendice 1), attraverso la predisposizione di un "progetto di nucleo" come descritto nell'appendice 1, e la sottoscrizione di apposita convenzione o altro atto per la realizzazione/manutenzione delle opere di cui al successivo comma 6.

Per gli edifici storici è ammesso altresì il recupero di edifici agricoli con tipologia "stalla" e/o "fienile" (B6) verso Superficie Accessoria delle attività consentite nella zona e, se compatibile con i programmi dell'EdG, verso l'attività di ricerca scientifica (C1).

Per gli edifici non riconosciuti come beni storici tale recupero è consentito solo nell'ambito di nuclei di più edifici (di tipo NC e NOS come riportati nell'appendice 1), per funzioni accessorie all'attività di residenza o all'attività di agriturismo, attraverso la predisposizione di un "progetto di nucleo" come descritto nell'appendice 1 – assimilabile a un PUA come definito dall'art. 31 della L.R. 20/2000. Tale superficie accessoria può essere in aumento rispetto a soglie quantitative (in percentuale rispetto alla superficie utile residenziale), eventualmente fissate dalle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici dei singoli Comuni.

Le modifiche di destinazione d'uso dovranno comunque risultare compatibili con le attuali caratteristiche tipologiche degli edifici.

Fatto salvo quanto sopra riportato, per le quantità di superficie accessoria valgono le norme dei singoli comuni. Devono inoltre essere garantiti gli standards eventualmente previsti dagli strumenti urbanistici dei singoli comuni.

Ad esclusione della MO, gli interventi ammessi di cui sopra su edifici, di valore storico e non, sono ammessi se esistono almeno 3 delle condizioni di antropizzazione di cui al punto 4.3 dell'articolo 17-bis delle presenti norme delle quali quella relativa al collegamento alla viabilità ordinaria è obbligatoria.

Nelle aree di pertinenza degli edifici, come definite dal RP, è fatto sempre salvo quanto previsto dal punto 6), dell'art.11 delle presenti norme.

Gli edifici esistenti, privi di valore storico, con tipologia d'uso in contrasto con le finalità delle presenti norme ai sensi dell'art. A-21 comma 2, punto c) della L.R. 20/00, che saranno individuati dall'EdG di concerto con il Comune consorziato interessato, possono essere recuperati in aree esterne all'area protetta concordate con i Comuni consorziati, previa demolizione e ripristino dei

luoghi originari ed eventuale cessione all'EdG delle aree interessate. I criteri delocalizzativi a cui gli strumenti comunali devono fare riferimento sono contenuti nell'art. 11.6 comma 7 delle Norme del PTCP.

Non è consentito il frazionamento delle unità immobiliari.

6 (prescrizioni per gli interventi di recupero edilizio)

Gli interventi edilizi e i cambi d'uso ammessi, ad esclusione degli interventi MO e MS, sono subordinati alla realizzazione di opere necessarie alla tutela e riqualificazione paesaggistica e ambientale, finalizzate principalmente alla difesa della qualità del paesaggio e al presidio del territorio. La individuazione di tali opere fa parte della documentazione necessaria ai fini del rilascio del Nulla-osta di cui all'art. 6 bis.

I Comuni potranno rilasciare i permessi di costruzione o accettare le denunce di inizio attività solo previo inserimento delle suddette opere nel titolo abilitativo, eventualmente prevedendo la stipula di apposite convenzioni o altri atti, in conformità a quanto previsto dalla legislazione urbanistica vigente. L'importo massimo di tali opere non potrà comunque superare il 5% del costo di costruzione dei lavori oggetto di titolo abilitativo.

7 (prescrizioni e indirizzi per la sottozona Bg di protezione generale dei gessi)

La zona Bg costituisce un necessario complemento alla zona A, finalizzato alla salvaguardia delle zone caratterizzate dall'affioramento della vena del gesso; gli usi ammessi nella zona dovranno essere praticati in modo da favorire il recupero della leggibilità delle particolari morfologie presenti, in particolare delle doline e delle valli cieche.

Poichè le attività agricole possano essere praticate coerentemente agli obiettivi di tutela delle zone carsiche, nonchè per un uso sostenibile dei suoli - che presentano generalmente un alto rischio di erosione - si devono perseguire i seguenti indirizzi:

- attenta regimazione delle acque superficiali, riducendo la lunghezza degli appezzamenti mediante l'apertura di fossi acquai in traverso;
- lavorazioni poco profonde (non oltre i 30 cm), con utilizzo di macchine ed organi lavoranti scarificatori;
- preferenza per coltivazione prevalente di prati poliennali, eventualmente avvicendati con cereali autunno vernini
- mantenimento di un' area di rispetto dalle lavorazioni in prossimità di cavità carsiche, la cui estensione sarà definita nel Regolamento del Parco, all'interno delle quali si prescrive la coltivazione di prati permanenti; al fine di proteggere le cavità carsiche, laddove se ne presenti la necessità, sono ammesse opere di regimazione superficiale delle acque e opere di contenimenti con tecniche di ingegneria naturalistica; è vietato l'utilizzo di fitofarmaci;
- mantenimento, conservazione e ripristino di siepi, filari, alberate, macchie boscate presenti nel territorio delle aziende agricole in quanto costituenti presidio alla stabilità dei suoli ed elementi rilevanti sotto l'aspetto paesaggistico.

Non sono ammessi scarichi di alcun tipo provenienti da edifici interni alla zona o ad essa adiacenti, ad eccezione di opere di raccolta di acque piovane, ovvero le acque di scarico devono essere raccolte tramite la rete fognaria comunale o depurate tramite opportuni impianti di trattamento autorizzati dall'autorità competenti.

8 (prescrizioni e indirizzi per la sottozona Bc di protezione generale calanchi)

Nella sottozona Bc è preminente e prioritaria la conservazione degli aspetti naturalistici e paesaggistici delle zone calanchive. Sono ammesse moderate azioni di protezione dell'assetto idrogeologico, finalizzate alla tutela e conservazione degli aspetti naturalistici e paesaggistici.

I movimenti di terra eventualmente necessari per la manutenzione di infrastrutture stradali, o a lavori di consolidamento di strutture edilizie dovranno essere sottoposti ad attente verifiche, e i relativi progetti di esecuzione dovranno essere corredati da una perizia geologica che ne garantisca la fattibilità e la compatibilità con gli obiettivi della presente norma.

Le attività agricole dovranno essere praticate, considerando l'elevato rischio di erosione dei suoli, per scorrimento superficiale delle acque e per movimenti di massa che possono interessare strati superficiali, secondo i seguenti indirizzi:

- attenta regimazione delle acque superficiali, anche riducendo la lunghezza degli appezzamenti mediante l'apertura di fossi acquai;
- mantenimento dell'efficienza dei drenaggi e delle generali opere di presidio agricolo;
- lavorazioni, poco profonde con utilizzo di macchine ed organi lavoranti che non frantumano eccessivamente il suolo;
- ordinamenti colturali basati sui cereali autunno-vernini e sulle foraggere;
- mantenimento, conservazione e ripristino di siepi, filari, alberate, macchie boscate presenti nel territorio delle aziende agricole in quanto costituenti presidio alla stabilità dei suoli ed elementi rilevanti sotto l'aspetto paesaggistico.

9 (Indirizzi per la sottozona Bp di protezione generale degli ambienti pedecollinari)

Nella sottozona Bp la protezione dell'ambiente si deve integrare con le pratiche colturali in atto, nel rispetto degli assetti paesistici attuali.

Le attività agricole dovranno essere praticate, considerato un rischio di erosione dei suoli da moderato ad alto e le prevalenti tipologie dei suoli stessi, secondo i seguenti indirizzi:

- attenta regimazione delle acque superficiali;
- preferenza per le colture erbacee e per la vite;
- mantenimento, conservazione e ripristino di siepi, filari, alberate, macchie boscate presenti nel territorio delle aziende agricole in quanto costituenti presidio alla stabilità dei suoli ed elementi rilevanti sotto l'aspetto paesaggistico.

Per gli interventi edilizi ammessi sugli edifici esistenti in questa sottozona, oltre a quanto previsto nel punto 6) del presente articolo è ammessa la categoria d'intervento RE per gli edifici non storici di cui al punto 4.0 dell'art.17-bis limitatamente a quelli già destinati all'attività B2 e A1.

10 (prescrizioni per la realizzazione di infrastrutture)

Le infrastrutture per la mobilità (sia pedonale che ciclabile, veicolare, con mezzi di trasporto collettivi in sede propria, nonché quelle per il parcheggio), sono ammesse all'interno della zona B esclusivamente come indicate dal PTP nell'elaborato T2 e al successivo art. 27 se indicate dal PTP.

Le infrastrutture tecnologiche per

- il trattamento distribuzione e stoccaggio di fonti energetiche (energia elettrica, gas);
 - la trasmissione di informazioni, suono, immagini, dati mediante reti di condutture (linee telefoniche, cablaggio con fibre ottiche,...);
 - la captazione, potabilizzazione, adduzione di acqua mediante reti di condutture;
 - la raccolta dei reflui mediante reti di condutture, il loro trattamento e smaltimento;
- sono ammesse, nelle zone B (ad esclusione delle zone Bg), per impianti di rilevanza locale solo se interrati e preferibilmente in corrispondenza di tracciati stradali esistenti. Non è ammesso il rinnovo di impianti esistenti non interrati salvo il caso in cui vengano utilizzati sistemi, tecnologie e materiali di minor impatto ambientale.

art. 20 Zona di protezione ambientale e valorizzazione compatibile (zona C)

1 (descrizione e obiettivi)

La zona C assolve alla fondamentale funzione fruitiva e produttiva del Parco, relazionando le emergenze naturalistiche individuate e protette (zona A e B), con la pianura urbanizzata e con gli altri contesti ambientali esterni al Parco.

All'interno della zona possono essere svolte le attività elencate in norma, secondo modalità che garantiscano la protezione ambientale delle parti di territorio interessate.

2) attività consentite

Sono consentite le seguenti attività, secondo quanto definito in Appendice 3, e alle condizioni di cui ai successivi comma del presente articolo:

A) RESIDENZA

1) attività residenziali, compresi bed&breakfast di cui alla L.R. L.R. 16/2004 e studi professionali;

B) ATTIVITA' AGRICOLE E COMPLEMENTARI

1) attività agricole

2) residenza rurale

3) allevamento zootecnico estensivo

4) attività selvicolturali

5) attività agrituristiche di cui alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 26

6) attività di ricovero animali e foraggi

7) altre attività accessorie all'agricoltura

8) attività di raccolta, prima lavorazione e conservazione di prodotti agricoli

9) attività di trasformazione e vendita diretta di piccole produzioni aziendali

10) fattorie didattiche

11) arboricoltura

12) attività di ricovero di equini per conto terzi

C) ATTIVITA' PRODUTTIVE E DI SERVIZIO

1) attività di ricerca scientifica

2) attività produttive

3) attività culturali e formative, sportive e ricreative a contenuto concorso di pubblico e prive di effetti significativi di inquinamento (compresi eventuali pubblici esercizi interni)

4) assistenza sociale (centri di rieducazione, centri per l'infanzia, centri sociali, centri anziani, comunità assistenziali, case di riposo), centri di accoglienza per disabili anche in strutture temporanee realizzate con modalità concordate con l'EdG, formazione professionale

D) MOBILITA' - INFRASTRUTTURE

1) mobilità pedonale, ciclabile ed equestre

2) mobilità veicolare

3) infrastrutturazione tecnologica

E) GESTIONE DEL TERRITORIO

1) attività direttamente finalizzate alla tutela dell'ambiente (mantenimento e manutenzione dell'assetto morfologico e idrogeologico, riequilibrio ecologico, mitigazione e risarcimento di manomissioni, ripristino della qualità di aria, acqua e suolo)

2) attività direttamente finalizzate alla salvaguardia del patrimonio testimoniale storico-culturale

F) ATTIVITA' RICETTIVE

1) attività di turismo rurale

3) attività alberghiera

3 (prescrizioni e indirizzi per le attività selvicolturali)

3.1. Boschi cedui

Sono ammesse le utilizzazioni dei boschi cedui solo per i soprassuoli “non invecchiati”, ovvero di età non superiore ad una volta e mezzo il turno minimo stabilito dalle Prescrizioni di massima e di polizia forestale, ad esclusione dei cedui di robinia, come previsto all'art. 12 comma 3.

Il numero di matricine da rilasciare ad ettaro dovrà essere determinato secondo i parametri indicati dall'art. 55 comma 2 delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale.

Non sono ammessi i tagli di utilizzazione dei boschi “cedui invecchiati”, ovvero che non siano stati utilizzati per un periodo uguale o superiore a una volta e mezzo il turno minimo stabilito dalle Prescrizioni di massima e di polizia forestale. Per tali soprassuoli sono ammessi interventi di:

- conversione all'alto fusto dei cedui invecchiati;
- interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione come definiti dall'art. 12, comma 3;
- interventi di contenimento e controllo a margine dei coltivi come definiti dall'art. 12, comma 3;
- controllo sugli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici.

Si dovrà incentivare il passaggio del cedui in alto fusto secondo i criteri illustrati all'art. 12 delle presenti norme.

3.2. Nuclei di fustaia transitoria e di alto fusto

Sono ammessi i tagli di utilizzazione solo nel caso di fustaie transitorie, attraverso i tagli successivi.

Sono ammessi interventi di:

- interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione come definiti dall'art. 12, comma 3;
- controllo sugli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici.

3.3. Rimboschimenti e fustaie di conifere o misti

Sono ammessi:

- interventi colturali, (come per esempio l'apertura di piccole buche), diversificati a seconda dei tipi strutturali, mirati a favorire l'insediamento di specie autoctone e l'evoluzione naturale del soprassuolo;
- controllo sugli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici.

3.4. Boschi ripariali

Sono ammessi:

- interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione come definiti dall'art. 12, comma 3;
- controllo sugli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici;
- interventi finalizzati alla sicurezza idraulica, attuati secondo i “Criteri progettuali e di compatibilità ambientale per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna” (del. G.R. n.3939/94).

3.5. Arbusteti e cespuglieti

Sono ammessi:

- interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione come definiti dall'art. 12, comma 3;

- interventi di contenimento e controllo a margine dei coltivi come definiti dall'art. 12, comma 3;
- controllo sugli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici.

4 (prescrizioni per le trasformazioni urbanistiche ed edilizie)

E' vietato costruire nuove opere edilizie, ivi comprese piscine e autorimesse, fuori terra o interrato, ampliare costruzioni esistenti, salvo quanto previsto al successivo comma 5, ed eseguire altre opere che non siano specificamente rivolte alla tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio o all'attuazione di quanto previsto nell'art. 25 in merito alle strutture del Parco e nell'art. 27 comma 3 in merito alla realizzazione di passerelle ciclo-pedonali, delle presenti norme.

Su richiesta presentata da imprenditori agricoli professionali, in ragione di specifici programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola, di cui all'art. A-19 della LR 20/2000 e secondo le indicazioni contenute nel PTCP all'art. 11.5, sarà consentita l'edificazione di strutture di servizio agricolo. Tali interventi dovranno essere realizzati con la massima cura per l'inserimento nel paesaggio e utilizzando materiali e forme proprie della tradizione costruttiva locale. E' ammessa inoltre la ricostruzione dei ruderi di edifici storici a condizione che sia possibile ricostruirne fedelmente le dimensioni planivolumetriche e la tipologia edilizia originaria; a tal fine è necessario presentare idonea documentazione storica (planimetrie catastali, elaborati grafici, pubblicazioni ecc.) e, ove possibile, fotografica. Gli edifici così ricostruiti sono destinati agli usi agricoli, di cui al punto B) dell'elenco riportato in appendice 3 al PTP, compatibilmente con la relativa tipologia edilizia.

Nelle proprietà superiori ai 5.000 mq di estensione è consentita l'installazione di un ricovero per piccoli attrezzi per la cura di orti, giardini e piccoli appezzamenti di terreno, alle condizioni contenute nell'appendice 2, allegata alle presenti norme, e fatte salve eventuali norme comunali più restrittive. E' altresì consentita l'installazione di un ricovero per piccoli attrezzi, alle condizioni di cui all'appendice 2, nell'area di pertinenza di nuclei o edifici esistenti. In entrambi i casi l'intervento è sottoposto a Nulla Osta di cui all'art.6-bis delle presenti norme.

La chiusura dei fondi è subordinata al rispetto degli obiettivi di tutela e protezione degli habitat, dei popolamenti vegetali e animali, delle specie floristiche e faunistiche e degli aspetti paesaggistici di cui alle presenti norme.

Essa è inoltre ammessa solo se compatibile con il disposto delle norme relative alla accessibilità e fruizione del Parco di cui agli artt. 24-27.

La chiusura dei fondi è ammissibile con particolari modalità: scavo di fossi, impianto di siepi vive, staccionate in legno e comunque tali da non creare discontinuità sotto l'aspetto ecologico e paesaggistico, a seconda delle particolarità del fondo e del suo contesto.

Per la chiusura dei fondi è obbligatoria la richiesta di Nulla-osta di cui all'art. 6 bis.

La recinzione delle pertinenze strettamente necessarie agli edifici di uso abitativo è ammessa solo se costituita da siepi vive con eventuale rete o fili metallici interposti, staccionate in legno, realizzata in modo da non costituire ostacolo al transito della fauna selvatica.

Il RP definirà le specie vegetali da impiegare e le modalità operative cui attenersi nell'impianto.

5 (norme per l'intervento su edifici esistenti)

Fermo restando quanto disposto agli artt. 17 e 17bis, gli interventi ammessi sugli edifici esistenti sono i seguenti.

Edifici storici: manutenzione ordinaria (MO), manutenzione straordinaria (MS), restauro scientifico (RS), restauro e risanamento conservativo (RRC).

Per gli edifici storici è consentito l'aumento di superficie utile, solo se derivante da un diverso uso dei volumi e nel rispetto dell'involucro edilizio preesistente, fino a un massimo del 10% della SU esistente se la destinazione d'uso è "residenza" e fino al 25% se la destinazione d'uso è "residenza

rurale”. In quest’ultimo caso l’aumento di SU può comportare la realizzazione di una nuova unità abitativa legata al nucleo principale (famigliare).

Edifici non storici: manutenzione ordinaria (MO), manutenzione straordinaria (MS), restauro e risanamento conservativo (RRC), demolizione senza ricostruzione (D), ristrutturazione edilizia (RE).

Per gli edifici non riconosciuti come beni di interesse storico, in caso di destinazione d’uso “residenza rurale”, è consentito l’aumento di superficie utile, mediante ampliamento, fino a un massimo del 25% della SU esistente, anche per realizzare una nuova unità abitativa legata al nucleo principale (edilizio e famigliare). Se tale aumento avviene nell’ambito della volumetria esistente esso può essere elevato al 30% della SU esistente, ferma restando la possibilità di realizzare una nuova unità abitativa legata al nucleo principale.

Negli edifici destinati all’attività agricola, non riconosciuti come beni di interesse storico, è sempre consentito l’ampliamento del 10% della SU esistente finalizzato a migliorarne le caratteristiche igienico-sanitarie e produttive agricole.

E’ altresì consentito, per gli edifici non riconosciuti come beni di interesse storico, l’aumento di superficie utile, derivante da un diverso uso dei volumi e nel rispetto dell’involucro edilizio preesistente, fino a un massimo del 10% della SU esistente se la destinazione d’uso è “residenza”; tale intervento non determina possibilità di aumento delle unità abitative.

E’ ammesso l’intervento di ripristino tipologico (RT), secondo la definizione di cui all’appendice 1 punto 9 delle presenti norme.

Con esclusione delle zone Cg è consentita la realizzazione di autorimesse interrato all’interno della sagoma e a servizio di edifici esistenti adibiti ad uso abitativo.

E’ ammesso il cambio d’uso come di seguito specificato:

Edifici adibiti a “residenza rurale” (B2) verso le seguenti attività: ricerca scientifica (C1), residenza (A1), agriturismo (B5), turismo rurale (F1), e attività di servizio (C4).

Edifici adibiti a residenza (A1) verso le seguenti attività: “residenza rurale” (B2), ricerca scientifica (C1), agriturismo (B5), turismo rurale (F1), e attività di servizio (C4).

Gli edifici con tipologia “stalla” e/o “fienile” (B6 - anche accorpati in tipologie EAP di cui all’appendice 1) possono essere recuperati per le seguenti attività: ricerca scientifica (C1), residenza rurale (B2), residenza (A1), agriturismo (B5), turismo rurale (F1) e attività di servizio (C4).

Gli edifici individuati come “palazzi” nell’elab. T3.2 possono essere recuperati anche per attività alberghiera (F3, di cui all’appendice 3), a condizione che l’intervento di recupero soddisfi i seguenti requisiti di sostenibilità, oltre a quanto previsto dalle norme comunali vigenti in materia:

- esistenza del collegamento alla viabilità ordinaria con strada carrabile pavimentata con sezione di almeno m 3 e dotata di sistema di scolo delle acque meteoriche
- collegamento alla rete di distribuzione idrica
- smaltimento dei reflui tramite fognatura pubblica, oppure in altro idoneo ricettore (acque superficiali e/o suolo) mediante sistema di collettamento e trattamento adeguato alla normativa vigente e agli obiettivi di qualità del Piano di Tutela delle Acque; tali sistemi dovranno essere progettati e realizzati sulla base dei carichi idraulici e inquinanti originati dall’insediamento, valutando altresì l’adozione di particolari accorgimenti per la gestione delle emergenze e degli aumenti di carico idraulico legati ad eventi meteorici
- recupero delle acque meteoriche, nonché realizzazione di impianti idrosanitari che consentano la riduzione dei consumi e il recupero e riutilizzo delle acque bianche e grigie

- fonti energetiche idonee all'ottimizzazione delle modalità di reperimento delle stesse (impiego di sistemi funzionanti in cogenerazione elettricità-calore, fonti rinnovabili, ecc.), nonché minimizzazione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti.

Le modifiche di destinazione d'uso dovranno comunque risultare compatibili con le attuali caratteristiche tipologiche degli edifici.

Tutti gli interventi di cambio d'uso possono comportare, nel caso di passaggio a residenza (A1), la realizzazione di una unità abitativa in aggiunta a quella/e eventualmente esistente/i.

Solo per gli edifici individuati come "palazzi" nell'elab. T3.2, e se con superficie utile di almeno 500 mq, è ammessa la realizzazione di 3 unità abitative in totale per edificio; in tali condizioni almeno il 20% della superficie esistente deve essere recuperata a superficie accessoria.

Per le unità poderali agricole cui erano asserviti gli edifici riutilizzati a fini non agricoli valgono le limitazioni previste dall'art. A-21 comma 3 della L.R. 20/00.

Per le quantità di superficie accessoria valgono le norme dei singoli comuni. Gli standards eventuali da realizzare e/o da cedere sono quelli previsti dai singoli strumenti urbanistici comunali.

Il RP detta norme sui materiali e sulle tecniche costruttive di cui avvalersi in caso d'intervento come indicato nell'Appendice 1, comprendendo indicazioni anche per le recinzioni.

Ad eccezione della MO, e fermo restando quanto prescritto in caso di recupero di "palazzi" ad attività F3, le possibilità d'intervento di cui sopra sono ammesse se esistono almeno 2 delle condizioni di antropizzazione di cui al punto 4) dell'art.17-bis delle presenti norme.

Gli edifici esistenti, privi di valore storico, con tipologia d'uso in contrasto con le finalità delle presenti norme ai sensi dell'art. A-21 comma 2, punto c) della L.R. 20/00, che saranno individuati dall'EdG di concerto con il Comune consorziato interessato, possono essere recuperati in aree esterne al Parco ed al Pre-Parco concordate con i Comuni consorziati, previa demolizione e ripristino dei luoghi originari ed eventuale cessione all'EdG delle aree interessate. I criteri delocalizzativi a cui gli strumenti comunali devono fare riferimento sono contenuti nell'art. 11.6 comma 7 delle Norme del PTCP.

In caso di edificio ad uso residenza rurale (B2) è consentito il frazionamento delle unità abitative nella misura di una in aggiunta a quella/e esistente/i, con riferimento all'intero edificio.

6 (prescrizione per gli interventi di recupero edilizio)

Gli interventi edilizi e di cambio d'uso ammessi, ad esclusione degli interventi MO e MS, sono subordinati alla realizzazione di opere necessarie alla tutela e riqualificazione paesaggistica e ambientale, finalizzate principalmente alla difesa della qualità del paesaggio e al presidio del territorio. La individuazione di tali opere fa parte della documentazione necessaria ai fini del rilascio del Nulla-osta di cui all'art. 6 bis delle presenti norme.

I Comuni potranno rilasciare i permessi di costruzione o accettare le denunce di inizio attività solo previo inserimento delle suddette opere nel titolo abilitativo, eventualmente prevedendo la stipula di apposite convenzioni o altri atti, in conformità a quanto previsto dalla legislazione urbanistica vigente.

L'importo massimo di tali opere non potrà comunque superare il 5% del costo di costruzione dei lavori oggetto di titolo abilitativo.

7 (prescrizioni e indirizzi per la sottozona Cg di protezione e valorizzazione dei gessi)

La zona Cg è caratterizzata dalla presenza di morfologie e suoli relazionati al paesaggio dei gessi. Pertanto, anche in relazione all'elevato rischio di erosione dei suoli, le attività agricole dovranno essere praticate secondo i seguenti indirizzi:

- attenta regimazione delle acque superficiali, riducendo la lunghezza degli appezzamenti mediante l'apertura di fossi acquai in traverso;
- lavorazioni poco profonde (non oltre i 30 cm), con utilizzo di macchine ed organi lavoranti scarificatori;
- coltivazioni prevalenti a prati poliennali, eventualmente avvicendati con cereali autunno-vernini;
- mantenimento di un' area di rispetto delle lavorazioni in prossimità di cavità carsiche.
- sono ammesse colture forestali solo relativamente a impianti di modesta estensione di latifoglie di legno da pregio (ciliegio, noce, acero, ecc...).

8 (prescrizioni e indirizzi per le sottozone Cc e Cca di protezione e valorizzazione calanchi)

Le zone Cc e Cca sono caratterizzate dalla morfologia calanchiva; la zona Cca risulta, in particolare, caratterizzata dalla presenza di usi agricoli.

I movimenti di terra relativi alla manutenzione di infrastrutture stradali, o ai lavori edilizi (ampliamenti, consolidamenti, ecc.) dovranno essere sottoposti ad attente verifiche, e i relativi progetti di esecuzione dovranno essere corredati da una perizia geologica che ne garantisca la fattibilità e la compatibilità con gli obiettivi della presente norma.

Le attività agricole dovranno essere praticate, considerando un rischio di erosione dei suoli da moderato ad alto e le prevalenti tipologie dei suoli stessi, secondo i seguenti indirizzi:

- attenta regimazione delle acque superficiali il cui moto dovrebbe essere rallentato, soprattutto in presenza delle pendenze maggiori, riducendo la lunghezza degli appezzamenti mediante l'apertura di fossi acquai trasversali;
- lavorazioni poco profonde con utilizzo di macchine ed organi lavoranti scarificatori;
- le colture presenti nella zona Cc andranno progressivamente limitate alle pendici più stabili e di minore acclività, mentre nelle zone Cca saranno favoriti ordinamenti colturali basati su cereali autunno-vernini e foraggiere; nelle giaciture idonee possono essere favorite colture orticole e la vite;
- mentre nelle zone Cc la arboricoltura da legno non è consigliabile, nelle Cca non sussistono caratteri particolarmente limitanti alla conduzione di tale pratica. Il bosco permanente potrà essere realizzato solo in corrispondenza di terreni dotati di buona stabilità idrogeologica.

9 (prescrizioni e indirizzi per le sottozone Cp e Cpa di protezione e valorizzazione degli ambienti pedecollinari)

Le zone Cp e Cpa sono quelle legate al paesaggio pedecollinare e all'ambiente caratterizzato dai conoidi deposizionali sovrastanti la pianura.

Le attività agricole dovranno essere praticate, considerando un rischio di erosione dei suoli da moderato ad alto e le prevalenti tipologie dei suoli stessi, secondo i seguenti indirizzi:

- attenta regimazione delle acque superficiali;
- nelle zone Cp sono da favorire colture erbacee e vite, nelle zone Cpa colture foraggiere e di cereali autunno vernini; devono essere attivati adeguati controlli e garanzie sulle attività in essere, riguardo ai rischi di inquinamento.
- l'arboricoltura da legno è consentita nelle zone Cp, ma non può essere impiantata ex novo nelle zone Cpa; è ammissibile l'impianto di boschi permanenti, con avvertenze relative alla regimazione delle acque.

10 (prescrizioni e indirizzi per la sottozona Cf di protezione e valorizzazione degli ambienti fluviali)

La zona Cf è quella caratterizzata dallo stretto legame tra l'ambito più propriamente fluviale (alveo, golene) e i circostanti terreni (terrazzi fluviali).

Dal punto di vista normativo, le zone Cf costituiscono approfondimento degli "ambiti di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d' acqua" ai sensi del Piano Territoriale Paesistico Regionale relativamente ai torrenti Zena e Idice nella parte di questi ricompresa nel Parco.

Nella zona Cf, ed in particolare nelle aree in essa ricomprese di proprietà demaniale, tutti gli interventi devono essere finalizzati al recupero e alla riqualificazione paesistico-ambientale, nonché al rafforzamento, alla ricostruzione e alla valorizzazione dei caratteri di naturalità e al consolidamento idrogeologico.

L'Ente di Gestione esercita il diritto di prelazione sulle concessioni demaniali ai sensi dell'art. 8 della L. n. 37/94; inoltre opera ai sensi dell'art. 25 della L. n. 36/94 per una corretta ed attiva gestione delle acque.

E' favorita la promozione di interventi di sostituzione di opere di difesa spondale e/o trasversale tradizionali con sistemazioni di ingegneria naturalistica lungo i corsi d' acqua.

Relativamente alle attività produttive agricole si favoriranno modalità colturali che minimizzino i rischi di inquinamento delle acque; in particolare dovranno essere evitate la pratica dello spandimento di liquami zootecnici, fanghi a composti e limitata e controllata la pratica della concimazione chimica e letamica (soprattutto per i concimi azotati). Le attività agricole andranno praticate in modo da non comportare livellamenti, sbancamenti dei terreni o modifiche delle componenti morfologiche e vegetazionali dell'ambito fluviale. Non è ammessa l'arboricoltura da legno.

Non sono ammessi scarichi di alcun tipo provenienti da edifici interni alla zona o ad essa adiacenti, ad eccezione di opere di raccolta di acque piovane; ovvero le acque di scarico devono essere raccolte tramite la rete fognaria comunale o depurate tramite opportuni impianti di trattamento autorizzati dall'autorità competenti.

11 (prescrizioni per la realizzazione di infrastrutture)

Le nuove infrastrutture per la mobilità (sia pedonale che ciclabile, veicolare, con mezzi di trasporto collettivi in sede propria, nonché quelle per il parcheggio), sono ammesse all'interno della zona C esclusivamente se indicate dal PTP, ad eccezione delle strade poderali ed interpoderali o delle piste di esbosco e di servizio forestale, se previste da specifici strumenti di programmazione.

In funzione di documentate esigenze agronomiche e dietro presentazione di apposito progetto specifico redatto da tecnico abilitato, è ammessa la parziale e limitata modifica del tracciato delle strade poderali ed interpoderali. Tale intervento necessita del Nulla Osta di cui all'art.6-bis delle presenti norme.

Le infrastrutture tecnologiche per

- il trattamento distribuzione e stoccaggio di fonti energetiche (energia elettrica, gas);
 - la trasmissione di informazioni, suono, immagini, dati mediante reti di condutture (linee telefoniche, cablaggio con fibre ottiche,...);
 - la captazione, potabilizzazione, adduzione di acqua mediante reti di condutture;
 - la raccolta dei reflui mediante reti di condutture, il loro trattamento e smaltimento;
- sono ammesse, nelle zone C (ad esclusione delle zone Cg), per impianti di rilevanza locale solo se interrati e preferibilmente in corrispondenza di tracciati stradali esistenti. Non è ammesso il rinnovo di impianti esistenti non interrati salvo il caso in cui vengano utilizzati sistemi, tecnologie e materiali di minor impatto ambientale.

Eventuali progetti di infrastrutture di rilevanza maggiore di quella locale, ammissibili solo in zona C, devono essere previsti da strumenti di pianificazione nazionali o regionali, e sono sottoposti

alle procedure di valutazione d'impatto ambientale se e in quanto previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale.

Le infrastrutture per la trasmissione e ricezione via etere di informazioni, suoni, immagini e dati sono ammissibili unicamente in zona C.

12 (prescrizioni per le attività produttive)

Per attività produttive si intendono i processi produttivi di beni materiali nonchè le attività di servizio e terziarie connesse al processo produttivo qualora localizzate presso il processo produttivo stesso, nonchè le attività di artigianato di servizio.

E' consentito l'insediamento di nuove attività produttive esclusivamente in edifici già soggetti a tale destinazione.

In caso di tale nuovo insediamento o di interventi di trasformazione edilizia riferiti al medesimo tipo d'uso, dovranno essere soddisfatti i seguenti requisiti di compatibilità ambientale:

- assenza di rischi industriali di incendio o scoppio che possono coinvolgere il contesto;
- assenza di emissioni e radiazioni;
- emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia;
- emissioni di rifiuti liquidi in fognatura entro gli standard definiti dall'ente gestore della rete fognante;
- produzione di rifiuti solidi tossici e nocivi in quantità non superiori a 10 mc, non contenenti PCB e/o PCT, smaltiti semestralmente, nel rispetto di quanto disposto dal DLgs 8/3/96, n.113;
- assenza di emissione in atmosfera delle sostanze classificate di classe 1 di cui alla tabella A1 allegata al DM 12/7/90, n. 51;
- consumo di materiali e di energia compatibile con la capacità delle infrastrutture presenti.

art. 21 Aree di riqualificazione ambientale (aree da sottoporre a Progetto di Intervento Particolareggiato o a Piano Particolareggiato, zona C)

1 (descrizione)

All'interno del Parco sono ricomprese alcune aree degradate che necessitano di interventi di riqualificazione ambientale e/o urbanistica; la complessità di tali situazioni territoriali ne rende opportuna l'attuazione tramite PdIP, di cui all'art. 5 delle presenti norme, oppure tramite Piani Particolareggiati (PP) di iniziativa comunale, come previsto dall'art. 7 comma 6 lettera d) della L.R. 11/88.

La presente norma definisce, per ogni area individuata, le caratteristiche e gli obiettivi di progetto. Tali aree rientrano nella zona C di piano, ma la loro destinazione, una volta realizzati gli interventi stabiliti dallo strumento attuativo, sarà quella prevista per la zona di piano richiamata al comma 3 del presente articolo. Nell'ambito delle destinazioni ammesse dalla disciplina di zona il PdIP o il PP potranno specificare quelle meglio aderenti alla natura dell'area di riqualificazione, con particolare attenzione alla possibilità di fruizione delle stesse in relazione al sistema della accessibilità e della fruizione di cui al capo III del presente titolo.

2 (norma transitoria per interventi nelle zone di riqualificazione)

Prima della adozione del PdIP o del PP all'interno dei perimetri delle zone di riqualificazione individuate dall'elaborato T1, sono ammessi unicamente interventi di manutenzione ordinaria (MO) e straordinaria (MS), sugli edifici esistenti, oppure, solamente se disposti dall'EdG, interventi mirati all'eliminazione di eventuali condizioni di rischio per persone e beni che possano derivare da fenomeni di dissesto interni alle aree.

3 (aree di riqualificazione ambientale da attuarsi mediante PdIP)

Rientrano in questa categoria il recupero delle ex cave di gesso, il recupero delle ex cave di ghiaia.

Nel caso di interventi di riqualificazione di aree già utilizzate come cave di gesso, il PTP individua l'area di superficie da interessare all'intervento, mentre è compito del PdIP individuare la parte ipogea che sarà oggetto di intervento.

P1. Ex cava gesso "del prete Santo"

L'area di cava è oggi in gravi condizioni di degrado ambientale, dissesto statico e idrogeologico; possiede però notevoli potenzialità sia sotto il profilo naturalistico che geologico e paesaggistico, in quanto racchiude, oltre ai fenomeni di affioramento dei gessi, anche interessanti inserti di paesaggio naturale con vegetazione, profili rocciosi, nonché punti di vista panoramici sulla valle del Savena e sul paesaggio collinare pre-appenninico. Le caratteristiche descritte, e la condizione di grave pericolo che essa presenta per la frequentazione pubblica, richiedono una progettazione integrata di interventi di restauro ambientale, attraverso lo strumento del PdIP, che assumerà i seguenti obiettivi:

- consolidamento statico delle strutture naturali alterate dalla cava;
- ripristino della fruibilità della zona, e in particolare dei percorsi di interesse per il Parco.

In attesa dell'attuazione del PdIP di cui al presente comma, la zona deve essere resa inaccessibile al pubblico.

Dopo la conclusione degli interventi previsti dal PdIP, l'area sarà da considerarsi sottoposta alle normative della zona Bg.

P2. Ex cava gesso "IECME" (Monte Croara)

Area degradata da attività di escavazione di gesso, che deve essere sottoposta ad un intervento di recupero ambientale e consolidamento statico delle strutture di cava al fine di riqualificarla come sede per lo svolgimento di attività didattiche, culturali e ricreative, relazionate alle caratteristiche dell'ex-cava e alle finalità del Parco, a concorso di pubblico contenuto e prive di effetti significativi di inquinamento; le corrette dimensioni e caratteristiche di tali attività saranno dettagliate in sede di PdIP.

Dopo la conclusione degli interventi previsti dal PdIP, l'area sarà da considerarsi sottoposta alle normative della zona Bg.

P3. Ex cave ghiaia Idice

Area perifluviale degradata da escavazione di materiale litoide, deve essere sottoposta ad un intervento di recupero ambientale, che ne valorizzi le potenzialità come zona umida, soprattutto per finalità di tutela faunistica e di fruizione guidata.

Dopo la conclusione degli interventi previsti dal PdIP, l'area sarà da considerarsi sottoposta alle normative della zona Cf.

4 (aree di riqualificazione ambientale e urbanistica da attuarsi mediante PP)

La zona occupata dagli edifici delle ex cave "Fiorini" al Farneto e il complesso degli edifici di "villa Nadia" sono considerate particolarmente degradate sia dal punto di vista ambientale che da quello urbanistico; un recupero complessivo delle aree, finalizzato a recuperarne le peculiarità storiche e ambientali, potrà essere condotto dalle Amministrazioni comunali interessate, tramite specifici strumenti attuativi.

P4 Edifici ex cave "Fiorini"

Si tratta degli edifici precedentemente utilizzati come strutture di appoggio alla attività di escavazione di gesso propria della cava, e oggi oggetto di utilizzazioni di tipo residuale, contrastanti con i fini di tutela propri del Parco. Il Comune di San Lazzaro predisporrà un Piano Particolareggiato che preveda il recupero e la bonifica del sito, con demolizione del capannone-deposito e recupero edilizio dei rimanenti edifici.

Dopo la conclusione degli interventi previsti dal PP, l'area sarà da considerarsi sottoposta alle normative della zona Bg.

P5 Edifici "Villa Nadia"

Si tratta di un complesso di edifici occupati da una struttura di servizio sanitario-assistenziale la cui presenza non è in contrasto con le finalità del Parco. Gli edifici sono in stato di degrado e non adeguati dal punto di vista delle normative edilizie e igienico-sanitarie. Il Comune di Pianoro dovrà prevedere sull'area un intervento di riqualificazione ambientale, paesaggistica e di riqualificazione edilizia che consenta un adeguamento della struttura alle normative vigenti ed un migliore inserimento della stessa nel contesto circostante, anche mediante un progetto edilizio che preveda il riaccorpamento dei volumi esistenti.

Dopo la conclusione degli interventi previsti dal PP, l'area sarà da considerarsi sottoposta alle normative della zona Cf.

P6 Edifici "la Fornace"

L'area è prossima al torrente Zena, è prospiciente la Strada Provinciale Val di Zena ed è, nella porzione nord, interessata dal passaggio di una linea elettrica; risulta pertanto compresa in fascia di tutela fluviale nonché, parzialmente, in fascia di rispetto stradale ed infine in fascia di rispetto degli elettrodotti. E' inoltre compresa all'interno della linea di esondazione per piene con tempo di ritorno di 200 anni.

Sull'area insistono alcuni edifici - in disuso -, già occupati da una struttura di lavorazione di materiali gessosi e di uno di carattere residenziale (utilizzato saltuariamente). Gli edifici sono in stato di degrado e, in parte, di abbandono.

Compatibilmente con le condizioni di rischio idraulico, è consentito il cambio di destinazione d'uso verso l'attività A1 (residenza) e verso usi pubblici a servizio del Parco, mediante la presentazione di un piano complessivo di recupero preventivamente concertato tra EdG, Comune di Pianoro e proprietà, alle seguenti condizioni:

- esistenza di tutte le condizioni di antropizzazione di cui all'art. 17bis;
- valutazione del rischio idraulico, di cui all'art. 4 del PSAI, nonché adozione delle eventuali misure di riduzione del rischio stesso;
- per la palazzina, già in parte ad uso abitativo, è ammessa la ristrutturazione edilizia con mantenimento del sedime e del volume attuale, senza incremento delle superfici esistenti, con la possibilità di realizzare una ulteriore unità abitativa oltre all'esistente;
- il recupero del fabbricato ex produttivo, e del fabbricato annesso, è consentito mediante ristrutturazione edilizia, senza aumento di volume, con il mantenimento della riconoscibilità della tipologia d'uso originaria; la superficie recuperabile dovrà risultare al massimo pari al totale delle superfici in essere nell'area purché concessionate o condonate, previa demolizione dei singoli manufatti sparsi. Nell'ambito di tale intervento, è ammesso:
 - il recupero e successiva cessione gratuita all'EdG per uso pubblico, corredata di Certificato di conformità edilizia e agibilità, delle porzioni di fabbricato ex produttivo, costituite dai forni, dalla galleria centrale e da una porzione dell'edificio annesso, su due piani, per una Superficie complessiva, esclusi i forni, di circa 450 mq;
 - il recupero a fini residenziali della restante quota di superficie recuperabile.
- cessione gratuita di una striscia di terreno limitrofa al Torrente Zena di dimensione sufficiente alla realizzazione di un percorso ciclopedonale;
- cessione gratuita delle aree necessarie per la realizzazione dell'area di sosta R9, individuata all'esterno delle fasce di rispetto stradale e degli elettrodotti, e del Parcheggio P20;
- il PP dovrà garantire gli standard rispetto agli usi urbanistici previsti nonché concordare, con il Settore Viabilità della Provincia di Bologna, le modalità di accesso e la sistemazione del fronte sulla SP Val di Zena.

Dopo la conclusione degli interventi previsti dal PP, l'area sarà da considerarsi sottoposta alle normative della zona Cf.

art. 22 Zona di Pre-Parco.

1 (descrizione)

La zona di Pre-Parco assolve la funzione di relazione tra territorio esterno e Parco. Tale ruolo è reso particolarmente complesso per la pressione esercitata su questa zona dal sistema urbano bolognese, soprattutto nei territori verso nord e ovest.

Le zone di Pre-Parco corrispondono alle “aree contigue” di cui alla legislazione vigente in materia di aree protette.

2 (attività ammesse)

Sono da considerarsi non in contrasto con le finalità del Parco, e quindi ammissibili nelle zone di Pre-Parco le seguenti attività, secondo quanto definito in Appendice 3, e alle condizioni di cui ai successivi comma del presente articolo:

A) RESIDENZA

1) attività residenziali, compresi bed&breakfast di cui alla L.R. L.R. 16/2004 e studi professionali

B) ATTIVITA' AGRICOLE E COMPLEMENTARI

1) attività agricole

2) residenza rurale

3) allevamento zootecnico estensivo

4) attività selvicolturali

5) attività agrituristiche di cui alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 26

6) attività di ricovero animali e foraggi

7) altre attività accessorie all'agricoltura

8) attività di raccolta, prima lavorazione e conservazione di prodotti agricoli

9) attività di trasformazione e vendita diretta di piccole produzioni aziendali

10) fattorie didattiche

11) arboricoltura

12) attività di ricovero di equini per conto terzi

C) ATTIVITA' PRODUTTIVE E DI SERVIZIO

1) attività di ricerca scientifica

2) attività produttive

3) attività culturali e formative, sportive e ricreative a contenuto concorso di pubblico e prive di effetti significativi di inquinamento (compresi eventuali pubblici esercizi interni)

4) assistenza sociale (centri di rieducazione, centri per l'infanzia, centri sociali, centri anziani, comunità assistenziali, case di riposo), centri di accoglienza per disabili anche in strutture temporanee realizzate con modalità concordate con l'EdG, formazione professionale

5) servizi sanitari, ospedalieri e assimilabili

6) servizi scolastici

D) MOBILITA' - INFRASTRUTTURE

1) mobilità pedonale, ciclabile ed equestre

2) mobilità veicolare

3) infrastrutturazione tecnologica

E) GESTIONE DEL TERRITORIO

1) attività direttamente finalizzate alla tutela dell'ambiente (mantenimento e manutenzione dell'assetto morfologico e idrogeologico, riequilibrio ecologico, mitigazione e risarcimento di

manomissioni, ripristino della qualità di aria, acqua e suolo)

- 2) attività direttamente finalizzate alla salvaguardia del patrimonio testimoniale storico-culturale
- 3) caccia e pesca

F) ATTIVITA' RICETTIVE

- 1) attività di turismo rurale
- 2) attività di campeggio

I PSC dei comuni interessati dovranno comunque regolamentare lo svolgimento di tali attività in modo che il loro effetto sull'ambiente non sia in contrasto con le finalità del Parco, espresse all'art.1 delle presenti Norme, e coerentemente con le direttive e gli indirizzi espressi ai seguenti commi.

3 (direttive per la pianificazione comunale delle aree di Pre-Parco)

Nelle zone di Pre-Parco i PSC stabiliscono norme che consentano lo svolgersi delle attività disciplinate dal presente articolo. Gli spazi eventualmente necessari a soddisfare i bisogni per le funzioni di servizio, pubblico o d' uso collettivo o privato, turistiche e residenziali, devono essere prioritariamente reperiti all'interno della perimetrazione del territorio urbanizzato; la previsione, da parte dei PSC, di zone di espansione in pre-Parco è da considerarsi ammissibile solamente ove si dimostri il permanere di quote di fabbisogno non soddisfacibili all'interno della predetta perimetrazione e comunque in contiguità con il sistema insediativo esistente.

Il PTP, al fine di tutelare e mantenere i caratteri originari naturalistici o di interesse storico, architettonico e ambientale ricompresi nella zona di "Pre-Parco", individua con gli stessi simboli grafici, beni da assoggettare a misure di salvaguardia, in analogia a quanto previsto all'interno del perimetro del Parco, per i quali gli strumenti urbanistici comunali adottano norme conformi a quelle del capo I del titolo II del PTP.

Particolare cura dovrà essere posta in sede di progettazione dei PSC, nel conservare e valorizzare i collegamenti tra zone urbanizzate e punti di accesso al Parco, i sistemi di verde o di aree pubbliche comunali e il territorio del Parco.

I PSC limiteranno la possibilità di nuova edificazione nel territorio non urbanizzato ai soli casi di necessità dimostrate su richieste di imprenditori agricoli professionali.

Su tutti gli edifici esistenti nelle aree di Pre-Parco sono ammessi interventi di MO e MS; altri tipi di categorie d'intervento edilizie saranno ammessi in funzione delle caratteristiche funzionali, tipologiche e costruttive originarie degli edifici stessi. Per gli edifici storici di cui ai punti 4.1.a e 4.1.b dell'art. 17bis l'individuazione della idonea categoria d'intervento sarà determinata una volta censiti e catalogati gli edifici stessi dai Comuni consorziati con modalità come indicate nell'Appendice 1 alle presenti norme.

I Comuni potranno valutare le categorie edilizie e le modalità d'intervento sugli edifici esistenti (considerando anche il grado di utilizzazione - saltuaria o permanente- degli stessi) che presentino o meno valore storico e testimoniale, in funzione del contesto territoriale in cui tali edifici sono collocati. I contesti territoriali devono tenere conto dell'articolazione delle zone PP come descritte in seguito.

In linea di massima e per tutti gli edifici sono consentiti gli interventi di MO e MS; per gli edifici non storici di cui al punto 4) dell'art.17-bis è sempre ammessa la RE.

Negli edifici di cui al punto 4.1a di cui al punto 4) dell'art.17-bis sono consentiti gli interventi di RRC, RS.

Fatte salve le indicazioni di cui ai commi che seguono è ammesso il CD sugli edifici esistenti nella misura e con le modalità che i Comuni decideranno, e nell'ambito comunque di passaggi tra le attività ammesse al punto 2) del presente articolo.

Si specifica che per gli edifici privi di valore storico, di cui al punto 4.0 del punto 4) dell'art.17-bis delle presenti norme, connessi all'attività agricola, con attività residenza rurale (B2) di cui al punto 2 dell'art. 22 delle presenti norme è ammesso, per gli aventi titolo, un aumento, come Ampliamento, della SU esistente fino al 30%, con la possibilità che tale aumento generi una nuova unità immobiliare, organicamente connessa al nucleo principale (famigliare ed edilizio).

Gli edifici esistenti con tipologia d'uso in contrasto con le finalità delle presenti norme, che saranno individuati dall'EdG di concerto con il Comune consorziato interessato, possono essere recuperati in aree esterne al Parco e al Pre -parco concordate con i Comuni consorziati, previa demolizione e ripristino dei luoghi originari ed eventuale cessione all'EdG delle aree interessate. I criteri delocalizzativi a cui gli strumenti comunali devono fare riferimento sono contenuti nell'art. 11.6 comma 7 delle Norme del PTCP.

Nei casi in cui i PSC prevedano la possibilità di nuova edificazione entro i limiti formulati nel presente articolo, devono essere definite dagli stessi le limitazioni all'altezza ed alla sagoma dei manufatti edilizi necessarie per assicurare la salvaguardia degli scenari d' insieme e la tutela delle particolarità geomorfologiche nelle loro caratteristiche sistemiche.

I PSC limiteranno la possibilità di realizzazione di nuove recinzioni, nonché la sostituzione o il rinnovamento di quelle esistenti, esclusivamente alle aree di pertinenza degli edifici, prevedendo criteri di realizzazione delle stesse che ne garantiscano un corretto inserimento nel paesaggio e nell'ambiente.

In funzione di documentate esigenze agronomiche e dietro presentazione di apposito progetto specifico redatto da tecnico abilitato, è ammessa la parziale e limitata modifica del tracciato delle strade poderali ed interpoderali. Tale intervento necessita del Nulla Osta di cui all'art.6-bis delle presenti norme.

4 (direttive e indirizzi per le sottozone PPg - Pre-Parco in ambiente dei gessi)

Le aree ricomprese all'interno del perimetro della zona PPg devono essere destinate alla protezione esterna dell'ambiente delle formazioni gessose, e quindi a funzioni di riequilibrio naturalistico o produttive agricole (con opportune tutele). I PSC dovranno prevedere l'eliminazione di ogni forma di inquinamento prodotto dalle acque provenienti dagli insediamenti (acque reflue e discariche abusive); dovrà altresì essere prevista l'eliminazione delle fosse di dispersione nelle case ricomprese nella zona, che dovranno essere sostituite con soluzioni tecniche di smaltimento che offrano maggiori garanzie per la protezione dell'acquifero carsico.

5 (direttive e indirizzi per le zone PPc e PPca - Pre-Parco in ambiente dei calanchi)

Le zone PPc e Ppca sono caratterizzate dalla morfologia calanchiva; la zona Ppca risulta, in particolare, caratterizzata dalla presenza di usi agricoli.

Le aree ricomprese nel perimetro delle zone PPc dovranno assolvere primariamente a funzioni di difesa idrogeologica; quando questa sia garantita potranno essere ammesse attività agricole e di forestazione; è ammessa l'utilizzazione degli edifici esistenti per usi residenziali, agricoli e agrituristici, e la nuova edificazione per precise esigenze di integrazione di nuclei aziendali agricoli esistenti.

Tutti i movimenti di terra (relativi alla manutenzione di infrastrutture stradali, o ai lavori edilizi: ampliamenti, consolidamenti, ecc.) dovranno essere sottoposti ad attente verifiche, e i relativi progetti di esecuzione dovranno essere corredati da una perizia geologica che ne garantisca la fattibilità e la compatibilità con gli obiettivi della presente norma.

L'edificazione sparsa è da escludere salvo precise esigenze di integrazione di centri aziendali esistenti; gli interventi edilizi aggregati previsti da strumenti urbanistici comunali a ridosso di nuclei esistenti dovranno comunque essere accompagnati da una valutazione di impatto

ambientale e paesaggistico; il reticolo stradale esistente non dovrebbe essere esteso ne' subire allargamenti di sagoma.

6 (direttive e indirizzi per le zone PPf - Pre-Parco in ambiente fluviale)

Le aree ricomprese nel perimetro delle zone PPf saranno destinate all'uso agricolo; le modalità di utilizzazione ammesse dovranno garantire dai rischi di inquinamento delle acque sotterranee e superficiali;

Non possono essere previsti nuovi insediamenti di tipo urbano; le attività produttive esistenti devono essere monitorate in continuo per quanto riguarda gli scarichi; deve essere promossa la diffusione di opere e tecnologie tendenti alla mitigazione dei rischi di inquinamento delle falde acquifere; le attività incompatibili devono essere individuate e avviate al trasferimento.

7 (direttive e indirizzi per le zone Ppp e Pppa - Pre-Parco in ambiente pedecollinare)

Le aree ricomprese nel perimetro delle zone Ppp dovranno essere destinate alla tutela combinata delle funzioni di ricarica della falda e delle qualità paesaggistiche, che si traduce in una generale e sostanziale esclusione di nuovi interventi insediativi, nonchè nell'attivazione di adeguati controlli e garanzie sulle attività in essere riguardo ai rischi di inquinamento; saranno quindi destinate all'uso agricolo o forestale (previa attivazione di tecniche di lotta fitoiatrica integrata o biologica), a funzioni urbane pregiate (di servizio pubblico o d' uso collettivo o privato, turistiche e residenziali) che dovranno essere strettamente ricondotte al recupero del patrimonio edilizio esistente o al più alla sua integrazione funzionale;

8 (prescrizioni e indirizzi per le attività selvicolturali)

8.1. Boschi cedui

Sono ammesse le utilizzazioni dei boschi cedui solo per i soprassuoli "non invecchiati", ovvero di età non superiore ad una volta e mezzo il turno minimo stabilito dalle Prescrizioni di massima e di polizia forestale ad esclusione dei cedui di robinia, come previsto all'art. 12 comma 3.

Il numero di matricine da rilasciare ad ettaro dovrà essere determinato secondo i parametri indicati dall'art. 55 comma 2 delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale.

Non sono ammessi i tagli di utilizzazione dei boschi "cedui invecchiati", ovvero che non siano stati utilizzati per un periodo uguale o superiore a una volta e mezzo il turno minimo stabilito dalle Prescrizioni di massima e di polizia forestale. Per tali soprassuoli sono ammessi interventi di:

- conversione all'alto fusto dei cedui invecchiati;
- interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione, come definiti dall'art. 12, comma 3;
- contenimento e controllo a margine dei coltivi, come definiti dall'art. 12, comma 3;
- controllo sugli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici.

Si dovrà incentivare il passaggio del cedui in alto fusto secondo i criteri illustrati all'art. 12 delle presenti norme.

8.2. Nuclei di fustaia transitoria e di alto fusto

Sono ammessi i tagli di utilizzazione solo nel caso di fustaie transitorie, attraverso i tagli successivi..

Inoltre sono ammessi interventi di:

- interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione, come definiti dall'art. 12, comma 3;
- controllo sugli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici.

8.3. Rimboschimenti e fustaie di conifere o misti

Sono ammessi:

- interventi colturali (come per esempio l'apertura di piccole buche), diversificati a seconda dei tipi strutturali, mirati a favorire l'insediamento di specie autoctone e l'evoluzione naturale del soprassuolo;
- controllo sugli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici.

8.4. Boschi ripariali

Sono ammessi:

- interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione come definiti dall'art. 12, comma 3;
- controllo sugli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici;
- interventi finalizzati alla sicurezza idraulica, attuati secondo i "Criteri progettuali e di compatibilità ambientale per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna" (del. G.R. n.3939/94).

8.5. Arbusteti e cespuglieti

Sono ammessi:

- interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione come definiti dall'art. 12, comma 3;
- contenimento e controllo a margine dei coltivi come definiti dall'art. 12, comma 3;
- controllo sugli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici.

9 (regolamentazioni e divieti)

E' comunque vietato l'impianto di nuove discariche di rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi.

art. 23 Direttive per la pianificazione delle zone urbanizzate ricomprese nel perimetro dell'area protetta

1 (efficacia del PTP nelle zone urbanizzate)

Le "zone urbanizzate" sono escluse dai vincoli di PTP, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della l.r. 11/88; la disciplina urbanistica di tali zone è demandata agli strumenti urbanistici comunali, i quali dovranno accogliere le direttive di cui al presente articolo, costituendo il PTP stralcio del Piano territoriale di coordinamento per l'area cui inerisce.

2. (direttive per le zone urbanizzate ricomprese nel perimetro del Parco)

Sono da considerarsi zone urbane ricomprese nel Parco, tra quelle individuate nell'elaborato T1:

- n. 17: Farneto, - n. 18 Castel de' Britti (Ovest), - n. 19: Castel de' Britti (Est), - n.22: Castel de' Britti (Sud): la pianificazione comunale dovrà prevedere misure per la salvaguardia della permeabilità residua dei terreni non edificati nelle aree urbanizzate, nonché approfondire lo studio del sistema delle reti fognanti e dei sistemi depurativi, con particolare attenzione alle necessità di risanamento delle reti fognarie inadeguate; la pianificazione comunale dovrà inoltre individuare le attività produttive in essere che presentino rischi areali o puntuali di inquinamento della falda, e dovrà favorire la diffusione di opere e tecnologie tendenti alla mitigazione dei rischi di inquinamento; per le attività produttive che non potranno attestare la loro compatibilità ai sensi delle norme CEE sopra citate, dovranno essere predisposti incentivi al trasferimento.
- n. 20: Castel de' Britti (centro storico): il centro storico di Castel de' Britti è l'unico centro abitato costruito sopra gli affioramenti gessosi all'interno del Parco; per il suo interesse storico, testimoniale e ambientale deve essere quindi recuperato, sia nei suoi aspetti storico-edilizi, sia per il peculiare rapporto tra insediamento e ambiente, con particolare cura per la evidenziazione delle morfologie dovute all'affioramento gessoso. Il Comune di San Lazzaro di Savena dovrà prevedere

idonei strumenti attuativi per il recupero di tutto l'insediamento, dettando la disciplina per il recupero degli edifici esistenti ai sensi di quanto previsto dalla LR 20/2000, nonché stabilendo criteri per la realizzazione degli interventi finalizzati al recupero ambientale delle parti non edificate, che dovranno essere estesi all'intera sottozona Cg.

- n. 21: San Pietro: si tratta di un nucleo insediativo storico, come tale normato dal precedente art. 17. La pianificazione disporrà l'apposita disciplina ai sensi di quanto previsto dalla LR 20/2000 e potrà indicare l'opportunità di utilizzare strumenti attuativi per il recupero del centro, della viabilità storica ad esso connessa, degli elementi di interesse storico-testimoniale presenti nelle vicinanze.

3. (direttive per le zone urbanizzate ricomprese nel perimetro del Pre-Parco)

Sono da considerarsi zone urbane comprese nel pre-Parco, tra quelle individuate nell'elaborato T1:

- n. 11: Falgheto: per questo centro la pianificazione comunale dovrà garantire il corretto smaltimento delle acque nere, tramite la previsione di impianti di depurazione che evitino qualsiasi rischio di inquinamento delle acque carsiche; in particolare per Falgheto la vasca del depuratore dovrà garantire una perfetta tenuta e l'impianto di allontanamento delle acque dovrà essere dotato di un sistema a doppia pompa di sicurezza; le acque bianche, separate dalle nere, dovranno invece ricadere all'interno del loro naturale bacino di scolo. Tutti gli interventi di sistemazione del verde, sia nelle aree pubbliche che in quelle private, dovranno essere eseguiti in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 11 delle presenti norme; i parcheggi pubblici e privati dovranno essere realizzati con materiali che consentano la permeabilità del terreno e attrezzati con vegetazione appropriata (art. 11, comma 7); nei parcheggi pubblici l'EdG potrà installare pannelli informativi sul Parco;

- n. 8: Campiano: si tratta di un insediamento collinare, in un ambito territoriale appartenente al contesto ambientale dei gessi, per il quale la pianificazione comunale dovrà garantire il rispetto di misure di protezione del suolo e delle acque nel sottosuolo, soprattutto attraverso il controllo degli scarichi;

- n. 7: Rastignano, n. 9: Penta e n. 10: Villaggio Abate: si tratta di insediamenti pedecollinari o collinari in zona calanchiva, all'interno dei quali le possibilità di ampliamento degli edifici esistenti dovranno essere attentamente valutate rispetto alle caratteristiche dei suoli;

- n. 1: Cedri ovest si tratta di un territorio urbanizzato ma destinato a Parco pubblico, la cui destinazione è da confermare in quanto non in contrasto con le finalità di tutela ambientale proprie del Parco;

- n. 6: Ponticella, n. 5: Villa S. Giacomo, n. 3: Bellaria, n. 4: villa Rizzi, n. 2: Cedri est, n. 14: Pontebuco, n. 13: villa Cavazza, n. 12: villa Bianconi, n. 15: villaggio Martino, n. 16: La Pulce: si tratta di zone urbanizzate dell'ambiente pedecollinare, per le quali la pianificazione comunale dovrà garantire la tutela delle funzioni di ricarica della falda e attivare adeguati controlli e garanzie sulle attività in essere riguardo ai rischi di inquinamento. L'insediamento di nuove funzioni urbane pregiate dovrà essere preferibilmente ricondotto al recupero del patrimonio edilizio esistente o alla sua integrazione funzionale; è da escludere l'inserimento di nuove attività produttive che comportino rischi di tipo ambientale. La pianificazione dovrà garantire il completamento delle reti fognanti e dei sistemi depurativi e il risanamento globale delle reti fognanti antiche. Le modalità di intervento sugli edifici dovranno salvaguardare la permeabilità residua delle zone.

capo III Sistema della accessibilità e della fruizione del Parco

art. 24 Aree ed infrastrutture da destinare all'uso pubblico

1. (definizione)

Sono da mantenere e/o destinare all'uso pubblico finalizzate alla fruizione del Parco, ai sensi dell'art. 7, comma 6, lettera b della L.R. 11/88, le strutture edilizie, le aree attrezzate e le infrastrutture di cui ai successivi articoli del presente capo III, e all'elaborato T2 di piano.

2. (articolazione)

Al fine di garantire un efficiente ed equilibrato sistema di accessibilità e di fruizione del Parco, il presente capo III individua:

- un insieme di edifici, o parti di edifici, e loro aree di pertinenza, da destinare ad ospitare strutture di organizzazione delle attività del Parco e di appoggio alla visita dello stesso (art. 25);
- un insieme di aree aperte destinate alla fruizione più intensiva, da attrezzare in modo adeguato a sostenere un particolare carico di visitatori, articolate in due sottoinsiemi: quello dei sentieri-natura, finalizzati alla fruizione tematica e approfondita dei diversi ambiti territoriali e paesistici del territorio del Parco e quello delle aree sosta, in appoggio alla fruizione più generale del Parco (art. 26);
- un insieme di infrastrutture per la mobilità, destinate al normale servizio di attraversamento e distribuzione capillare del territorio, e al servizio di controllo e organizzazione dei flussi di visitatori del Parco (art. 27).

art. 25 Strutture del Parco

1 (definizione)

Le seguenti strutture (individuate nell'elaborato T2 in scala 1:10.000 e specificate negli stralci planimetrici in scala 1:5.000 allegati alle presenti norme), in quanto destinate a funzioni di appoggio alla fruizione e allo sviluppo del Parco, sono da considerare a tutti gli effetti parti integranti del Parco, indipendentemente dalla titolarità del possesso e della gestione e indipendentemente dalla ubicazione che può ricadere nel Parco o nel Pre-Parco.

In tutte le strutture è consentito l'inserimento parziale dell'attività C3 di cui all'appendice 3 delle presenti norme, relativamente alle attrezzature per il ristoro degli utenti, nella misura che l'EdG stabilirà in funzione della prevedibile fruizione delle strutture stesse, gestibili anche da privati.

2 (attuazione)

La realizzazione dei progetti di sistemazione delle strutture per insediarvi le funzioni previste avverrà tramite interventi edilizi diretti, secondo le norme previste dal PSC comunale. Soggetti attuatori degli interventi potranno essere l'EdG, gli Enti in esso consorziati, altri enti pubblici o privati che si impegnino tramite apposita convenzione con l'EdG alla utilizzazione delle strutture secondo quanto previsto dalla seguente normativa. Ogni area è rappresentata in un estratto cartografico in scala 1:5.000 allegato alle presenti norme, che riporta il perimetro da progettare in maniera unitaria; i progetti di intervento potranno essere articolati in stralci eseguibili singolarmente.

SI Casa Fantini

(funzione) Sede amministrativa dell'EdG, punto di informazione di riferimento per l'ambiente dei gessi (zona Farneto-Gaibola), punto di appoggio per la vigilanza.

(obiettivi di progetto) Per l'insediamento delle funzioni suddette dovrà essere progettato un intervento di recupero edilizio dell'edificio esistente, nonché la risistemazione e l'attrezzatura delle aree circostanti con adeguate strutture finalizzate alla sosta e alla fruizione del Parco.

S2 Edificio ex-fornace alla Croara

(funzione) Punto di informazione di riferimento per l'ambiente dei gessi (zona Croara), punto di appoggio per la vigilanza, deposito attrezzature per le visite guidate alle cavità;

(obiettivi di progetto) Per l'insediamento delle funzioni suddette dovrà essere recuperato l'edificio già sede di servizi della fornace della Croara, nell'ambito della trasformazione urbanistica della struttura edilizia in disuso; i posti auto pubblici che dovranno essere realizzati nell'ambito dello stesso intervento potranno essere utilizzati anche per servire questo punto d' accesso al Parco.

S3 Ca' de Mandorli

(funzione) Centro di educazione ambientale del Parco, punto di appoggio per la vigilanza, Centro visite del Parco. Punto di informazione di riferimento per la conoscenza e la fruizione dell'ambiente fluviale dell'Idice, collegato al sentiero natura del Molino Grande, punto di partenza di percorsi e luogo di ristoro.

(obiettivi di progetto) Le funzioni suddette possono trovare adeguata collocazione all'interno dell'edificio attualmente utilizzato come centro sociale, usufruendo sinergicamente dei servizi in esso contenuti, ricorrendo anche alla realizzazione di una nuova struttura edilizia. I posti auto pubblici esistenti potranno essere utilizzati anche per servire questo punto d' accesso al Parco.

S4 Casa la Torre a Settefonti

(funzione) Centro studi, formazione e documentazione connessa con tematiche quali l'educazione ambientale, lo sviluppo sostenibile, l'agricoltura a basso impatto ambientale, la valorizzazione dei prodotti tipici e della cultura rurale. Centro di informazione di riferimento per l'ambiente dei calanchi, punto di appoggio per la vigilanza.

(obiettivi) Per insediare le funzioni suddette dovrà essere predisposto un complessivo progetto di recupero della struttura edilizia, che preveda il recupero delle strutture edilizie di interesse storico, e il riordino delle aree di pertinenza, che potrà comprendere anche la realizzazione di aree attrezzate per la sosta e per la ricreazione.

S5 'La Fornace', in Val di Zena

(funzione) Punto di sosta e 'ingresso al Parco dall'ambito fluviale, con spazi attrezzati e locali per l'accoglienza dei visitatori.

(obiettivi) Alleggerire la pressione su 'Casa Fantini' e creare un 'ingresso' e un punto di connessione alla rete dei percorsi e sentieri del Parco. Creazione di un' Area di sosta' con parcheggio. Intervento da attuare in concertazione tra EDG e la proprietà privata.

S6 'Pieve di Pastino', (comune di Ozzano)

(funzione) Centro di informazione ed educazione ambientale del Parco e sosta attrezzata, in un prestigioso punto di grande valenza storica e in posizione panoramica, nella parte 'calanchiva' del Parco.

(obiettivi) Importanti operazioni di restauro e recupero edilizio di un monumento vincolato e di recupero dell'intero nucleo rurale, per poter allocare le funzioni sopraelencate.

art. 26 Aree attrezzate per la fruizione del Parco

1 (definizione)

Il presente articolo individua i percorsi e le aree destinati ad essere utilizzati per la pubblica fruizione del Parco, riportati nell'elaborato T2 di piano, distinguendoli in:

- Sentieri Natura;
- Aree Sosta;
- Parcheggi.

Ogni area destinata ad Area Sosta o a Parcheggio è rappresentata in un estratto cartografico in scala 1:5.000 allegato alle presenti norme, che riporta il perimetro da progettare in maniera unitaria; i progetti di intervento potranno essere articolati in stralci eseguibili singolarmente.

Per ogni Sentiero Natura o Area Sosta viene individuata la funzione specifica all'interno del sistema dell'accessibilità e della fruizione del Parco. L'attuazione dei progetti avverrà tramite intervento diretto da parte dell'EdG o di uno degli Enti consorziati, secondo le norme urbanistiche vigenti.

2 (sentieri natura)

I sentieri natura, individuati nell'elaborato T2 di piano e di seguito elencati, sono finalizzati alla fruizione tematica dei diversi aspetti del territorio del Parco. A tale scopo saranno attrezzati con adeguata segnaletica che consenta una visione "guidata" dei diversi temi maggiormente rilevanti; potranno essere realizzate inoltre piccole aree sosta al margine dei percorsi.

I sentieri natura sono correlati alle "Aree sosta" ed ai "Parcheggi".

N1. Sentiero natura dei gessi alla Croara

Attraversa un'area di grande interesse per la fruizione e per l'attività didattica, all'interno della quale sono presenti tutti i principali elementi dell'ambiente dei gessi; la grande varietà ambientale permette l'apprezzamento di moltissime particolarità, pur rimanendo sempre leggibili in modo unitario. Verrà realizzato mediante una riorganizzazione dei percorsi della zona dell'altipiano e della dolina della Spipola, con accessi da la Palazza (area sosta), via Madonna Boschi (Palestrina), presso Buca dei Quercioli. Tra gli obiettivi deve essere anche considerato il recupero edilizio della cappella dedicata alla Madonna dei Boschi, edificio di interesse storico-testimoniale raggiungibile tramite i percorsi del sentiero natura.

N2. Sentiero natura dei gessi alla Siberia

Il sentiero percorre l'area nella quale riaffiorava il rio Acqua Fredda; l'elevata accessibilità, e la forte connotazione dal punto di vista paesaggistico dell'area, ne fanno un luogo di grande interesse per la fruizione "urbana" del Parco, in particolare per scopi didattici, rendendo evidenti alcune delle caratteristiche più interessanti dell'ambiente dei gessi (l'ambiente fresco-umido e ombroso della risorgente, quello caldo-secco, assolato, degli affioramenti gessosi).

Poichè l'area si trova attualmente in condizione di forte degrado, è necessario un intervento di recupero ambientale e di rinaturalizzazione.

Gli accessi avverranno da via Spipola e via Benelli, su sentieri facilmente percorribili, provvisti di adeguate segnalazioni.

N3 Sentiero natura del bosco della dolina dell'Inferno

Si trova nella zona compresa tra le doline dell'Inferno e di Gaibola ed è destinato alla fruizione controllata dell'ambiente boschivo nella zona B di protezione dei gessi.

Il progetto di intervento dovrà prevedere il recupero dei percorsi nella zona stradale declassata, includendo la trasformazione della strada in sentiero, con accesso dalla località Eremo.

N4 Sentiero natura dell'ambiente fluviale Molino Grande

Il sentiero percorre una zona perifluviale ed è destinato alla fruizione controllata dell'ambiente fluviale.

Il progetto dovrà prevedere l'integrazione con l'area attrezzata di Molino Grande e con il sistema dei percorsi pedonali, ciclabili ed equestri previsti dal piano, attraverso i quali dovrà essere raggiungibile la struttura di Cà de' Mandorli.

N5 Sentiero natura del bosco e dei calanchi di Ciagnano

Il sentiero percorre un'area panoramica per l'osservazione dei calanchi dell'Abbadessa, focalizzando inoltre l'attenzione sull'ambiente del bosco nei suoi vari aspetti.

N6 Sentiero natura dell'“agricoltura sostenibile” Foiano

Sentiero didattico-naturalistico all'interno di un'Azienda agricola che pratica colture agrarie biologiche, realizzato mediante il raccordo di percorsi che attraversano ambienti diversi e permettono un vista ravvicinata sui calanchi dell'Abbadessa.

N7 Sentiero natura dei Calanchi dell'Abbadessa e di S. Andrea

Sentiero dedicato alla fruizione controllata e all'osservazione dell'ambiente calanchivo nella zona dei Calanchi dell'Abbadessa. L'inizio del percorso si trova presso la chiesa di S. Andrea ed è collegato all'itinerario pedonale proveniente dal capoluogo di Ozzano.

3 (aree sosta)

Aree attrezzate per la sosta dei visitatori; sono localizzate in punti panoramici e fortemente relazionate al sistema dei percorsi di fruizione del Parco. La loro realizzazione può comprendere, in relazione allo stato dei luoghi:

- interventi di riqualificazione ambientale;
- interventi sulla vegetazione;
- il posizionamento di pannelli informativi, di panche e tavoli.

Le aree di sosta, individuate nell'elaborato T2 di piano e specificate negli stralci cartografici in scala 1:5.000 allegati alle presenti Norme, sono:

R1 Area sosta Monterone

Punto di partenza di percorsi pedonali e sito panoramico per l'osservazione dei calanchi e della valle dell'Idice;

R2 Area sosta via del Pilastrino

Punto panoramico per la osservazione dei fenomeni calanchivi nella zona dei Calanchi dell'Abbadessa e Monte Arligo.

R3 Area sosta campanile Settefonti

Area di interesse storico-archeologico e paesaggistico, nonchè punto di passaggio per itinerari del Parco.

R4 Area sosta San Pietro

Punto di arrivo e informazione per la visita del borgo di San Pietro e della zona circostante.

R5 Area sosta Montecalvo

Ottimo punto di osservazione panoramica, è in posizione strategica per il passaggio di itinerari di visita del Parco. Necessita di un complessivo risanamento ambientale del luogo, che versa in condizioni di forte degrado.

R6 Area sosta La Palazza

Area collocata in posizione strategica per la visita dell'altopiano di Miserazzano, della dolina e della grotta della Spipola.

R7 Ex Cava a Filo

Area di sosta per fini didattici e ricreativi in relazione al forte interesse geologico e paleontologico del luogo.

R8 Palestrina

Area di interesse storico-geologico e paesaggistico utilizzabile per attività sportive e ricreative. Necessita in particolare di interventi di riordino della vegetazione e degli accessi.

R9 la Fornace, in Val di Zena

Area di interesse paesaggistico utilizzabile per l'accesso al Parco e per la connessione alla rete dei percorsi pedonali e dei sentieri.

Necessita in particolare di interventi di recupero dell'ambiente già insediato. Connessione con il parcheggio P20 di cui al successivo punto 4.

4 (parcheggi)

I parcheggi utilizzabili per la fruizione del Parco, distinti tra "esistenti" e "di progetto" sono individuati nell'elaborato T2 e specificati negli stralci planimetrici in scala 1:5.000 allegati alle presenti Norme.

Sono individuati inoltre nell'elaborato T2 i parcheggi "privati di uso pubblico", da realizzare all'interno di interventi di attuazione degli strumenti urbanistici comunali e, in forza di specifiche convenzioni, da mettere a disposizione dei visitatori del Parco.

Nelle aree in cui ricadono i parcheggi P1, P4, P13 e P20, di seguito individuati, può essere autorizzata l'attività di ristoro a servizio dei visitatori del Parco, avente carattere stagionale. Tale attività potrà essere svolta in manufatti temporanei, anche prefabbricati, realizzati con materiali leggeri, non ancorati al suolo ma appoggiati ad una porzione di terreno che sotto il pavimento deve rimanere permeabile. L'installazione di tali strutture e l'esercizio dell'attività sono subordinati, oltre che alle autorizzazioni di tutti gli enti competenti, all'ottenimento del Nulla-osta del Parco previa verifica di compatibilità con le finalità del Piano Territoriale del Parco e con il contesto ambientale. Sono escluse attività che comportano l'utilizzo di olii e la produzione di residui di preparazione dei pasti.

L'EdG, in particolari situazioni, potrà autorizzare il permanere delle strutture di cui sopra oltre il periodo di svolgimento dell'attività stagionale, qualora ciò non sia in contrasto con le funzioni previste dal PTP per quel particolare contesto.

I parcheggi di progetto sono i seguenti:

- P3 - Località Settefonti. Parcheggio per 12/15 posti auto da ricavarsi nell'ambito della sistemazione della struttura S5 (Casa La Torre).
- P5 - Località Eremo. Parcheggio per 5/6 posti auto a servizio del sentiero natura N3.
- P6 - Località Molino Grande. Parcheggio per 5/6 posti auto a servizio del sentiero natura N4.
- P10 - Località S.Pietro. Parcheggio per 5/6 posti auto a servizio dell'area di sosta R4.
- P11 - Località Montecalvo. Parcheggio per 5/6 posti auto a servizio dell'area di sosta R5.
- P20 - Località 'la Fornace' parcheggio per 15-20 autovetture a servizio dell'area di sosta R9.
- P21 - Località Pieve di Pastino. Parcheggio per 5/6 posti a servizio della struttura S6.

La progettazione esecutiva dei parcheggi previsti dovrà farsi carico del corretto inserimento ambientale attraverso la scelta di opportuni materiali e tipologie costruttive che assicurino la permeabilità, prevedendo sempre l'ombreggiatura e la mitigazione dell'impatto visivo, da realizzarsi tramite idonei impianti di specie vegetali arboree ed arbustive, adottando in ogni caso criteri costruttivi che garantiscano il minimo impatto ambientale. Dovranno essere inoltre previsti pannelli informativi. Il numero di posti auto è da ritenersi indicativo, in quanto potrà diminuire in funzione della realizzazione di posti moto e porta biciclette. Eventuali posti pullman potranno essere previsti solo all'interno dei Parcheggi P1, P3 e P5 a scapito dei posti auto sopra previsti. I parcheggi a servizio delle aree di sosta dovranno essere ricavati all'interno del perimetro riportato negli stralci planimetrici in scala 1:5.000 allegati alle presenti norme.

I parcheggi esistenti sono i seguenti:

- P1 - Località Farneto. Parcheggio per 20/22 posti auto a servizio della struttura S1 (Ca' Fantini).
- P2 - Località Castel de' Britti. Parcheggio per 8/10 posti auto.
- P4 - Località Madonna dei Boschi. Parcheggio per 40/45 posti auto a servizio del sentiero natura N1.
- P7 - Località Monterone. Parcheggio per 3/4 posti auto a servizio dell'area di sosta R1.
- P8 - Località via del Pilastrino. Parcheggio per 3/4 posti auto a servizio dell'area di sosta R2.
- P9 - Località Settefonti. Parcheggio per 3/4 posti auto a servizio dell'area di sosta R3.
- P12 - Località La Palazza. Parcheggio per 5/6 posti auto a servizio dell'area di sosta R6.
- P13 - Ca' de Mandorli, a servizio della struttura S3.
- P14 - Località Ciagnano, a servizio del sentiero natura N5.
- P15 - Azienda Agricola Foiano, a servizio del sentiero natura N6.
- P16 - Località S.Andrea, a servizio del Sentiero natura N7.
- P17 - Località Ponticella, ex- scuola media, a servizio del sentiero natura N1.

I parcheggi esistenti non potranno essere ampliati; dovrà esserne garantita la fruizione pubblica. Sono sempre ammessi interventi tesi alla riqualificazione ambientale dei parcheggi esistenti, con particolare riferimento all'impianto di specie arboree o arbusti finalizzati alla mitigazione visiva e all'ombreggiatura e alla collocazione di pannelli informativi.

I parcheggi privati di uso pubblico sono i seguenti:

- P18 - Località ex-Fornace. Nell'ambito del Piano attuativo di intervento, previsto dal Comune di S. Lazzaro di Savena, dovranno essere ricavati almeno 8/10 posti auto di uso pubblico, da porre a servizio dei visitatori del Parco, a supporto della struttura S2.
- P19 - Località Fornacione. Nell'ambito del Piano attuativo di intervento, previsto dal Comune di S. Lazzaro di Savena, dovranno essere ricavati almeno 8/10 posti auto di uso pubblico, da porre a servizio dei visitatori del Parco, a supporto del sentiero natura N2.

art. 27 Sistema delle infrastrutture per l'accesso al Parco

1 (definizione)

Il sistema della accessibilità è completato dall'insieme dei percorsi di attraversamento e collegamento interni al Parco e al Pre-Parco. Tali percorsi si distinguono, a seconda del modo di fruizione, in viabilità carrabile e rete sentieristica.

2 (viabilità carrabile - prescrizioni)

La viabilità carrabile di accesso e interna al territorio dell'area protetta si articola, a seconda delle funzioni svolte, nelle categorie di seguito elencate.

Non è ammessa viabilità di nuovo impianto, se non indicata dal PTP, come "Principale Viabilità veicolare di progetto", il cui tracciato è da intendersi come riferimento di massima, di conseguenza, esclusivamente per esigenze derivanti dalla realizzazione dell'Alta Velocità, potranno essere individuate, attraverso variante agli strumenti urbanistici comunali, localizzazioni alternative a quelle indicate in cartografia qualora, previa valutazione di impatto ambientale, si dimostri la maggiore compatibilità di un diverso tracciato con i caratteri paesaggistici e ambientali del territorio interessato.

Sono inoltre ammissibili, unicamente nelle zone di Pre-Parco, limitati tratti viari di interesse meramente locale realizzati di norma senza l'uso di materiali impermeabilizzanti..

a) principale viabilità veicolare di accesso e attraversamento del Parco: strade statali, provinciali e comunali di grande comunicazione.

Tali strade, se interne al Parco, potranno essere oggetto di manutenzione, senza modifica della sezione stradale, se non per motivate ragioni di sicurezza e dimostrata la compatibilità ambientale dell'intervento. A tal fine gli elaborati di progetto di ogni intervento, corredati delle informazioni necessarie a consentire una corretta valutazione dell'impatto dell'intervento, saranno sottoposti al nulla-osta di cui all'art.6bis.

b) viabilità di Parco : strettamente collegata alle funzioni di fruizione e accesso al Parco, nonché per l'accesso alle singole proprietà.

Tali strade, date le funzioni ad esse assegnate, dovranno essere sistemate in modo da rendere compatibili la percorribilità ciclopedonale e quella carrabile; potranno dunque essere assoggettate a interventi di manutenzione e di sistemazione (suddivisione dei percorsi di diverso uso, accorgimenti per la moderazione della velocità, ecc...) che non ne snaturino comunque il carattere di viabilità collinare; non potranno essere modificate le sezioni stradali né i materiali di finitura.

c) viabilità esistente ad accesso regolamentato (sia asfaltata che non); utilizzabile eventualmente da mezzi di soccorso o servizio, autorizzati dall'EdG.

Tali strade potranno essere soggette unicamente ad interventi di manutenzione e riqualificazione della sede stradale e della carreggiata, allo scopo di privilegiare l'uso pedonale, ciclabile ed equestre; nonché garantire l'accesso alle singole proprietà e il transito mezzi di servizio.

Il Regolamento definirà le porzioni di tali strade da chiudere al traffico con sistemi a sbarra, nell'ambito dei tratti stradali individuati con apposita simbologia nell'elaborato T2.

Ai fini del miglioramento della qualità ambientale potrà essere prevista, in alcuni tratti, l'eliminazione dell'asfalto e di altri materiali impermeabilizzanti.

Non è comunque consentita la realizzazione di asfaltatura di tratti attualmente non asfaltati.

d) altra viabilità esistente non classificata dal PTP: altra viabilità presente all'interno del Parco, di uso locale, per accesso a singole proprietà o impianti produttivi agricoli.

Tali strade potranno essere oggetto di interventi manutentivi se necessari a garantirne la percorribilità, senza modifica delle sezioni stradali e dei materiali di finitura.

3 (rete sentieristica)

Il PTP individua la rete dei sentieri necessari a garantire la completa e opportuna accessibilità al territorio protetto. Le modalità di accesso ai sentieri, limitate ad usi pedonali, ciclabili ed equestri, saranno regolamentate dal RP, anche in base alle esigenze della produzione agricola e prevedendo eventuali forme di convenzionamento con le proprietà interessate. Ove l'attuale dimensione lo consente, è consentito il transito dei mezzi agricoli.

I sentieri sono attualmente in parte esistenti ed accessibili o da ripristinare; gli interventi dovranno essere finalizzati al corretto inserimento del sentiero nell'ambiente circostante (sezioni non superiori a m 1, fondo permeabile, piantumazione di alberi e siepi,...) e alla informazione degli utenti (tabelle, bacheche illustrative,...). A margine dei sentieri potranno essere realizzate piccole aree per la sosta dei visitatori esclusivamente nei tratti ricadenti in zona C e in PP.

L'elaborato T2 indica i nuovi tratti di sentiero da realizzare a cura dell'EdG. Oltre a questi, su proposta dell'E.d.G., potranno essere realizzati altri sentieri, oppure interventi di variazione di percorsi esistenti, al fine di migliorare la fruibilità.

L'elaborato T2 riporta inoltre, con apposita simbologia, i casi in cui i percorsi pedonali si svolgono, anzichè su sentieri, su strade carrabili di tipo b), c) e d).

In tali casi dovrà essere sempre garantita la percorribilità pedonale, realizzando, dove possibile, la suddivisione dei percorsi in affiancamento alla sede stradale, con particolare riferimento alle strade di tipo b).

E' consentita la realizzazione di passerelle ciclo-pedonali per l'attraversamento di corsi d'acqua, compatibilmente con le prescrizioni di altri enti competenti in materia e con le finalità del Piano Territoriale del Parco.

titolo III NORME FINALI E TRANSITORIE

art. 28 Immobili e beni da acquisire in proprietà pubblica

1 (definizione)

Sono da considerare immobili e beni da acquisire, anche attraverso accordi bonari, in proprietà pubblica, in quanto necessari alla corretta organizzazione della gestione del Parco:

- a) tutte le parti del territorio incluse in zona A (art. 18, tav. T1);
- b) le zone boscate incluse in zona Bg (art. 19, tav. T1 e T3.1);
- c) gli immobili di cui all'art. 25 (strutture del Parco), e all'art. 26 (fruizione del Parco) puntualmente individuati negli allegati grafici posti in calce alle presenti norme, in scala 1:5.000, salvo definizione di possibili acquisizioni anche parziali in sede di strumenti di attuazione degli interventi previsti.

Gli atti di acquisizione a mezzo donazione, acquisto o espropriazione sono promossi da soggetti pubblici in attuazione del PTP.

art. 29 Vigilanza

1 (vigilanza)

La vigilanza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti posti dalla l.r. 11/88, dal PTP e dai relativi strumenti di attuazione è esercitata dall'EdG che la svolge avvalendosi della collaborazione del Sindaco del comune interessato.

2 (esercizio della vigilanza)

L'Ente di gestione esercita la sua funzione avvalendosi dei tecnici dipendenti e del servizio di Guardie Ecologiche Volontarie, e anche, mediante apposita convenzione, dei soggetti indicati dall'art. 14 della l.r. 2/1977, nonchè del personale del Corpo Forestale dello Stato.

Collaborano con l'Ente, senza vincoli di subordinazione, nell'ambito delle proprie competenze, gli organi di polizia giudiziaria e amministrativa dello Stato, della Regione, della Provincia e dei Comuni.

art. 30 Sanzioni amministrative

1 (sanzioni)

Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'art. 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349, e le sanzioni previste dalle leggi vigenti, a chiunque violi le prescrizioni del PTP e dei relativi strumenti di attuazione, nonchè le misure di salvaguardia di cui all'art. 11 della l.r. 11/88, come previsto dall'art.32, comma 1 della l.r. 11/88, è applicata una sanzione pecuniaria da € 129 a € 1.291, oltre alla riduzione in pristino a spese del trasgressore.

2 (sanzioni per particolari fattispecie)

Come previsto dall'art.32, comma 2 della l.r. 11/88, nelle fattispecie seguenti, fermo restando l'obbligo della restituzione in pristino a spese del trasgressore, le sanzioni pecuniarie sono così determinate:

- a) da € 258 a € 2.582 per l'uccisione di ogni capo di fauna selvatica soggetta a regime di protezione in base a leggi statali o regionali, alle disposizioni dei precedenti artt. 10 bis e 13 ed a quelle emanate per la loro attuazione dal Regolamento del Parco;
- b) da € 51 a € 516 per l'estirpazione o l'abbattimento di ogni specie vegetale soggetta a regime di protezione in base a leggi statali o regionali, alle disposizioni dei precedenti artt. 10 bis e 11 ed a quelle emanate per la loro attuazione dal Regolamento del Parco;
- c) da € 1.032 a € 10.329 per la realizzazione di ogni opera od intervento di trasformazione geomorfologica, ivi compresi gli sbancamenti ed i movimenti di terra ovvero l'apertura di cave o discariche di rifiuti, nonchè per la realizzazione di attività edilizie ed impiantistiche, ivi compresa l'apertura di nuove strade, in difformità alle misure di salvaguardia ed agli strumenti di pianificazione di cui al precedente comma.

3 (restituzione dei beni asportati)

I trasgressori sono comunque tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato dal Parco, compresi gli animali abbattuti.

4 (entità della sanzione)

L'entità della sanzione per altri particolari fattispecie verrà stabilita dal RP sulla base della gravità del tipo di infrazione desunta:

- a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo, dal luogo e dalle modalità dell'azione;
- b) dall'entità del danno effettivamente cagionato;
- c) dal pregio del bene danneggiato.

5 (irrogazione della sanzione)

Competente all'irrogazione della sanzione è l'EdG. Per le procedure della sanzione si applicano le norme della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21, nonchè, per quanto in essa non previsto, le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689.

art. 31 Indennizzi

1 (indennizzi)

Qualora il PTP prescriva modificazioni delle destinazioni d' uso o degli assetti colturali in atto, che comportino riduzione di reddito, l'ente di gestione provvederà al conseguente indennizzo secondo criteri e parametri definiti dal RP. Tale disposizione si applica anche alle aree di pre-Parco.

2 (indennizzi per i danni da fauna selvatica)

La Provincia, sentito l'ente di gestione, provvede all'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica, nei territori compresi nei parchi, ai sensi della normativa regionale vigente.

art. 32 Misure di salvaguardia

1 (misure di salvaguardia)

Dalla data di adozione del PTP e fino alla sua approvazione, i Sindaci dei Comuni interessati applicano le misure di salvaguardia previste dalla legislazione vigente in materia, sospendendo ogni determinazione sulla presentazione o richiesta di titolo abilitativo e nei confronti di qualsiasi intervento di trasformazione del territorio che sia in contrasto con le disposizioni del PTP o tale da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione.

APPENDICE 1

1.Indicazioni ai Comuni sull'individuazione delle Caratteristiche tipologiche edilizie ed insediative del patrimonio edilizio esistente.

La raccolta di informazioni relativa a questo punto è fondamentale per la valutazione delle possibilità d'intervento sugli edifici, sia quelli con valore storico-architettonico, culturale e testimoniale, sia quelli privi di tale valore.

L'approfondimento di carattere territoriale/insediativo deve servire a creare condizioni normative e cartografiche di riferimento per interventi in nuclei di edifici, dei quali si vuole mantenere la riconoscibile unitarietà dell'impianto 'urbanistico'. Tale approfondimento deve portare alla definizione di unità minime di riferimento per interventi di una certa complessità sulle quali utilizzare strumenti urbanistici preventivi come ad esempio i piani di recupero, etc.

Per quanto riguarda i nuclei in territorio rurale si può applicare, un'articolazione che suddivide le tipologie insediative in:

			Esempio:
NE	Nucleo elementare	singolo edificio	edificio monocrpo edificio seriale edificio aggregato polifunzionale edificio specifico complesso
NC	Nucleo in ordine chiuso	corte, con affaccio di più edifici, non necessariamente chiusa	
NOS	Nucleo in ordine sparso	composizione di edifici semplici separati, con schema aggregativo casuale	

Una volta individuate le tipologie insediative si dovrebbe articolare l'analisi sui singoli edifici¹ con la classificazione in:

			Esempio:
EM	edificio monocrpo	edificio caratterizzato da struttura compatta, anche multipiano con dimensioni spaziali omogenee e eventualmente simmetria compositiva, con destinazione unica o prevalente	palazzo ² villa edificio padronale abitazione rurale stalla fienile casa torre
ES	edificio seriale	edificio caratterizzato dalla ripetizione seriale di partizioni strutturali modulari	abitazione rurale
EAP	edificio aggregato polifunzionale	edificio derivato dalla varia composizione di edifici aggregati semplici con corpi di fabbrica, sovrapposti o giustapposti, polifunzionale	abitazione rurale, stalla, fienile, magazzino
EA	edificio accessorio	edificio di modesta entità e struttura	casella, forno, porcilaia, pollaio,

¹ Qui si parla di edifici perché si ha l'obiettivo di disciplinare gli interventi su di essi, ma ci sono anche altri 'manufatti' di interesse storico e insediativo da censire e tutelare come le *aie*, ad esempio, le quali possono concorrere a volte all'identificazione del 'nucleo di edifici'.

² *Palazzo*: edificio caratterizzato da struttura compatta di notevoli dimensioni spaziali e caratteristiche architettoniche di pregio con funzione prevalentemente residenziale; edificio padronale, edificio di struttura e dimensioni superiori rispetto all'edificio rurale, in cui la funzione residenza prevale rispetto a quella agricola. *Villa*: edificio caratterizzato da struttura compositiva complessa e caratteristiche architettoniche di pregio con funzione esclusivamente residenziale in costante rapporto con il lotto di pertinenza.

		elementare	garage, rimessa, magazzino, pozzo, ricovero attrezzi
EC	edificio specifico complesso	edificio a destinazione specialistica, il cui uso originario connota fortemente l'involucro edilizio	chiesa, oratorio, edicola

L'uso originale degli edifici deve essere indagato distinguendo in via esemplificativa e non esaustiva sia per gli edifici non legati alle attività agricole che per quelli legati alle stesse:

2.Funzionalità all'attività agricola.

E' caratteristica da misurare in funzione non solo del rapporto tra singolo edificio e sua destinazione specifica (come desumibile e quantificabile dall'analisi dello stato di fatto), ma anche ma tra questo e la corte rurale complessiva, intendendo per corte *"lo spazio comune a tutti gli edifici che compongono lo stesso insediamento rurale"*¹.

3.Accatastamento.

E' condizione vincolante per l'ammissibilità degli interventi nel senso della perdita delle caratteristiche di ruralità, e parte significativa dell'identificazione della Funzionalità ricordata al punto precedente.

La ruralità dell'edificio o la perdita delle caratteristiche di ruralità devono trovare riscontro negli atti catastali.

4.Grado di utilizzazione

Distinzione tra uso permanente, uso saltuario e non uso dell'edificio.

5.Condizioni di antropizzazione esistenti.

Per condizioni di antropizzazione si possono intendere le seguenti:

1. collegamento alla viabilità ordinaria con strada carrabile pavimentata (intendendo con questo aggettivo una situazione minima di inghiaimento compattato meccanicamente) e dotata di sistema di scolo delle acque meteoriche, con sezione di almeno m 3,00;
2. collegamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;
3. collegamento alla rete di fognatura pubblica, ovvero in mancanza, adeguato sistema di raccolta delle acque di rifiuto provenienti da scarichi civili;
4. collegamento alla rete di distribuzione idrica, ovvero, in mancanza, adeguato pozzo per uso domestico di cui sia garantita la potabilità e la regolarità amministrativa di apertura.

Il RP specificherà le tipologie di pavimentazione stradale esistente ammesse per quanto riguarda il punto 2.

Queste condizioni di antropizzazione possono essere modulate in funzione del contesto ambientale cui si riferiscono.

¹ definizione contenuta nelle N.T.A. del PSC del comune di Malalbergo (BO). In ogni caso al concetto di *corte* viene necessariamente associata l'esistenza di uno spazio scoperto interno.

6. Il Contesto ambientale.

Per “contesto ambientale” si intende un’area fortemente connotata sotto il profilo storico, paesaggistico e naturalistico, nella quale alcuni elementi caratterizzanti conferiscono al contesto stesso un’identità specifica che lo distingue, anche morfologicamente da altri contesti.

7. Indicazioni per gli interventi su stalle (10) e fienili(11) di pregio storico (4.1a e b), punto 4 articolo 17-bis delle norme di PTP:

l'intervento edilizio riguardante tali tipologie dovrà osservare di massima le seguenti prescrizioni:

- mantenere la riconoscibilità dell'assetto strutturale e tipologico;
- non alterare le superfici di piano;
- inserire nuovi elementi, quali: bagni, scale, ecc., tenendo conto delle partizioni degli elementi strutturali e tipologici;
- tamponare, se necessario, gli spazi compresi tra i pilastri o gli elementi strutturali del fienile, senza occultarli;
- impiegare materiali come quelli originali in tutte le parti in vista;
- mantenere i vuoti funzionali originariamente costituiti per il ricovero di carri e per caricare il fienile;
- ammettere il mantenimento delle espansioni "organiche"; per quelle non coeve si può procedere mediante demolizione e ricostruzione, senza alterare le dimensioni geometriche, impiegando materiali come quelli originari, ovvero materiali che consentano di apprezzare la giustapposizione fra la parte originaria e quella aggiunta.

8. Il “progetto di nucleo”

È uno strumento *unitario*, un piano, assimilabile ai Piani Urbanistici Attuativi (PUA) di cui all’art. 31, co. 2, lett. a), della L.R. 20/2000, e che da loro mutua anche i contenuti tecnici, che può consentire di organizzare la progettazione coordinata degli interventi edilizi sugli edifici facenti parte di uno stesso nucleo insediato, onde garantire il mantenimento degli aspetti architettonici e insediativi caratterizzanti il nucleo stesso. E questo anche in relazione alle peculiarità paesaggistiche della zona e del contesto ambientale in cui il nucleo è inserito.

I Comuni possono sulla base delle valutazioni storico insediative operate con l’indagine sul PEE, individuare specificamente gli ambiti di nucleo dove consentire l’intervento attraverso un *progetto di nucleo*.

9. definizioni degli interventi edilizi.

Allegato alla Legge Regionale del 25 novembre 2002 n. 31 e successive modifiche e integrazioni

- a) «**interventi di manutenzione ordinaria**», gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) «**interventi di manutenzione straordinaria**», le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso;

- c) **«restauro scientifico»**, gli interventi che riguardano le unità edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o artistici. Gli interventi di restauro scientifico consistono in un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio, ne consentono la conservazione, valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche. Il tipo di intervento prevede:
- c.1) il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate, cioè il restauro o ripristino dei fronti esterni ed interni, il restauro o il ripristino degli ambienti interni, la ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite, la conservazione o il ripristino dell'impianto distributivo-organizzativo originale, la conservazione o il ripristino degli spazi liberi, quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri;
 - c.2) consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare la posizione o la quota dei seguenti elementi strutturali:
 - murature portanti sia interne che esterne;
 - solai e volte;
 - scale;
 - tetto, con ripristino del manto di copertura originale;
 - c.3) l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;
 - c.4) l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali;
- d) **«interventi di restauro e risanamento conservativo»**, gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- e) **«ripristino tipologico»**, gli interventi che riguardano le unità edilizie fatiscenti o parzialmente demolite di cui è possibile reperire adeguata documentazione della loro organizzazione tipologica originaria individuabile anche in altre unità edilizie dello stesso periodo storico e della stessa area culturale. Il tipo di intervento prevede:
- e.1) il ripristino dei collegamenti verticali od orizzontali collettivi quali androni, blocchi scale, portici;
 - e.2) il ripristino ed il mantenimento della forma, dimensioni e dei rapporti fra unità edilizie preesistenti ed aree scoperte quali corti, chiostri;
 - e.3) il ripristino di tutti gli elementi costitutivi del tipo edilizio, quali partitura delle finestre, ubicazione degli elementi principali e particolari elementi di finitura;
- f) **«interventi di ristrutturazione edilizia»**, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché la realizzazione di volumi tecnici necessari per l'installazione o la revisione di impianti tecnologici. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi e area di sedime, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e per l'installazione di impianti tecnologici;
- g) **«interventi di nuova costruzione»**, gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
- g.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al punto g.6);

- g.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
 - g.3) la realizzazione di infrastrutture ed impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo ineditato;
 - g.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione da realizzare sul suolo;
 - g.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
 - g.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
 - g.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione dei lavori cui consegue la trasformazione permanente del suolo ineditato;
- h) «**interventi di ristrutturazione urbanistica**», gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;
- i) «**demolizione**», gli interventi di demolizione senza ricostruzione che riguardano gli elementi incongrui quali superfetazioni e corpi di fabbrica incompatibili con la struttura dell'insediamento. La loro demolizione concorre all'opera di risanamento funzionale e formale delle aree destinate a verde privato e a verde pubblico. Il tipo di intervento prevede la demolizione dei corpi edili incongrui e la esecuzione di opere esterne;
- j) «**recupero e risanamento delle aree libere**», gli interventi che riguardano le aree e gli spazi liberi. L'intervento concorre all'opera di risanamento, funzionale e formale, delle aree stesse. Il tipo di intervento prevede l'eliminazione di opere incongrue esistenti e la esecuzione di opere capaci di concorrere alla riorganizzazione funzionale e formale delle aree e degli spazi liberi;
- k) «**significativi movimenti di terra**», i rilevanti movimenti morfologici del suolo non a fini agricoli e comunque estranei all'attività edificatoria quali gli scavi, i livellamenti, i riporti di terreno, gli sbancamenti. Il Regolamento urbanistico ed edilizio definisce le caratteristiche dimensionali, qualitative e quantitative degli interventi al fine di stabilirne la rilevanza.

APPENDICE 2

La realizzazione di ricoveri per piccoli attrezzi per la cura di orti, giardini e piccoli appezzamenti di terreno di cui al punto 4) dell'art. 20 'Zona di protezione ambientale e valorizzazione compatibile (zona C)' è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- le strutture che si vanno a realizzare non devono essere organicamente ancorate al suolo, ma appoggiate ad una porzione di terreno che, sotto il pavimento, deve rimanere permeabile;
- devono essere realizzati in legno mordenzato, con tinta castagno o quercia; e rispettare le seguenti dimensioni massime di ingombro: superficie lorda massima 4,00 mq - altezza massima all'estradosso del colmo 2,15 ml;
- devono avere il tetto composto di due falde inclinate; con copertura in legno, coppi; lo sporto non deve superare i 0,30 ml;
- i ricoveri oltre alla porta d'ingresso possono essere dotati di una finestra con dimensioni massime di 1 ml x 1 ml.

APPENDICE 3

1) attività consentite

Le attività consentite all'interno del Parco e del Pre-Parco sono disciplinate dalle norme relative alle singole zone e fanno riferimento all'elenco di seguito riportato.

2) elenco delle attività

A) RESIDENZA	ZONE DI P.T.P.		
---------------------	-----------------------	--	--

1) attività residenziali, compresi bed&breakfast di cui alla L.R. L.R. 16/2004 e studi professionali <i>secondo le norme delle singole zone</i>	B	C	PP
--	---	---	----

B) ATTIVITA' AGRICOLE E COMPLEMENTARI	ZONE DI P.T.P.		
--	-----------------------	--	--

1) attività agricole <i>la messa a coltura di terreni non in attualità di coltivazione (terreni saldi e terreni pascolivi definiti dalle PMPF, praterie seminaturali) e l'esercizio del pascolo nelle aree forestali e nelle praterie seminaturali, oltre al rispetto delle norme previste dalle PMPF, sono attività subordinate all'ottenimento del Nulla-osta dell'Ente di Gestione, ai sensi dell'art. 6 bis, che ne verifica il rispetto degli indirizzi e prescrizioni contenuti nel capo I, titolo II delle presenti norme</i>	B	C	PP
2) residenza rurale	B	C	PP
3) allevamento zootecnico estensivo	B	C	PP
4) attività selvicolturali, <i>secondo le prescrizioni e gli indirizzi di cui alle norme delle singole zone con riferimento alle "Aree Forestali" di cui all'art. 12 delle presenti norme</i>	B	C	PP
5) attività agrituristiche di cui alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 26	B	C	PP
6) attività di ricovero animali e foraggi	B	C	PP
7) altre attività accessorie all'agricoltura	B	C	PP
8) attività di raccolta, prima lavorazione e conservazione di prodotti agricoli <i>nel rispetto di quanto disposto dalla normativa di zona in materia di interventi edilizi</i>	B	C	PP
9) attività di trasformazione e vendita diretta di piccole produzioni aziendali <i>se queste rispettano le prescrizioni per le trasformazioni urbanistiche ed edilizie e gli interventi su edifici esistenti e di recupero edilizio</i>	B	C	PP
10) fattorie didattiche	B	C	PP
11) arboricoltura <i>secondo gli indirizzi e le norme delle singole zone e secondo gli indirizzi generali di cui all'art. 15</i>		C	PP
12) attività di ricovero di equini per conto terzi		C	PP

C) ATTIVITA' PRODUTTIVE E DI SERVIZIO	ZONE DI P.T.P.		
--	-----------------------	--	--

1) attività di ricerca scientifica	B	C	PP
2) attività produttive <i>secondo le norme di zona</i>		C	PP
3) attività culturali e formative, sportive e ricreative a contenuto concorso di pubblico e prive di effetti significativi di inquinamento (compresi eventuali	solo area	C	PP

pubblici esercizi interni)	P2 di cui all'art. 21 comma 3		
4) assistenza sociale (centri di rieducazione, centri per l'infanzia, centri sociali, centri anziani, comunità assistenziali, case di riposo), centri di accoglienza per disabili anche in strutture temporanee realizzate con modalità concordate con l'EdG, formazione professionale		C	PP
5) servizi sanitari, ospedalieri e assimilabili			PP
6) servizi scolastici			PP

D) MOBILITA' - INFRASTRUTTURE	ZONE DI P.T.P.		
--------------------------------------	-----------------------	--	--

1) mobilità pedonale, ciclabile ed equestre <i>per la pubblica fruizione sulle strade e sui sentieri indicati dal PTP (tav. T2) e nel rispetto di eventuali limitazioni e modalità stabilite dal RP</i>	B	C	PP
2) mobilità veicolare a motore <i>esclusivamente sulle strade indicate dal piano (tav. T2) e nel rispetto di eventuali limitazioni e modalità stabilite dal RP</i>	B	C	PP
3) infrastrutturazione tecnologica <i>secondo le norme di zona</i>	B	C	PP

E) GESTIONE DEL TERRITORIO	ZONE DI P.T.P.		
-----------------------------------	-----------------------	--	--

1) attività direttamente finalizzate alla tutela dell'ambiente (mantenimento e manutenzione dell'assetto morfologico e idrogeologico, riequilibrio ecologico, mitigazione e risarcimento di manomissioni, ripristino della qualità di aria, acqua e suolo)	B	C	PP
2) attività direttamente finalizzate alla salvaguardia del patrimonio testimoniale storico-culturale <i>salvo quanto specificato per gli interventi sugli edifici esistenti nelle singole zone e sottozone</i>	B	C	PP
3) caccia e pesca <i>come regolamentata dal RP</i>			PP


F) ATTIVITA' RICETTIVE	ZONE DI P.T.P.		
-------------------------------	-----------------------	--	--

1) attività di turismo rurale		C	PP
2) attività di campeggio			PP
3) attività alberghiera		C	

ALLEGATO 1

art. 21 Aree di riqualificazione ambientale (aree da sottoporre a Progetto di Intervento Particolareggiato o a Piano Particolareggiato, zona C).

P6 Edifici "la Fornace"



Aree da cedere

ALLEGATI GRAFICI - scala 1 : 5.000 (art. 28)

Strutture del parco (art. 25)

- S1** Casa Fantini
- S2** Edificio ex – fornace alla Croara
- S3** Cà de Mandorli
- S4** Casa la Torre a Settefonti
- S5** La Fornace, in val di Zena
- S6** Pieve di Pastino

Fruizione del parco (art. 26)

Aree sosta

- R1** Area sosta Monterone
- R2** Area sosta via del Pilastrino
- R3** Area sosta campanile Settefonti
- R4** Area sosta S. Pietro
- R5** Area sosta Montecalvo
- R6** Area sosta La Palazza
- R7** Area sosta Cava a Filo
- R8** Area sosta Palestrina
- R9** Area sosta la Fornace, in Val di Zena

Parcheggi di progetto

- P3** Casa la Torre
- P5** Eremo
- P6** Molino grande
- P10** S. Pietro
- P11** Montecalvo
- P20** La Fornace
- P21** Pieve di Pastino

Parcheggi esistenti

- P1** Farneto
- P2** Castel de' Britti
- P4** Madonna dei Boschi
- P7** Monterone
- P8** Via del Pilastrino
- P9** Campanile di Settefonti
- P12** La Palazza
- P13** Cà de Mandorli
- P14** Ciagnano
- P15** Azienda agricola Foiano
- P16** S. Andrea
- P17** Ponticella